



Università
Ca' Foscari
Venezia

Corso di Laurea magistrale
(ordinamento ex D.M. 270/2004)
in Economia e Finanza

Tesi di Laurea

Il mercato dei *non performing
loans* tra normativa di
vigilanza ed esigenze
prospettiche

Relatore

Ch. Prof. Alberto Urbani

Laureando

Serena Danesin
Matricola 842360

Anno Accademico

2016 / 2017

INDICE

Introduzione	p. 1
--------------	------

PRIMO CAPITOLO

I CREDITI DETERIORATI DELLE BANCHE EUROPEE

1.1 I crediti deteriorati in Europa: alcune statistiche	p. 3
1.2 Caso italiano ed europeo a confronto	p. 6
1.3 Il mercato secondario degli NPLs : situazione attuale	p. 9

SECONDO CAPITOLO

GLI STRUMENTI GIURIDICI PER IL RECUPERO DEI CREDITI DETERIORATI

2.1 Il valore dei prestiti deteriorati: iscrizione in bilancio e valore di mercato	p. 12
2.2 L'incidenza dei tempi di recupero delle sofferenze sul <i>pricing gap</i> : aspetti critici del caso italiano	p. 14
2.2.1 Le novità apportate dal decreto legge n. 83/2015	p. 17
2.1.2 Nuove misure volte ad accelerare il processo di recupero dei crediti: decreto legge n. 59/2016	p. 21
2.3 Le possibili strategie di gestione dei <i>non performing loans</i>	p. 25
2.4 Il mantenimento in bilancio dei crediti deteriorati	p. 28
2.5 Operazioni di cessione del credito deteriorato sul mercato	p. 30
2.5.1 Art. 58 T.U.B. : la cessione "in blocco"	p. 31
2.5.1.1 Una proposta europea: sterilizzazione dell'effetto delle cessioni nella stima della LGD	p. 33
2.5.2 La cartolarizzazione dei crediti disciplinata dalla legge 130/1999	p. 36
2.5.2.1 L'adozione di un sistema di garanzia statale sulla cartolarizzazione dei crediti in sofferenza (GACS)	p. 39
2.5.2.2 Il ruolo del Fondo Atlante	p. 43

TERZO CAPITOLO

L'AZIONE DI VIGILANZA SULLE NON PERFORMING EXPOSURES

3.1 L'armonizzazione dei criteri di definizione di NPL a livello europeo	p. 45
3.1.1 Il 7° aggiornamento della Circolare n. 272/2008 di Banca d'Italia: il rinvio agli <i>Implementing Technical Standard</i> dell'EBA	p. 47
3.1.1.1 La definizione normativa di attività deteriorate	p. 47
3.1.1.2 La nuova classificazione del credito deteriorato	p. 51
3.1.2 Considerazioni conclusive	p. 56
3.2 Le aspettative della Vigilanza: "Linee Guida per le Banche sui crediti deteriorati"	p. 56
3.3 L'impatto della regolamentazione sui crediti <i>non performing</i>	p. 65
3.3.1 L'evoluzione storica degli Accordi: da Basilea 1 a Basilea 3	p. 65
3.3.2 Verso Basilea 4: criticità e impatto delle nuove regole	p. 74

QUARTO CAPITOLO

LE NUOVE PROPOSTE DEI REGULATORS

4.1 EBA: una <i>Asset Management Company</i> europea	p. 77
4.1.1 La separazione delle attività (<i>Bad bank</i>)	p. 77
4.1.2 Dettagli della proposta	p. 79
Conclusioni	p. 82
Bibliografia	p. 85

Introduzione

I sistemi finanziari e l'economia reale sono stati fortemente gravati dalla recente crisi economico-finanziaria che ha colpito il continente ed ha compromesso, tra l'altro, la stabilità del sistema bancario europeo. Il portafoglio prestiti degli intermediari è divenuto negli anni sempre più rischioso, a fronte dell'incapacità delle controparti, soprattutto *corporate*, di adempiere al rimborso dei loro debiti bancari, con un conseguente deterioramento del rapporto banca-impresa.

Nonostante l'obiettivo dell'Eurozona sia quello di far tornare la crescita a livelli quantomeno soddisfacenti, una solida e stabile ripresa economica sta tardando a manifestarsi. Nel contempo, l'incidenza nei bilanci bancari dei *non performing loans* sta crescendo notevolmente, con tragiche conseguenze non solo per le singole banche, dato l'impatto negativo del fenomeno dal punto di vista reddituale e gli sgravi sotto il profilo patrimoniale per gli intermediari, ma anche per tutti i soggetti economici gravati dal blocco dell'erogazione di nuovo credito all'economia reale, in totale contrasto con la necessità di ripresa degli investimenti.

Noto il violento impatto del fenomeno sull'economia, il tema dei *non performing loans* risulta estremamente attuale ad oggi poiché al centro del dibattito sui problemi dell'Eurozona. Di fatto, la questione è da considerarsi una problematica europea, anche se alcuni sistemi bancari, tra i quali quello italiano, ne hanno risentito maggiormente, a fronte delle dinamiche specifiche e interne al singolo Paese. Il livello dei crediti anomali risente infatti, sia di aspetti oramai armonizzati a livello europeo quali la regolamentazione e la supervisione, che di fattori di dimensione esclusivamente nazionale come il sistema legale, giudiziario e la norme fiscali vigenti in un determinato Paese.

L'elaborato inquadra innanzitutto il problema in termini quantitativi e qualitativi, per poi prendere in esame l'azione del legislatore europeo degli ultimi anni, il quale ha innanzitutto armonizzato la definizione di *non performing exposures*, che ad oggi risulta chiara e comune a tutti gli intermediari, e ha fornito delle linee guida per le banche invitandole alla gestione attiva delle

poste anomale, il tutto considerando le regole prudenziali in continua evoluzione che si proiettano verso l'approvazione di Basilea 4.

L'indagine che segue analizza inoltre le due alternative opposte che una banca può scegliere per gestire i propri crediti deteriorati: il mantenimento in bilancio dei *non performing loans*, oppure la loro cessione sul mercato. Con riferimento al secondo aspetto, in Italia, dove le banche risultano ad oggi appesantite da oltre 338 miliardi di NPLs, si sta assistendo ad un lentissimo avvio del mercato secondario dei crediti deteriorati rispetto ad altri Paesi Europei, a causa del *pricing gap* che caratterizza gli scambi tra le banche e gli investitori. Il divario tra il prezzo richiesto dagli intermediari e quello offerto risulta, come si avrà modo di approfondire, proporzionale alla lunghezza dei tempi di recupero giudiziali e stragiudiziali dei crediti, tema estremamente critico nel nostro Paese che è stato affrontato dal Governo Italiano nel biennio 2015-2016 con l'emanazione di due decreti legge che mirano alla risoluzione del problema.

Concludendo, il lettore avrà modo di comprendere come l'ingente somma di *non performing loans* sul mercato, sta gravando sul sistema bancario ed economico nel suo complesso, e di approfondire innanzitutto con quali strumenti, ad oggi, il *Regulator* sta affrontando il problema a livello europeo e quali sono invece le proposte in corso di elaborazione, in secondo luogo le azioni nel dettaglio messe in atto dal legislatore italiano, a fronte delle peculiarità proprie del nostro Paese, e infine le soluzioni gestionali che le singole banche sono chiamate ad approvare e ad implementare per smaltire i bilanci dalle poste deteriorate e riattivare un sano processo di erogazione di nuovo credito all'economia.

CAPITOLO PRIMO

I CREDITI DETERIORATI DELLE BANCHE EUROPEE

SOMMARIO: 1.1 I crediti deteriorati in Europa: il peso della crisi - 1.2 Caso italiano ed europeo a confronto - 1.3 Il mercato secondario degli NPLs : situazione attuale

1.1 I crediti deteriorati in Europa: il peso della crisi

L'ingente ammontare di *non performing loans* nei bilanci delle banche europee e soprattutto di quelle italiane, appesantite da oltre 338 miliardi di crediti deteriorati, è al centro del dibattito sui problemi dell'Eurozona. Negli ultimi sette anni, l'economia ha attraversato due grandi recessioni, che hanno comportato l'aumento dei crediti inesigibili delle banche fino a toccare livelli *record*, con modalità e intensità differenti in ogni paese europeo¹.

La nascita del fenomeno non risale però agli anni della recente crisi economico-finanziaria che ha colpito il continente, bensì all'inizio dello scorso decennio quando si è cominciato ad assistere al deterioramento della posizione creditizia delle banche. Infatti, l'instabilità economica globale che ha caratterizzato gli anni Novanta ha impattato, tra l'altro, sul settore bancario, con dirette conseguenze sul rapporto banca-impresa, che si è notevolmente deteriorato. Il rischio di credito sostenuto dagli intermediari si è accentuato, a fronte della crescente necessità in capo alle imprese di ottenere ristrutturazioni sulla propria posizione debitoria, incapaci di far fronte integralmente o parzialmente, e nei tempi prestabiliti, agli impegni assunti. L'aumento del rischio di *default* nei portafogli prestiti degli intermediari è stato causato, in primo luogo, dalla congiuntura economica negativa, che è andata ad incidere sulla generale qualità del credito, soprattutto di quelle imprese con redditività fluttuante; in secondo luogo hanno sicuramente inciso le politiche d'affidamento degli intermediari, focalizzati unicamente sulla conquista di

¹ E. BECCALLI, E. COLETTI, C. SIMONE, *NPLs delle banche europee: determinanti macroeconomiche e di impresa*, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 2015, p. 3, in http://centridiricerca.unicatt.it/lam-OM_26giu.pdf.

nuove quote di mercato, a prescindere dalla solvibilità delle controparti², con l'unico fine di ottenere redditività e volumi il più possibili elevati.

In generale, i fattori che influenzano l'incidenza dei crediti deteriorati in bilancio e la loro evoluzione, sono molteplici: l'andamento del ciclo economico, le tipologie di controparti verso le quali la banca è esposta, le politiche creditizie messe in atto e tutta una serie di elementi *bank specific*. Influiscono, inoltre, i fattori attinenti alla regolamentazione, le norme prudenziali, nonché le regole contabili e fiscali in vigore, il sistema legale e giudiziario del paese³.

Ad oggi, il sistema bancario sta risentendo profondamente del protrarsi della fase recessiva che ha preso avvio con la crisi finanziaria⁴ del 2008. Nonostante l'obiettivo dell'Eurozona consista nel ricreare le condizioni affinché la crescita economica possa tornare a livelli soddisfacenti, attraverso efficaci politiche economiche e creditizie ed adeguate riforme, non si è ancora assistito ad una solida e stabile ripresa. Tra l'altro, l'Italia degli ultimi vent'anni è cresciuta molto meno degli altri Paesi dell'Unione, e di conseguenza le banche italiane, con un divario che non sembra in corso di riassorbimento⁵. Di conseguenza, dal 2010, la problematica dei *non performing loans* è divenuta di rilevanza centrale per gli operatori, allarmati dagli effetti che il fenomeno avrebbe potuto scatenare, diventando « [...] a priority on the agenda of policymakers in Europe.⁶». Questo perché il fenomeno dei crediti anomali si è ampliato in misura tale da incidere, non solo a livello microeconomico sui singoli intermediari, ma con potenziali ripercussioni negative anche sull'intero

² M. MARIANI, *Impresa, banche e rischio di credito. Tecniche innovative nella gestione dei non performing*, Milano, 2006, pp. 19-20.

³ E. BECCALLI, E. COLETTI, C. SIMONE, *loc. cit.*

⁴ Sull'argomento si v. F. MERUSI, *Per un divieto di cartolarizzazione del rischio di credito*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2009, I, p. 254: «Nel caso dell'attuale crisi è invece chiara la causa, non ancora definite le risposte istituzionali, che, almeno per il momento, non sembrano aver alcun nesso con la causa. [...] La causa della crisi attuale non è, come nel 1929, economica, ma finanziaria. La crisi è stata generata dalla cartolarizzazione, in varie forme, del rischio di credito.»

⁵ R. MASERA, *Crediti deteriorati, contesto macroeconomico e implicazioni per il settore bancario*, intervento al Seminario "L'industria bancaria verso gli anni 2020: rigenerazione manageriale", Università Cattolica del Sacro Cuore, Perugia, 22 marzo 2014, p. 26.

⁶ B. BRUNO, I. MARINO, *NPLs and resource allocation in crisis and post crisis years: Evidence from European banks*, Milano, Giugno 2016, p. 2.

sistema economico. Tanto che, l'European Banking Authority si è espressa a luglio 2016 in questi termini: << NPLs are a problem at multiple levels: at a micro prudential level, heightened NPLs are associated with lower profitability and lower efficiency; at a macro level high levels of NPLs are associated with stagnant growth as capital is tied up with NPLs and not funding new lending into the real economy; finally, for consumers, proactive engagement on NPLs by banks can help avoid the situation of paying interest and fees on an asset that they may eventually not own.^{7>>. Con riferimento al "micro prudential level", gli NPLs rappresentano un problema per le banche, non solo a fronte dell'impatto economico negativo causato dagli accantonamenti sui crediti e dall'ammontare di capitale richiesto dalla Vigilanza⁸, ma anche per i costi gestionali e organizzativi del processo di recupero dei crediti deteriorati, che richiede risorse dedicate⁹. La conseguenza sul "macro level" dell'aumento del rischio di credito sostenuto dagli intermediari e dei necessari accantonamenti di capitale per farvi fronte è stata il blocco dell'erogazione di nuovo credito all'economia reale, in totale contrasto con la necessità di ripresa degli investimenti. Dato il notevole impatto del fenomeno sul settore bancario e sull'economia in generale, risultano necessarie ad oggi delle soluzioni "leggere", da attuare in "tempi rapidissimi", come sottolineato dal Ministro dell'economia e delle finanze Pier Carlo Padoan, che ha aggiunto <<[...] il Governo sta prendendo in esame altre possibili misure che facilitino la ripresa dell'attività di credito, che è evidentemente fondamentale per la ripresa economica nel suo complesso. Mi riferisco a misure relative alle sofferenze, sulle quali stiamo valutando varie opzioni.^{10>>.}}

⁷ EUROPEAN BANKING AUTHORITY, *Eba report on the dynamics and drivers of non-performing exposures in the UE banking sector*, 22 luglio 2016, p. 8.

⁸ A. MAZZA, G. MORRI, *Finanziamento immobiliare*, Milano, 2010, p. 330.

⁹ B. BRUNO, I. MARINO, *loc. cit.* : <<NPLs affect banks' profits because of higher provisioning need and operating costs, due to the increased amount of human resources employed to monitor and manage poor quality loans.>>.

¹⁰ I. FERRARO, *Sui crediti deteriorati vanno superate le penalizzazioni: a colloquio con Pier Carlo Padoan*, in *Bancaria*, 2015, n. 4, p. 91.

1.2 Caso italiano ed europeo a confronto

Nonostante il fenomeno dei *non performing loans* sia di portata europea, l'evoluzione del problema non appare omogenea tra i vari paesi dell'Unione, alcuni caratterizzati da sistemi bancari dove l'incidenza dei crediti deteriorati è rimasta piuttosto contenuta e altri invece che hanno sofferto di un forte aumento delle poste *non performing* nell'attivo.

Tra i paesi più colpiti rientrano Cipro, Grecia, Irlanda, Italia, Portogallo e Slovenia, i quali hanno evidenziato un rapporto "*Non performing loans for total On-balance loans*" nettamente superiore alla media europea, pari al 5,7 per cento¹¹. Nel caso spagnolo e irlandese, il problema ha interessato i mutui residenziali concessi alle famiglie e in generale i crediti verso imprese appartenenti al settore delle costruzioni, deteriorati dalla crisi del debito privato e del mercato immobiliare¹². Nonostante ciò, l'economia spagnola ha evidenziato nel tempo buoni segnali di ripresa, con un significativo aumento dei nuovi prestiti concessi alla clientela, e una contestuale riduzione dell'impatto in bilancio dei mutui *non performing*, che dal 2013 al 2015 sono passati dal 9,38 per cento al 6,26 per cento. Al contrario, la recessione dell'economia greca, esasperata dall'elevata deflazione, non sembra arrestarsi, con un ammontare di crediti deteriorati che pesano in media il 47 per cento sul totale degli attivi. In Germania, invece, grazie alla forte crescita del PIL avvenuta dopo la crisi del 2008, il settore bancario ha ridotto di oltre 30 miliardi di euro i suoi crediti anomali, che rappresentano l'esiguo 2,34 per cento delle esposizioni totali¹³.

L'EBA ha rilevato che all'inizio del 2015, mentre la media europea del rapporto tra crediti *non performing* e attivi totali era pari circa al 6 per cento, questo valore in Italia¹⁴ ammontava a ben il 18 per cento, causa

¹¹ EUROPEAN BANKING AUTHORITY, *cit.*, p. 12.

¹² E. BECCALLI, E. COLETTI, C. SIMONE, *op. cit.*, p. 5.

¹³ M. MINENNA, *Il problema dei crediti deteriorati italiani e l'Europa*, in *Social Europe*, 30 settembre 2016, p. 1.

¹⁴ L'Italia detiene ben un quarto dell'ammontare totale europeo di NPLs.

dell'innalzamento del grado di rischio del sistema bancario italiano¹⁵. Le banche italiane, erogando prestiti prevalentemente alle piccole e medie imprese¹⁶, hanno infatti risentito più di altre banche europee della crisi finanziaria¹⁷, con crediti *non performing* che dal 2009 al 2015 si sono triplicati passando da circa 133 miliardi a 341 miliardi di euro¹⁸. Nella prima fase della recessione, il *credit crunch* per carenze di capitale e vincoli di raccolta, e le ingenti risorse da destinare al *provisioning* del flusso di crediti *non performing*, hanno provocato tra l'altro un violento arresto dei nuovi fidi concessi soprattutto alle imprese dell'ordine dell'11 per cento¹⁹, con un ulteriore aggravio della situazione economica del Paese. Un'altra determinante dell'elevata incidenza dei crediti inesigibili nei bilanci bancari in Italia, è riconducibile al funzionamento del sistema giudiziario italiano. Le procedure di recupero dei crediti²⁰, infatti, procedono a rilento, e di conseguenza le esposizioni *non performing* sono mantenute in bilancio dalle banche italiane molto più a lungo rispetto agli altri paesi europei, in media intorno ai sei anni, con "tassi di estinzione" delle sofferenze tra i più bassi in Europa²¹. «In un campione formato da 50.000 procedure esecutive, la duration media rilevata è in aumento, dai 4,2 anni del 2011 ai 5,2 anni del 2016. Il dato medio, però, non aiuta a comprendere il fenomeno, poiché l'Italia presenta

¹⁵ A. BOIANI, A. MONTICINI, *Crediti deteriorati, ciclo economico e rischio bancario*, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 2016, pp. 14-15, consultabile in http://www.assbb.it/contenuti/news/files/OM2_2016.pdf

¹⁶ Nel 2014 oltre l'80 per cento degli NPLs delle banche italiane era attribuibile al settore *corporate*.

¹⁷ Vedi A. BOIANI, A. MONTICINI, *op. cit.*, p. 16: «[...]sette anni di crisi hanno inevitabilmente lasciato il segno in termini di crediti inesigibili. Dal 2008 sono fallite più di 90.000 imprese; oltre il 4 per cento delle famiglie ha subito decurtazioni di reddito a causa della perdita del posto di lavoro di un loro componente; la produzione industriale è oggi più bassa del 20 per cento; vi è quasi un milione di occupati in meno. Ne ha risentito la capacità di famiglie e imprese di ripagare i propri debiti verso le banche.».

¹⁸ L. COSENTINO, D. PREVITALI, *Modalità di gestione del credito deteriorato e sviluppo del mercato NPL in Italia*, in *Banche e banchieri*, 2016, n. 2, p. 153.

¹⁹ R. MASERA, *op. cit.*, pp. 33-39.

²⁰ EUROPEAN BANKING AUTHORITY, *cit.*, p. 8: «One of the major impediments to a reliable and fast insolvency procedure is the slow process and significant work-overload of the judicial system in most countries, especially in those with high NPL ratios. Indeed, data indicate that the level of provisions is higher in countries where the duration of legal proceedings is longer.».

²¹ E. BECCALLI, E. COLETTI, C. SIMONE, *op. cit.*, p. 4.

una forte eterogeneità nelle diverse zone di competenza. A fronte di un dato medio pari a 5,2 anni infatti, si registra una variazione dai 4,3 anni nel Nord-Est Italia ai 6,4 anni in Sud Italia. Non solo, all'interno delle stesse regioni vi sono differenze sostanziali anche all'interno dei singoli tribunali, nonché in base ai diversi giudici [...]. È stato rilevato inoltre come il decreto n. 83 del 2015 stia portando benefici in termini di velocizzazione delle procedure esecutive [...].²²>>.

Nonostante nel 2015 la congiuntura economica abbia evidenziato segnali di miglioramento, l'ammontare di sofferenze lorde accumulate in Italia ha continuato ad aumentare a ritmi elevati, raggiungendo a dicembre i 200 miliardi di euro, valore quasi cinque volte superiore a quello registrato sette anni fa²³.

Ad oggi, in Italia si sta procedendo con il "riequilibrio" dei bilanci delle banche, e si stanno registrando inoltre evidenti segnali di miglioramento sul fronte dei crediti deteriorati, con flussi *non performing* in diminuzione, che impattano meno sul totale dei prestiti. Nel terzo trimestre del 2016, infatti, il flusso di nuovi crediti inesigibili è sceso al 2,6 per cento²⁴ sul totale dei prestiti, grazie all'offerta più prudentiale delle banche, che si rivolge alle famiglie e alle imprese che presentano i migliori indicatori di rischiosità, e alla, seppur graduale, ripresa dell'economia²⁵. Secondo le previsioni dell'ABI, l'economia italiana crescerà nel biennio 2016-2017 ad un tasso dell'1,5 per cento, e nonostante il tasso di ingresso in sofferenza rimarrà comunque superiore ai

²² A. SONDRÌ, *Uscire dall'emergenza NPL: il contributo degli operatori specializzati, intervento al convegno "I non-performing loans tra politiche di vigilanza e mercato", Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 2 febbraio 2017.*

²³ ABI, *Verso una significativa riduzione delle nuove sofferenze in Italia*, in *Bancaria*, n. 1, 2016, p. 54.

²⁴ BANCA D'ITALIA, *Bollettino economico*, n. 1, 2017, p. 40: « L'indicatore è diminuito di quattro decimi per i prestiti alle imprese (al 4,1 per cento) e di due per quelli alle famiglie (all'1,7 per cento.) »

consultabile in <https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bollettino-economico/2017-1/boleco-1-2017.pdf>

²⁵ BANCA D'ITALIA, *Rapporto sulla stabilità finanziaria*, n. 2, novembre 2016, p. 34. in <https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/rapporto-stabilita/2016-2/index.html>

livelli pre-crisi, questo si presume pari al 2,3 per cento per il 2017, contro il 3,8 per cento registrato nel 2014²⁶.

Risulteranno decisivi a questo punto gli interventi che verranno messi in atto a livello europeo, sotto il profilo prudenziale, e a livello nazionale, per rendere più efficiente il sistema giudiziario italiano e per favorire la cessione da parte delle banche delle posizioni deteriorate attraverso lo sviluppo di un mercato secondario degli NPLs, per evitare che lo stock di crediti anomali continui ad accumularsi con implicazioni negative sul sistema bancario, sull'erogazione di nuovo credito e sull'economia reale nel suo complesso.

1.3 Il mercato secondario degli NPLs : situazione attuale

Il sistema economico-finanziario ha di recente sperimentato la nascita del mercato dei crediti deteriorati, dove gli intermediari finanziari, ma anche le istituzioni non finanziarie, cederebbero le loro esposizioni ormai inesigibili²⁷. L'eccessivo peso nei bilanci delle banche delle poste *non performing* potrebbe essere superato, con notevoli benefici sotto il profilo dell'erogazione di nuovi prestiti alle imprese e alle famiglie, se prendessero il via le cessioni da parte degli intermediari dei loro NPLs.

In realtà, in Italia si sta assistendo ad un lentissimo avvio del mercato secondario dei crediti deteriorati a fronte del *pricing gap* che caratterizza gli scambi tra le banche e gli investitori. La Banca d'Italia ha rilevato infatti come «*Una delle ragioni del mancato sviluppo in Italia di un mercato secondario dei prestiti deteriorati è il permanere di una differenza significativa tra il valore di bilancio di tali attivi e i prezzi offerti dagli investitori [...].*²⁸». Nel valutare i prezzi di cessione infatti, va tenuto in considerazione come questi, riflettendo tassi di rendimento

²⁶ ABL, *op. cit.*, pp. 58-59.

²⁷ M. MARIANI, *op. cit.*, p. 9.

²⁸ BANCA D'ITALIA, *Relazione annuale*, Roma, 31 maggio 2016, p. 144 in https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/relazione-annuale/2015/rel_2015.pdf

molto elevati²⁹ <<richiesti da acquirenti monopolistici³⁰>>, si discostino molto dal valore al quale queste poste sono iscritte in bilancio dalle banche.

La differenza di prezzo tra domanda e offerta³¹ è proporzionale alla lunghezza dei tempi di recupero giudiziali o stragiudiziali³², che rivestono un ruolo centrale nella valorizzazione degli attivi. La valutazione di una sofferenza, infatti, è estremamente sensibile al tempo di recupero della stessa, che è influenzato sia dall'efficienza gestionale della singola banca, che dal sistema giudiziario del paese che, come si ha avuto modo già di evidenziare, in Italia procede decisamente a rilento rispetto agli altri paesi europei. Il Governo italiano a maggio 2016, si è mosso per migliorare questa situazione, varando il d.l. 59/2016 che contiene delle misure volte proprio alla riduzione dei tempi di recupero dei crediti, rafforzando gli effetti del d.l. n. 83 varato il 27 giugno 2015³³. Quest'ultimo, aveva come obiettivo quello di rendere più efficienti le procedure concorsuali ed esecutive, consentendo inoltre la deducibilità delle svalutazioni e delle perdite su crediti in un³⁴ anno³⁵.

È chiaro come si sia in presenza di un mercato inefficiente, caratterizzato da un eccesso di offerta di *non performing loans* da parte delle banche, con bilanci logorati da poste inesigibili, e una domanda pressoché oligopolista, con ancora pochi operatori interessati all'acquisto. Di qui, l'enorme divario tra un *book value* circa pari al 60 per cento, e un valore di mercato pari al lontano 23 per cento. Affinché si possa creare un prezzo "equo" sul mercato, al fine di attivare

²⁹ I. CIAVOLIELLO, F. CIOCCHETTA, F. M. CONTI, I. GUIDA, A. RENDINA, G. SANTINI, *Quanto valgono i crediti deteriorati*, Note di stabilità finanziaria e vigilanza n. 3, Banca d' Italia, Aprile 2016, p. 2.

³⁰ I. VISCO, *Intervento del Governatore della Banca d' Italia*, 23° Congresso Assiom Forex, Modena, 28 gennaio 2017, p. 5.

³¹ P. BONGINI, M. L. DI BATTISTA, L. NIERI, *Crediti deteriorati: cederli è una strada ancora in salita*, in *La Voce*, 14 luglio 2015, consultabile in <http://www.lavoce.info/archives/36080/crediti-deteriorati-cederli-e-ancora-una-strada-in-salita/>: <<[...] tra il valore netto cui i Npl sono iscritti nei bilanci e il prezzo cui gli investitori sono disposti ad acquistarli esiste un divario, stimato tra il 20 e il 30 per cento. Ed è l'ostacolo cui è attribuibile lo scarso sviluppo in Italia del mercato delle cessioni.>>.

³² I. CIAVOLIELLO, F. CIOCCHETTA, F. M. CONTI, I. GUIDA, A. RENDINA, G. SANTINI, *op. loc. cit.*

³³ A. BOIANI, A. MONTICINI, *op. cit.*, p. 16.

³⁴ Il regime previgente prevedeva la deducibilità in cinque anni.

³⁵ P. BONGINI, M. L. DI BATTISTA, L. NIERI, *loc. cit.*

lo scambio dei crediti deteriorati con tutti i benefici che ciò apporterebbe al sistema economico, le banche dovrebbero innanzitutto investire sull'*NPL management*, cioè su un'efficiente gestione interna di questi prestiti; in secondo luogo, dal punto di vista contabile, i due valori si avvicinerebbero aumentando le *provisions*, al fine di ridurre il valore di libro dei crediti deteriorati; inoltre, sarebbero necessarie delle "operazioni di trasparenza", attraverso l'investimento sul dato, che consentano di conoscere le caratteristiche del prodotto scambiato, con l'obiettivo di eliminare le asimmetrie informative che rendono il mercato secondario degli NPLs altamente "imperfetto"; e infine, come già richiamato, bisognerebbe migliorare le procedure di insolvenza, tema affrontato attivamente dal Governo italiano nel biennio 2015-2016³⁶. Dei vantaggi che deriverebbero dalla nascita di un mercato attivo dei crediti *non performing*, con cessioni a prezzi non penalizzanti per le due controparti, non beneficerebbe solo il sistema bancario, ma il sistema finanziario e l'economia reale nel suo complesso, con ripercussioni positive per tutti i soggetti economici.

³⁶ M. NAVA, *Il problema degli NPL in prospettiva europea*, intervento al convegno "I *non-performing loans* tra politiche di vigilanza e mercato", Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 2 febbraio 2017.

CAPITOLO SECONDO

GLI STRUMENTI GIURIDICI PER IL RECUPERO DEI CREDITI DETERIORATI

SOMMARIO: 2.1 Il valore dei prestiti deteriorati: iscrizione in bilancio e valore di mercato - 2.2 L'incidenza dei tempi di recupero delle sofferenze sul *pricing gap*: aspetti critici del caso italiano - 2.2.1 Le novità apportate dal decreto legge n. 83/2015 - 2.2.2 Nuove misure volte ad accelerare il processo di recupero dei crediti: decreto legge n. 59/2016 - 2.3 Le possibili strategie di gestione dei *non performing loans* - 2.4 Il mantenimento in bilancio dei crediti deteriorati - 2.5 Operazioni di cessione del credito deteriorato sul mercato - 2.5.1 Art. 58 T.U.B. : la cessione "in blocco" - 2.5.1.1 Una proposta europea: sterilizzazione dell'effetto delle cessioni nella stima della LGD - 2.5.2 La cartolarizzazione dei crediti disciplinata dalla legge 130/1999 - 2.5.2.1 L'adozione di un sistema di garanzia statale sulla cartolarizzazione dei crediti in sofferenza (GACS) - 2.5.2.2 Il ruolo del Fondo Atlante

2.1 Il valore dei prestiti deteriorati: iscrizione in bilancio e valore di mercato

<<I tassi di recupero delle posizioni chiuse mediante cessioni a terzi sono stati pari al 23% in media nel decennio¹ considerato, sistematicamente inferiori a quelli ottenuti dalle banche per le posizioni chiuse in via ordinaria (47%).²>>.

Il motivo principale per il quale in Italia non ha ancora preso il via lo scambio di crediti deteriorati nel mercato secondario, è il divario esistente tra il prezzo offerto dagli investitori e quello richiesto dalle banche. Il valore al quale gli intermediari iscrivono le poste *non performing* nei loro bilanci, è molto differente infatti da come queste vengono valutate sul mercato, con la conseguenza che la cessione di questi crediti risulta estremamente onerosa per le banche, con introiti ben lontani dai tassi di copertura risultanti dai loro bilanci, e tassi di recupero nettamente inferiori a quelli ottenuti in caso di gestione *in house* dell'*asset non performing*, come evidenziato dai dati in apertura.

Nello specifico, tutte le banche italiane, adottando i principi contabili internazionali, ad oggi lo IAS 39, inizialmente devono rilevare i crediti al loro "*fair value*", che corrisponde all'importo erogato al debitore al lordo dei costi operativi e delle commissioni legate all'operazione. Successivamente, i prestiti

¹ Il periodo considerato dalla ricerca va dal 2006 al 2015.

² F. CIOCCHETTA, F. M. CONTI, R. DE LUCA, I. GUIDA, A. RENDINA, G. SANTINI, *I tassi di recupero delle sofferenze*, Note di stabilità finanziaria e vigilanza n. 7, Banca d'Italia, Gennaio 2017, p. 5.

devono essere valutati al “costo ammortizzato”, cioè al valore di rilevazione iniziale, al netto dei rimborsi di capitale, delle rettifiche o riprese di valore, aumentato o ridotto dell’ammortamento complessivo calcolato utilizzando il criterio dell’interesse effettivo. Quest’ultimo consiste nel tasso di rendimento che sconta i rimborsi di capitale e di interesse futuri, uguagliandoli all’importo inizialmente erogato³. Nel caso in cui il credito si rivelasse nel tempo *non performing*, la banca è chiamata a valutare la probabilità di non essere rimborsata dell’importo erogato nei tempi prestabiliti, l’ammontare che prevede di recuperare e infine, i tempi del procedimento di recupero che si scosteranno sicuramente da quelli previsti inizialmente dal contratto. A fronte della valutazione effettuata, che tiene conto anche dei costi diretti di gestione degli NPLs, la banca deve stimare i nuovi flussi di cassa attesi, e di conseguenza rilevare la “rettifica di valore” che verrà contabilizzata a conto economico⁴.

Al contrario, gli investitori attivi sul mercato, al fine di determinare il prezzo d’acquisto dei *non performing loan*, scontano i loro flussi di cassa attesi futuri, non al tasso d’interesse effettivo, bensì all’elevato⁵ tasso di rendimento che richiedono dall’investimento, con la conseguente determinazione di prezzi estremamente bassi. Tra l’altro, mentre i principi contabili internazionali prevedono che le banche rilevino i costi indiretti della gestione degli NPLs nel bilancio d’esercizio di competenza, i terzi deducono questo ammontare direttamente dal valore netto del credito⁶, decurtando ulteriormente il prezzo al quale sono disposti ad acquisirlo.

³ M. COMOLI, *Il bilancio secondo gli IAS/IFRS nel settore bancario: principi e modalità operative*, Milano, 2006, pp. 153-156.

⁴ I. CIAVOLIELLO, F. CIOCCHETTA, F. M. CONTI, I. GUIDA, A. RENDINA, G. SANTINI, *Quanto valgono i crediti deteriorati*, Note di stabilità finanziaria e vigilanza n. 3, Banca d’Italia, Aprile 2016, p. 3.

⁵ I. CIAVOLIELLO, F. CIOCCHETTA, F. M. CONTI, I. GUIDA, A. RENDINA, G. SANTINI, *op. cit.*, p. 7: «L’elevato IRR è dovuto a numerosi fattori. In primo luogo, la struttura del passivo che è rappresentata esclusivamente o quasi da capitale di rischio. In secondo luogo, [...] gli investitori sono avversi al rischio e richiedono un premio tanto più ampio tanto maggiore è la dispersione dei recuperi possibili attorno al valore medio. In terzo luogo, il rendimento atteso richiesto dagli investitori tiene conto anche delle commissioni di performance applicate dai gestori dei fondi [...]».

⁶ I. CIAVOLIELLO, F. CIOCCHETTA, F. M. CONTI, I. GUIDA, A. RENDINA, G. SANTINI, *op. cit.*, p. 2.

Di qui il motivo per il quale i tassi di recupero conseguiti a fronte della chiusura in via ordinaria delle posizioni, sono superiori a quelli osservati nel caso di cessione sul mercato degli attivi deteriorati, poiché attraverso la gestione interna del recupero dei crediti anomali, gli intermediari riescono ad ottenere degli importi superiori rispetto al ricavato della vendita⁷, ed è proprio questo uno dei motivi per il quale si sta assistendo al mancato sviluppo del mercato secondario degli NPLs in Italia.

Nonostante i limiti evidenziati però, la scelta di cedere sul mercato le poste *non performing* è presa fortemente in considerazione dagli intermediari. Le banche infatti, anche a fronte delle Linee Guida emanate dalla Bce, stanno ad oggi attivando una gestione attiva degli attivi problematici, attraverso la definizione di un *mix* ottimale tra cessioni sul mercato, esternalizzazioni a società di gestione specializzate e gestione *in-house* del processo di recupero dei crediti.

2.2 L'incidenza dei tempi di recupero delle sofferenze sul *pricing gap*: aspetti critici del caso Italiano

È stato evidenziato come venga richiesto dai principi contabili internazionali di tenere in considerazione i tempi di recupero giudiziali e stragiudiziali del credito, che sicuramente si discostano dalle scadenze prestabilite inizialmente dal contratto, nel caso in cui il debitore cada in situazione di dissesto finanziario e la posta venga classificata come *non performing*. La lunghezza dei tempi di recupero riveste infatti un ruolo centrale nella valorizzazione degli attivi problematici, dato che un accorciamento dei tempi delle procedure aumenterebbe immediatamente il valore⁸ degli NPLs. Infatti, nonostante il tasso di ingresso in sofferenza si sia fortemente attenuato nel corso del 2015, affinché le banche possano riequilibrare quantomeno nel

⁷ F. CIOCCHETTA, F. M. CONTI, R. DE LUCA, I. GUIDA, A. RENDINA, G. SANTINI, *op. cit.*, p. 3.

⁸ I. CIAVOLIELLO, F. CIOCCHETTA, F. M. CONTI, I. GUIDA, A. RENDINA, G. SANTINI, *loc. cit.*: <[...].]simulazioni mostrano come una diminuzione di due anni dei tempi di recupero comporterebbe un aumento del prezzo di mercato delle sofferenze di circa dieci punti percentuali.>.

medio termine i loro bilanci, risulterà necessario un efficientamento delle procedure di recupero⁹.

Queste tempistiche variano sicuramente in base all'efficienza delle procedure messe in atto dalla singola banca, ma sono in primo luogo influenzate dal funzionamento del sistema giudiziario del Paese di appartenenza e in Italia i tempi della giustizia, soprattutto di quella civile, sono tra i più lunghi di tutta l'Europa. «*I motivi di tale situazione sono da ricercare, oltre che nelle inefficienze strutturali del nostro sistema giustizia, anche alle lungaggini indotte dalle stesse esigenze procedurali [...]. L'impressione è che il nostro ordinamento sia impostato per difendere più gli interessi dei debitori, che quelli dei creditori.*¹⁰». Nel dettaglio, secondo un'indagine svolta dalla Banca d'Italia nel 2015, presso i maggiori gruppi bancari italiani, le cause del protrarsi dei tempi di recupero sono riconducibili innanzitutto al sovraccarico di lavoro degli uffici giudiziari, appesantiti ulteriormente a seguito della forte crescita del numero di procedimenti avviati dal 2009 al 2013 a causa del lungo periodo di crisi affrontato dal nostro Paese; in secondo luogo incide l'inadeguatezza delle competenze dei professionisti coinvolti nelle procedure, nonché la complessità di quest'ultime, con una tendenza al prevalere di prassi applicative favorevoli al debitore, anziché al creditore¹¹. È chiaro come il problema dei *non performing loans*, già molto pesante in Italia da un punto di vista quantitativo per l'elevata incidenza delle poste deteriorate sul totale degli attivi, venga ulteriormente aggravato da un sistema giudiziario civile inefficiente rispetto ai concorrenti europei. I numeri parlano chiaro: in Italia passano in media 7,8 anni prima che una procedura fallimentare venga chiusa, anche se il dato medio non può rappresentare correttamente la situazione della penisola, caratterizzata da tribunali estremamente eterogenei tra loro. Mentre in Germania, Austria e

⁹ L. CARPINELLI, G. CASCARINO, S. GIACOMELLI, V. VACCA, *La gestione dei crediti deteriorati: un'indagine presso le maggiori banche italiane*, in *Questioni di economia e finanza*, n. 311, Banca d'Italia, Febbraio 2016, p. 5.

¹⁰ G. LUZZI, *Il recupero dei crediti efficace: manuale operativo di recupero crediti in via stragiudiziale: tecniche operative e segreti del mestiere per recuperare con successo i crediti*, Milano, 1998, p. 180.

¹¹ L. CARPINELLI, G. CASCARINO, S. GIACOMELLI, V. VACCA, *op. cit.*, p. 19.

Polonia per escutere una garanzia bastano dai 12 ai 24 mesi, in Italia devono passare 7 anni; e non solo: per far valere un contratto in tribunale sono necessari ben 1.120 giorni, lontani dai 395 calcolati in Francia e dai 429 della Germania¹².

Unito alle nuove politiche creditizie prudenziali e al rafforzamento patrimoniale, il miglioramento dei tempi della giustizia civile andrebbe a vantaggio delle banche italiane per risolvere il problema dei *non performing loans*. Questo perché *<le sofferenze uscirebbero più celermente, con una permanenza inferiore nei bilanci, e si recupererebbe di più da quest'ultime a parità di altre condizioni[...].^{13>}*. Affinché i bilanci bancari italiani non continuino ad essere soffocati dai crediti anomali e si possa riattivare il processo creditizio nei confronti dei soggetti meritevoli, è necessario infatti che, oltre alla riduzione del tasso d'ingresso a sofferenza dei crediti, si realizzi un contestuale accorciamento della permanenza in bilancio di queste poste, grazie ad una velocizzazione dei processi di recupero dei crediti. Di conseguenza, è necessario che le debolezze del nostro sistema Paese, in tema di giustizia civile, vadano affrontate. *<A fronte dell'enorme eterogeneità che caratterizza i distretti italiani, si potrebbero innanzitutto creare dei "tribunali specializzati", così come era stato fatto con il "Tribunale delle Imprese", dotati di competenze specifiche; per intervenire sullo stock, si dovrebbero considerare tutta una serie di misure da attuare sulle attuali procedure, rafforzando inoltre le misure extragiudiziali quali ad esempio la mediazione[...].^{14>}*

In conclusione, la gamma di possibilità di interventi attuabili, al fine di rendere più efficiente la giustizia civile italiana, andando a ridurre i tempi delle procedure messe in atto dai tribunali, è molto ampia, a beneficio non solo del sistema bancario ma in generale di tutti i soggetti economici. Il Governo italiano si è mosso in tale direzione, emanando il 23 giugno 2015 il d.l. n. 83 (convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2015, n. 132) e il 3 maggio 2016 il d.l. n. 59 (convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2016, n. 132).

¹² V. DA ROLD, *Recupero crediti, sui tempi l'Italia gioca nelle Serie B europea*, ne *Il Sole 24ore*, 9 maggio 2016.

¹³ G. TORRIERO, *L'evoluzione degli NPL in Italia: determinanti e prospettive*, intervento al convegno "I non-performing loans tra politiche di vigilanza e mercato", Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 2 febbraio 2017.

¹⁴ G. TORRIERO, *loc. cit.*

2.2.1 Le novità apportate dal decreto legge n. 83/2015

Il d.l. 27 giugno 2015, n. 83 “Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria”, è stato il primo passo del Governo Italiano per una ulteriore riforma del diritto fallimentare. Come sottolineato dal presidente della Repubblica, l’emanazione delle disposizioni contenute nel decreto, rispondono alla «*straordinaria necessità e urgenza*» di raggiungere molteplici obiettivi: rafforzare le norme previste per l'erogazione di nuovi finanziamenti alle imprese che versano in uno stato di crisi, garantire l’indipendenza e la terzietà degli incaricati che affiancano il giudice nella gestione delle procedure concorsuali, prevedere nuove tipologie di accordo di ristrutturazione del debito, migliorare l'efficienza delle procedure di esecuzione forzata, sostenere il debitore intervenendo sulle procedure esecutive, modificare le disposizioni relative alla deducibilità delle svalutazioni e delle perdite su crediti per gli enti creditizi, finanziari e per le imprese di assicurazioni, e infine intervenire sul funzionamento della giustizia¹⁵. In estrema sintesi, il fine ultimo delle nuove disposizioni vuole essere quello di ridurre i tempi del recupero dei crediti, delle procedure fallimentari e del contenzioso civile, affinché la certezza delle tempistiche e dell’entità del recupero possa concretizzarsi in un sistema economico più competitivo in Europa¹⁶.

Ai fini della trattazione, risulterebbe eccessivamente dettagliato passare in rassegna tutte le novità apportate dal d.l., e per questo motivo verranno selezionati e approfonditi solamente i tratti più rilevanti delle disposizioni, per comprendere al meglio la finalità del legislatore.

Innanzitutto, l’art. 1, co. 1, lett. *b*), definisce come il debitore possa essere autorizzato in via d’urgenza (anche in caso di concordato in bianco) dal Tribunale, sentiti i creditori principali, a contrarre finanziamenti funzionali

¹⁵ D.l. 27 giugno 2015, n. 83, Titolo I “Interventi in materia di procedure concorsuali”, Capo I “Facilitazione della finanza nella crisi”, consultabile in http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario

¹⁶ R. BROGI, *Il D.L. 83/2015 è legge: tutte le novità in materia fallimentare*, 6 agosto 2015, in <http://www.quotidianogiuridico.it/documents/2015/08/06/il-d-l-83-2015-e-legge-tutte-le-novita-in-materia-fallimentare>

all'esercizio dell'attività aziendale, affinché possano aumentare le possibilità di buon esito dei piani di risanamento dell'impresa in crisi¹⁷. In secondo luogo, con lo scopo di evitare una svalutazione eccessiva del patrimonio del debitore, l'art. 2, co. 1, aggiunge l'art. 163-*bis* al d. 16 marzo 1942 n. 267, con il quale il commissario è tenuto a valutare, nel caso corrisponda al miglior interesse per i creditori, l'offerta per l'acquisto dell'azienda, di uno o più rami dell'azienda o di specifici beni, anche da parte di soggetti terzi. Inoltre, l'art. 3, co. 1, prevede che i creditori possano presentare una proposta concorrente di concordato preventivo, qualora quella presentata dal debitore non assicuri il pagamento di almeno il quaranta per cento dei crediti chirografari, in modo tale da favorire l'immissione di capitale nell'impresa in crisi e la valorizzazione più corretta del patrimonio del debitore¹⁸. Oltre a separare il ruolo di curatore da quello di commissario giudiziale, in relazione alla procedura di concordato per il medesimo debitore, garantendo l'indipendenza tra le due figure, l'art. 6 sottolinea che questo è tenuto ad adempiere al suo ruolo nel rispetto dei termini prestabiliti, pena la revoca per giusta causa. Questa disposizione risponde direttamente all'esigenza, di centrale importanza, di ridurre i tempi delle procedure di fallimento, e sono state redatte proprio allo stesso fine anche le disposizioni che disciplinano le modalità di vendita dei beni pignorati. Con l'art. 13, co. 1, lett. *n*) passa infatti da 120 giorni a 60 giorni il termine per depositare l'istanza, e inoltre va sottolineato come il valore dell'immobile pignorato secondo il nuovo art. 568 c.p.c. sarà «*determinato dal giudice avendo riguardo al valore di mercato sulla base delle indicazioni fornite dalle parti e dall'esperto[...].*¹⁹». Il legislatore si è occupato tra l'altro di quelle imprese che versano in stato di crisi e che sono prevalentemente indebitate verso gli intermediari finanziari e, nel favorire un risanamento precoce di quest'ultime, ha previsto l'introduzione dell'art. 182-*septies* l. fall. il quale prevede che gli

¹⁷ M. RICCIO, *Decreto Giustizia per la crescita: le misure in materia fallimentare, civile e sul Pct*, 24 agosto 2015, in <http://www.altalex.com/documents/news/2015/06/24/decreto-legge-sulla-giustizia-civile>

¹⁸ M. RICCIO, *loc. cit.*

¹⁹ Art. 13, co. 1, lett. *o*), D.l. 27 giugno 2015, n. 83 in <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/06/27/15G00098/sg>

effetti dell'accordo di ristrutturazione²⁰ dei debiti vengano estesi «[...]ai creditori non aderenti che appartengano alla stessa categoria, quando tutti i creditori della categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative e siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e i creditori delle banche e degli intermediari finanziari aderenti rappresentino il settantacinque per cento dei crediti della categoria.». Si vuole in questo modo evitare che alcuni intermediari finanziari, che vantano un credito nei confronti di un'impresa, possano bloccare l'esito della procedura di risanamento accordata dal settantacinque per cento dei creditori che rappresentano la metà dell'indebitamento complessivo, favorendo il buon esito di un accordo volto al risanamento dell'impresa in crisi in tempi congrui. Un'altra delle rilevanti novità previste dal d.l., che risulta interessante citare, è l'introduzione del "Portale unico delle vendite pubbliche" gestito dal Ministero della Giustizia, attraverso il quale verranno effettuate *online* tutte le aste di beni immobili e mobili registrati, con pubblicità obbligatoria²¹. Infine, è d'obbligo sottolineare l'introduzione, di particolare rilievo, da parte del legislatore del nuovo art. 2929-bis²² c.c., che ammette l'esecuzione forzata da parte del creditore che sia stato «[...]pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilità o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito[...].²³», anche senza aver ottenuto una preventiva sentenza dichiarativa di inefficacia del trasferimento, trascrivendo il pignoramento entro il termine di un anno dalla data di trascrizione dell'atto. In totale disaccordo con la visione comune che l'ordinamento italiano vada in *primis* a proteggere gli

²⁰ Per un approfondimento sul tema di veda A. PELLEGGATTA, *Ristrutturazione del debito e crediti deteriorati: situazione attuale e prospettive per le banche*, in *Bancaria*, 2014, n. 11.

²¹ M. CRISAFI, *Ecco come cambia (ancora) il processo esecutivo. Tutte le novità del decreto legge n. 83/2015 in vigore dal 27 giugno, 29 giugno 2015*, in <http://www.studiocataldi.it/articoli/18729-ecco-come-cambia-ancora-il-processo-esecutivo-tutte-le-novita-del-decreto-legge-n-832015-in-vigore-dal-27-giugno.asp>

²² "Espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito".

²³ D.l. 27 giugno 2015, n. 83, Titolo II "Interventi in materia di procedure esecutive", Capo I "Modifiche al codice civile", art. 12, co. 1, in <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/06/27/15G00098/sg>

interessi del debitore, attraverso l'introduzione della cosiddetta " *revocatoria semplificata*"²⁴, l'art. 2929-bis c.c. va a tutelare il creditore che ritenesse i suoi interessi pregiudicati da un atto del debitore. È stata introdotta in questo modo una presunzione di frode al creditore, mettendo in questo caso in secondo piano gli interessi sia del debitore, che del terzo che avesse ricevuto tali beni.

Anche se la riforma del diritto fallimentare potrebbe sembrare lontana dal tema dei *non performing loans* delle banche italiane, in realtà questa influenza da vicino la gestione di queste poste da parte dei singoli intermediari, i quali ci si aspetta che potranno recuperare i loro crediti con tempistiche più contenute e certe. Le nuove disposizioni riguardanti le procedure giudiziali sono infatti finalizzate a garantire un più veloce smaltimento dei crediti deteriorati dai bilanci degli intermediari, anche attraverso delle cessioni a prezzi meno penalizzanti, se queste nuove regole andranno a ridurre il *pricing gap* che caratterizza il mercato secondario degli NPLs. Infatti, «*The reform is expected to have important effects for NPLs. Better chances of success for restructuring and turnaround operations will reduce the inflow of positions into the worst quality category of NPLs (the bad loans or "sofferenze"). Faster and more efficient insolvency and foreclosure procedures will have a twofold effect on the stock of NPLs. In the short term, they should reduce the discount required by NPL buyers, with positive effects on NPL prices and on the perspective of development of a market for these assets. In the long term, they should bring about a fall in the equilibrium value of the NPL/total loans ratio of Italian banks.*²⁵».

Con il d.l. 83/2015 il Governo ha compiuto un primo passo finalizzato, tra l'altro, alla riduzione dei tempi di recupero dei crediti anomali, incoraggiando un efficientamento delle strategie di gestione di queste poste da parte delle banche. Il secondo passo effettuato dal legislatore ha proseguito, in stretta continuità, la riforma del 2015: l'emanazione il 3 maggio 2016 del d.l. n. 59.

²⁴ M. RICCIO, *loc. cit.*

²⁵ M. MARCUCCI, A. PISCHEDDA, V. PROFETA, *The changes of the Italian insolvency and foreclosure regulation adopted in 2015*, Note di stabilità finanziaria e vigilanza n. 2, Banca d'Italia, Novembre 2015, p. 2.

2.2.2 Nuove misure volte ad accelerare il processo di recupero dei crediti: decreto legge n. 59/2016

Il d.l. n. 59 del 3 maggio 2016²⁶, “Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione”, noto come “Decreto Banche”, oltre ad occuparsi degli indennizzi agli investitori delle “Quattro Banche²⁷” poste in liquidazione, ha introdotto ulteriori misure volte al contenimento dei tempi del recupero dei crediti.

La novità più importante apportata dal d.l. è sicuramente l’introduzione di due nuovi strumenti di garanzia, disciplinati all’art. 1 e all’art. 2: il “pegno mobiliare non possessorio” e il “trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato”²⁸. Il primo articolo del decreto, al co. 1, ha infatti introdotto la possibilità per l’imprenditore di costituire un pegno non possessorio come garanzia di crediti presenti o futuri, determinati o determinabili, relativi all’esercizio d’impresa. Il co. 2 specifica come il pegno possa essere costituito su beni mobili, esistenti o futuri, determinati o determinabili, destinati all’esercizio d’impresa, e come il debitore abbia il diritto di alienare, trasformare o disporre dei suddetti beni, senza che ciò comporti la costituzione di nuova garanzia. Il legislatore ha sottolineato inoltre come il vincolo sia opponibile ai terzi solo una volta essere stato iscritto nel registro informatizzato costituito presso l’Agenzia delle Entrate (co. 4)²⁹. Il co. 7 disciplina le modalità di escussione della garanzia che il creditore garantito può mettere in atto in caso di inadempimento del debitore: egli può procedere alla vendita dei beni oggetto del pegno, trattenendo il corrispettivo fino <<a concorrenza della somma garantita>>, restituendo al debitore l’eventuale eccedenza,

²⁶ Il d.l. 3 maggio 2016, n. 59 è stato convertito nella l. 30 giugno 2016 n. 119, entrata in vigore il 3 luglio 2016.

²⁷ Banca delle Marche, Cassa di Risparmio di Chieti, Cassa di Risparmio di Ferrara, Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio.

²⁸ Sul tema si veda A. SERGIO, *Nuovi strumenti di garanzia per i crediti alle imprese*, in *Banche e banchieri*, 2016, n. 3, p. 346 ss.

²⁹ D. l. 3 maggio 2016, n. 59, Capo I “Misure a sostegno delle imprese e di accelerazione del recupero crediti”, consultabile in

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-07-02&atto.codiceRedazionale=16A04966&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario

mediante modalità che garantiscano una corretta valutazione del bene stesso e con un'adeguata forma di pubblicità; se l'oggetto del pegno è rappresentato da crediti, egli può escuterli o cederli fino a concorrenza dell'importo garantito; inoltre, nel caso fosse previsto dal contratto, il creditore può procedere alla locazione dei beni oggetto del pegno, soddisfacendo il proprio credito attraverso l'escussione dei canoni; e infine, ancora una volta se previsto dal contratto e se sono stati prestabiliti i criteri e le modalità di valutazione del valore, egli ha il diritto di appropriarsi dei beni oggetto del pegno³⁰. Con l'introduzione di questa nuova forma di garanzia, non ancora prevista dal nostro ordinamento, coloro che ad oggi vantano un credito nei confronti di un'impresa avranno un nuovo strumento giuridico del quale avvalersi per riscuoterlo.

Il secondo istituto introdotto dal decreto consiste nel cosiddetto "patto marciano", disciplinato dall'art. 2, che ha introdotto al d.l. 1° settembre 1993, n. 385, l'art. 48-*bis* "Finanziamento alle imprese garantito da trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato". Esso prevede, per i finanziamenti concessi ad un imprenditore, la possibilità per il creditore³¹ di essere garantito dal trasferimento <<della proprietà di un immobile o di un altro diritto immobiliare dell'imprenditore o di un terzo, sospensivamente condizionato all'inadempimento³² del debitore>>, ad esclusione (co. 3) degli immobili adibiti ad abitazione principale del debitore o di suoi congiunti. Il perito, nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui è situato l'immobile, è chiamato, entro

³⁰ R. FERRETTI, *Prime osservazioni sulle disposizioni del "Decreto banche" volte ad accelerare il recupero dei crediti bancari*, 9 maggio 2016, in <http://www.diritto bancario.it/news/banche-e-intermediari-finanziari/prime-osservazioni-sulle-disposizioni-del-decreto-banche-recupero-crediti-bancari>

³¹ Un finanziatore professionale.

³² E. BRODI, S. GIACOMELLI, I. GUIDA, M. MARCUCCI, A. PISCHEDDA, V. PROFETA, G. SANTINI, *op. cit.*, p. 3: <<Deve trattarsi di mancato pagamento protrattosi per oltre nove mesi dalla scadenza di almeno tre rate, anche non consecutive, nel caso di finanziamenti a rimborso rateale mensile; per oltre nove mesi dalla scadenza anche di una singola rata, nel caso di finanziamenti a rimborso rateale di durata maggiore al mese o per i finanziamenti a rimborso in unica soluzione. Inoltre, qualora il debitore abbia rimborsato almeno l'85 per cento della quota capitale del finanziamento concesso, il periodo di inadempimento è elevato da nove a dodici mesi.>>.

sessanta giorni dalla nomina, ad effettuare una relazione giurata di stima³³ del diritto immobiliare oggetto del trasferimento da inviare al creditore e al debitore (co. 6), i quali hanno il diritto, nei dieci giorni successivi alla consegna, di replicare la relazione³⁴. Gli effetti di un ampio ricorso al “patto marciano” sarebbero sicuramente rilevanti: si ipotizza una notevole riduzione dei tempi necessari al trasferimento della proprietà dell’immobile, da una durata media pari a quattro anni ad una lunghezza delle procedure esecutive di solo sei mesi³⁵.

Come dichiarato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, al fine di consentire <ai soggetti interessati all’acquisto di disporre agevolmente e con costi contenuti di un adeguato set informativo> e <alle autorità di vigilanza di effettuare un monitoraggio più specifico>³⁶, il legislatore ha previsto all’art. 3 del d.l. l’introduzione di un registro elettronico delle procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle procedure d’insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi, istituito presso il Ministero della Giustizia. Le informazioni del registro sono distinte dal decreto tra quelle pubbliche, accessibili gratuitamente a tutti, e quelle riservate, che sono utilizzabili esclusivamente dalla Banca d’Italia. Oltre a favorire l’azione della vigilanza, un sistema informativo più completo, chiaro ed efficiente permetterà di ridurre le asimmetrie informative presenti nel mercato dei crediti deteriorati, indirizzando ad uno scambio consapevole tra le controparti.

Risulta interessante citare tra l’altro, tutta una serie di nuove misure introdotte in materia di espropriazione forzata, che hanno l’obiettivo di rafforzare le disposizioni introdotte nel 2015, con lo scopo di snellire le procedure esecutive incrementando l’ammontare recuperato, nel minor tempo possibile. È stato previsto ad esempio l’utilizzo obbligatorio di modalità telematiche per le operazioni di vendita; la possibilità alla quarta asta “andata

³³ La valutazione dell’immobile deve essere eseguita sulla base del valore di mercato dello stesso.

³⁴ L. BIARELLA, *loc. cit.*

³⁵ E. BRODI, S. GIACOMELLI, I. GUIDA, M. MARCUCCI, A. PISCHEDDA, V. PROFETA, G. SANTINI, *op. cit.*, p. 4.

³⁶ R. FERRETTI, *loc. cit.*

deserta” di ribassare il prezzo di vendita del bene fino al 50 per cento al fine di velocizzare il processo esecutivo; nonché il potenziamento dell’istituto dell’assegnazione con la possibilità per il creditore di presentare istanza di assegnazione anche a favore di un terzo; il rilascio “semplificato”, al quale cioè non si applicano le disposizioni previste dal codice di procedura civile, dell’immobile pignorato ad opera del custode; l’impossibilità in capo al debitore di presentare opposizione al processo esecutivo, una volta che il giudice abbia fissato la vendita o l’assegnazione del bene, oltre il termine previsto; infine l’istituzione di un elenco di professionisti che possono effettuare, su delega del giudice, operazioni di vendita dei beni pignorati³⁷.

Il d.l. apporta poi una serie di modifiche, non di particolare impatto ma che comunque meritano di essere citate, al Decreto 16 marzo 1942, n. 267 cosiddetta “Legge Fallimentare”. Verranno in questa sede evidenziati due passaggi delle nuove disposizioni, che evidenziano proprio lo scopo diretto di contrarre il più possibile le tempistiche delle procedure concorsuali. Innanzitutto, l’art. 6, co. 1, lett. a) introduce la possibilità di costituzione del comitato dei creditori anche per via telematica, e di svolgere in tale modalità alcune udienze, tenuto conto del numero dei creditori e dell’entità del passivo (lett. b)). In secondo luogo, alla lett. c) si segnala che il curatore, che non rispetti i termini prefissati per il riparto dell’attivo fallimentare (art. 110 l. fall.), può essere revocato per giusta causa dal tribunale. Attraverso l’aggiunta di singole disposizioni alle norme preesistenti, il legislatore si è posto l’obiettivo di rendere più efficienti e tempestive le procedure relative al recupero crediti, con ulteriori passi avanti rispetto alle novità apportate dal Governo nel 2015.

Attraverso l’introduzione di nuovi istituti giuridici e le modifiche apportate al codice civile e alla legge fallimentare³⁸, le nuove disposizioni del d.l. n. 59, completando e rafforzando le norme previste nel 2015 dal d.l. n. 83, hanno

³⁷ E. BRODI, S. GIACOMELLI, I. GUIDA, M. MARCUCCI, A. PISCHEDDA, V. PROFETA, G. SANTINI, *op. cit.*, p. 5-6.

³⁸ L. BIARELLA, *La conversione del D.L. 59/2016 aggiusta il tiro su pegno possessorio e procedure esecutive*, 11 luglio 2016, in <http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoCivile/2016-07-11/la-conversione-dl-592016-aggiusta-tiro-pegno-possessorio-e-procedure-esecutive-121940.php>

avuto un impatto diretto sul tema dei *non performing loans*. Esse infatti promuovono delle strategie di gestione dei crediti anomali più efficaci, attraverso la riduzione delle tempistiche del loro recupero, con potenziali risvolti positivi sullo sviluppo di un mercato secondario degli NPLs, a fronte di una migliore valorizzazione di questi attivi, fortemente svalutati fino ad ora in termini di prezzo di scambio³⁹. In attesa di determinare nello specifico quali saranno gli effetti nelle nuove norme sul sistema bancario, logorato dai crediti anomali che è chiamato a gestire, si può comunque affermare che il Governo, con l'emanazione dei due decreti analizzati, ha fatto notevoli passi avanti in tema di giustizia civile, affinché il sistema giudiziario italiano possa competere con quelli europei, a beneficio del sistema economico nel suo complesso.

2.3 Le possibili strategie di gestione dei *non performing loans*

Negli ultimi anni è emersa con forza la primaria necessità per le banche italiane di ridurre il loro *stock* di crediti deteriorati, attraverso delle politiche di gestione il più rapide e efficaci possibili, al fine di rimettere in sesto il sistema bancario, e tornare a finanziare l'economia reale del nostro Paese. Questo perché, oltre a minare in generale la stabilità finanziaria, l'entità del fenomeno dei *non performing loans*, grava sui singoli istituti finanziari impattando sulla loro redditività, a fronte del "costo finanziario" che generano le rettifiche di valore effettuate sui crediti in deterioramento e del "costo operativo" derivante dal recupero e dalla gestione legale e amministrativa delle esposizioni anomale. Inoltre, bisogna considerare la conseguenza sotto il profilo patrimoniale, dato che le banche sono chiamate ad accantonare quote di capitale a copertura del rischio di credito al quale sono esposte, con una conseguente contrazione

³⁹ E. BRODI, S. GIACOMELLI, I. GUIDA, M. MARCUCCI, A. PISCHEDDA, V. PROFETA, G. SANTINI, *Nuove misure per velocizzare il recupero dei crediti: una prima analisi del D.L. 59/2016*, Note di stabilità finanziaria e vigilanza n. 4, Banca d'Italia, Agosto 2016, p. 1.

nell'erogazione di nuovo credito all'economia, e un innalzamento del costo della raccolta⁴⁰.

Ad oggi, uno tra i primi obiettivi degli intermediari è quello di ottenere *performance* il più ottimali possibili dalle strategie di gestione dei crediti deteriorati⁴¹, attraverso un efficientamento degli assetti organizzativi, come recentemente richiesto dalle Linee Guida elaborate dal Meccanismo di Vigilanza Unico della Banca Centrale Europea. Non solo, anche la Banca d'Italia si è occupata del tema delle posizioni deteriorate, istituendo con la pubblicazione della Circolare n. 284 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni delle perdite storicamente registrate sulle posizioni in *default*", un archivio dei dati relativi al recupero dei crediti svolta dalle banche e dagli intermediari finanziari. La segnalazione ha per oggetto i flussi di cassa che la banca è riuscita ad incassare sulle partite deteriorate⁴², nettati dei costi gestionali del recupero dei crediti⁴³. Oltre a ricollegarsi «[...] al nuovo modello contabile di impairment previsto dal principio contabile IFRS 9 "Financial Instruments" [...] che richiederà a tutti gli intermediari vigilati la capacità di stimare le perdite attese (*expected losses*).»⁴⁴, la segnalazione ha una finalità di vigilanza informativa per le banche che adottano i modelli interni avanzati di calcolo del requisito patrimoniale a copertura del rischio di credito, e devono stimare *in-house* la *loss given default*⁴⁴.

Di fatto, alla banca si presentano varie alternative di gestione dei *non performing loans* iscritti in bilancio, e la loro ottimale combinazione è un'attività estremamente complessa e articolata, che dipende sia dalle caratteristiche della

⁴⁰ P. BONGINI, M. L. DI BATTISTA, L. GASPARINI, L. NIERI, *La gestione dei crediti deteriorati: un'analisi delle principali soluzioni*, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 2015, pp. 46-47, in http://centridiricerca.unicatt.it/lam-OM_26giu.pdf.

⁴¹ A. MALINCONICO, *La gestione dei crediti deteriorati: l'esigenza di una rifondazione e l'utilizzo di nuovi metodi e informazioni*, in *Bancaria*, 2015, n. 9, p. 73.

⁴² Secondo la Circolare n. 284 del 18 giugno 2013, 1° aggiornamento del 20 dicembre 2016, "Avvertenze generali", "Contenuto della segnalazione", la rilevazione ha per oggetto le perdite subite sulle esposizioni in bilancio e "fuori bilancio" classificate in default (sofferenze, inadempienze probabili e esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate come definite nella Circolare n. 272 "Matrice dei Conti").

⁴³ A. MALINCONICO, *op. cit.*, p. 77.

⁴⁴ Circolare n. 284 del 18 giugno 2013, 1° aggiornamento del 20 dicembre 2016, "Avvertenze generali", "Premessa".

singola banca, che dalle tipologie di crediti che compongono il macro portafoglio “esposizioni deteriorate”. Da un lato, la banca, al fine di decidere quale strategia gestionale sia più opportuno adottare, deve analizzare approfonditamente il suo portafoglio NPLs, al fine di segmentare i crediti in base al loro grado di rischio e quindi alla specifica categoria di appartenenza, nonché con riferimento alle caratteristiche di ciascun debitore⁴⁵ e alle eventuali garanzie⁴⁶ che assistono il prestito, poiché la grande eterogeneità dei *non performing loans* implica diverse possibilità di recupero, da attuare con soluzioni gestioni differenti⁴⁷. Non solo, la banca dovrà tenere in considerazione le sue stesse peculiarità e caratteristiche, poiché la dimensione dell’intermediario, il suo assetto organizzativo, la disponibilità di risorse umane, la loro professionalità nonché il loro aggiornamento, l’avanguardia degli strumenti tecnologici per la gestione del *set* informativo, sono tutti elementi che influiscono sulla scelta e, soprattutto, sul buon esito della strategia messa in atto. Infine, a fronte dello scarso sviluppo in Italia del mercato secondario degli NPLs, sarebbe utile considerare anche la propria capacità come banca di attirare potenziali investitori⁴⁸ disposti all’acquisizione a prezzi ragionevoli del portafoglio di crediti deteriorati, stimando a quali potenziali condizioni si potrebbe dismettere sul mercato⁴⁹ parte dello *stock* detenuto in bilancio per valutarne la convenienza rispetto ad altre strategie.

Dopo aver approfondito tutti questi aspetti, la banca si trova generalmente di fronte a varie alternative, combinabili tra loro: il mantenimento in bilancio dei *non performing loans*, attraverso la gestione interna alla banca oppure

⁴⁵ Bisogna considerare la tipologia di debitore verso i quali si è esposti, che può identificarsi come un cliente *retail* (una famiglia o un singolo individuo), o un’impresa (che a sua volta può assumere piccole, medie o grandi dimensioni).

⁴⁶ Di qui la distinzione tra prestiti *secured* e *unsecured*.

⁴⁷ P. BONGINI, M. L. DI BATTISTA, L. GASPARINI, L. NIERI, *op. cit.*, p. 47.

⁴⁸ A. MALINCONICO, *op. cit.*, p. 75.

⁴⁹ L. COSENTINO, D. PREVITALI, *Modalità di gestione del credito deteriorato e sviluppo del mercato NPL in Italia*, in *Banche e banchieri*, 2016, n. 2, p. 156: «[...] comprensione del mercato per valutare una potenziale dismissione (in particolare: numero e dimensione degli acquirenti, liquidità, preferenze in termini di tipologia di attività e processi di compravendita, prezzi medi riscontrati in operazioni comparabili).» .

mediante l'*outsourcing* ad un *Servicer*, oppure la loro cessione, attuabile vendendo in "blocco" i crediti deteriorati a operatori specializzati o mediante la costituzione di operazioni di cartolarizzazione.

2.4 Il mantenimento in bilancio dei crediti deteriorati

Le soluzioni adottabili da una banca che prevedono il mantenimento in bilancio dei crediti anomali sono diverse e, rispetto alla cessione, presentano <<[...] il chiaro beneficio di avere gli strumenti per governare il rapporto con il debitore (in via diretta o per mezzo di istruzioni impartite a terzi)>>⁵⁰, pur richiedendo specifiche risorse economiche e umane per essere messe in atto. Il principale vantaggio della gestione interna o del ricorso all'*outsourcing* risiede nella capacità di recuperare sul credito anomalo un ammontare sicuramente maggiore rispetto a quello ottenibile con la cessione degli NPLs sul mercato⁵¹.

La banca può decidere di gestire internamente tutte le attività inerenti il processo di recupero dei crediti deteriorati, anche attraverso la delega a strutture create ad *hoc* (cosiddetto *Servicing interno*), giuridicamente separate⁵². Nel secondo caso, la divisione interna⁵³, essendo orientata esclusivamente alla massimizzazione delle somme recuperate, senza preoccuparsi della relazione con la cliente⁵⁴, molto spesso ottiene *performance* migliori, rendendo il processo di recupero più efficace. Le unità della banca, dotate di specifiche risorse e procedure, al fine di rientrare delle somme erogate al debitore, dovranno decidere, sulla base delle caratteristiche di ogni singolo credito appartenente al portafoglio degli NPLs, se intraprendere o meno delle procedure legali nei confronti del cliente. Poiché queste azioni segnano la fine del rapporto di clientela, molto spesso l'intermediario preferisce tentare preventivamente altre soluzioni, qualora ritenga che la difficoltà del cliente sia solo temporanea, ad esempio pattuendo un percorso di rientro dall'esposizione, richiedendo

⁵⁰ P. BONGINI, M. L. DI BATTISTA, L. GASPARINI, L. NIERI, *loc. cit.*

⁵¹ L. COSENTINO, D. PREVITALI, *loc. cit.*

⁵² A. MALINCONICO, *op. cit.*, p. 74.

⁵³ Sono un esempio la *Capital Light Bank* di Intesa Sanpaolo e la *Non-Core Division* di Unicredit.

⁵⁴ L. COSENTINO, D. PREVITALI, *op. cit.*, p. 157.

ulteriori garanzie, o promuovendo un intervento di ristrutturazione finanziaria attraverso piani e *budget* strategici⁵⁵. Sicuramente, il vantaggio per una banca che segue internamente le esposizioni deteriorate iscritte in bilancio, o quantomeno le posizioni più complesse e rilevanti, è quello di poter definire la propria strategia di recupero sulla base delle politiche creditizie stanziare, e di metterla in atto in totale autonomia sotto il profilo gestionale e organizzativo.

Nel caso in cui, però, una banca non abbia le risorse tecnologiche e umane per organizzare al suo interno un processo di recupero dei crediti *non performing*, poiché genererebbe costi fissi non sostenibili e porterebbe a *performance* non ottimali, dovrebbe considerare l'ipotesi di esternalizzare la gestione degli NPLs a un intermediario specializzato detto *Servicer*, che provveda al loro recupero. In questo modo, le strutture interne non genereranno costi fissi non gestibili dalla banca, bensì dei costi variabili, il cui ammontare dipende dalle fasi del processo di recupero e da quale percentuale dell'intero portafoglio la banca decide di far gestire in *outsourcing*⁵⁶. Oltre a consentire una riduzione dei costi operativi di gestione, l'affidamento a terzi permette generalmente di ottenere migliori *performance* di recupero⁵⁷ a fronte del maggior grado di specializzazione dei *Servicers* con riferimento alle diverse categorie di credito, i quali vanno quindi selezionati in base alle caratteristiche di ciascun portafoglio NPL. Dall'altro lato però, è necessario che la banca si doti di ottimi strumenti di monitoraggio sulla gestione delle posizioni deteriorate⁵⁸, per assicurarsi che gli operatori lavorino seguendo le direttive, gli obiettivi prestabiliti e le linee guida relative alle strategie di recupero da attuare. In Italia, dove per anni si è osservato un numero davvero limitato di *special servicers*, ad oggi si registra un incremento significativo di nuovi operatori attivi in questo ambito, anche se comunque l'*outsourcing* rimane una strategia residuale, poco utilizzata dalle banche italiane.

⁵⁵ R. BOTTIGLIA, P. A. CUCURACHI, S. DELL'ATTI, P. FERRARI, R. RUOZI, in *Economia della banca*, a cura di R. Ruozi, Milano, 2015, pp. 183-184.

⁵⁶ A. MALINCONICO, *loc. cit.*

⁵⁷ Con il vantaggio di non sovraccaricare le strutture operative interne, soprattutto nel caso di intermediari di piccole dimensioni.

⁵⁸ P. BONGINI, M. L. DI BATTISTA, L. GASPARINI, L. NIERI, *op. cit.*, p. 48.

2.5 Operazioni di cessione del credito deteriorato sul mercato

Ad oggi in Italia, data l'elevata incidenza delle poste *non performing* nei bilanci delle banche italiane, si sta assistendo ad una crescita, seppur graduale, delle operazioni volte alla cessione dei crediti deteriorati⁵⁹. Come si ha già avuto modo di sottolineare, la causa della storica sterilità del mercato degli NPLs è da riscontrare nell'enorme divario tra il valore di iscrizione in bilancio dei crediti deteriorati da parte delle banche e il prezzo offerto dagli investitori, i quali richiedono un tasso di rendimento estremamente elevato. Da ciò deriva l'attuale *mismatching* tra domanda e offerta, e la conseguente formazione di prezzi di scambio estremamente bassi e gravosi per le banche. La cessione dei *non performing loans* provoca dunque un grande onere in capo alle banche, a fronte dell'impatto negativo in conto economico al momento della rilevazione della minusvalenza provocata dalla cessione. Tra l'altro, se questa minusvalenza provoca una perdita in conto economico, potrebbero esservi ripercussioni sulla capacità della banca di rispettare i requisiti patrimoniali richiesti a fini di Vigilanza⁶⁰.

Gli interventi effettuati o in corso di elaborazione da parte della Banca d'Italia, della Banca Centrale Europea e del Governo Italiano stanno favorendo la riduzione di questo divario e, contestualmente alla riduzione del *bid-ask spread*⁶¹, si sta assistendo all'avvio dello scambio nel mercato secondario dei crediti anomali.

Al contempo, la cessione sul mercato degli NPLs permette alle banche di ottenere molti benefici, lontani da quelli ricavabili mettendo in atto delle strategie gestionali che presuppongono il mantenimento degli *asset* problematici in bilancio. Innanzitutto, cedendo le esposizioni anomale agli investitori, la banca può risparmiare gli ingenti investimenti necessari per riorganizzare i suoi processi interni, specializzare il personale e implementare le risorse legali, al fine di gestire internamente gli NPLs in *non-core units*. In

⁵⁹ M. DOMENEGOTTI, *NPLs: disciplina, oneri e rischi delle operazioni di cessione del credito*, in *Riv. dir. banc.*, 2016, n. 5, p. 1.

⁶⁰ P. BONGINI, M. L. DI BATTISTA, L. GASPARINI, L. NIERI, *op. cit.*, p. 50.

⁶¹ C. F. MAGGI, *NPLs secured in Italia: profili e problematiche valutative dei soggetti specializzati nell'acquisto mirato e nella gestione giudiziale*, in *Riv. dir. banc.*, 2016, n. 3, p. 2.

secondo luogo, mediante la cessione, seppur a prezzi tendenzialmente bassi, l'intermediario riceve liquidità⁶², da utilizzare per l'erogazione di nuovo credito all'economia, la quale, attuando politiche creditizie prudenziali a controparti meritevoli, produrrà flussi di ricavi per la banca. Non solo: dal punto di vista patrimoniale, eliminando dal bilancio i crediti problematici, il valore degli attivi ponderati per il rischio si ridurrà, con la stretta conseguenza che l'intermediario, essendo meno rischioso, dovrà accantonare un minor ammontare di patrimonio.

2.5.1 Art. 58 T.U.B. : la cessione "in blocco"

Le banche e gli intermediari finanziari ricorrono sempre più di frequente alla tipologia di cessione prevista dall'art. 58 t.u.b., cosiddetta "in blocco"⁶³, per vendere sul mercato secondario i loro *non performing loans*.

La cessione dei crediti è disciplinata, nel diritto comune, dall'art. 1260 c.c. che la definisce come il trasferimento, a titolo oneroso o a titolo gratuito, da parte del creditore del proprio diritto di credito, senza necessità di consenso da parte del debitore ceduto⁶⁴. Al momento della cessione, sulla base del principio consensualistico, avviene il trasferimento del diritto dal cedente al cessionario, ma questo risulta efficace, secondo l'art. 1264 c.c., nei confronti del debitore ceduto, «solo dal momento in cui è stata notificata a questo o è stata da questo

⁶² C. F. MAGGI, *op. cit.*, p. 4.

⁶³ Per un approfondimento sul tema si veda M. PERRINO, *Art. 58. Cessione di rapporti giuridici*, *Commento di M. Perrino*, in *Commento al Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni*, Tomo I, a cura di C. COSTA, Torino, 2013, pp. 659 ss.; V. TROIANO, *Art. 58, Cessione di rapporti giuridici a banche*, in *Disciplina delle banche e degli intermediari finanziari. Commento al d. legisl. N. 385 del 1993, testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*, a cura di F. CAPRIGLIONE, Padova, 1995, pp. 170 ss.

⁶⁴ F. GALGANO, *Diritto privato*¹⁵, Padova, 2012, p. 415; sul tema G. FINAZZI, *La cessione del credito*, in *Trattato delle Obbligazioni IV. La circolazione del credito*, a cura di R. ALESSI e V. MANNINO, Padova, 2008.; si veda anche P. PERLINGIERI, *Della cessione dei crediti. Art. 1260-1267*, in *Commentario del Codice Civile, Libro IV delle Obbligazioni*, a cura di A. SCIALOJA e G. BRANCA, Bologna, 1982.

accettata» la cessione⁶⁵. L'art. 58 t.u.b., al secondo comma, in deroga al diritto comune, prevede che la banca cessionaria dia notizia della cessione iscrivendola nel registro delle imprese e con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale⁶⁶, sottolineando, al quarto comma, come questi adempimenti pubblicitari producano nei confronti dei debitori ceduti gli stessi effetti dell'art. 1264 c.c. sopra descritti⁶⁷. Inoltre, con l'evidente obiettivo di rendere più agevole la realizzazione delle operazioni di cessione di credito in blocco⁶⁸, al terzo comma dell'art. 58 si introduce un'ulteriore deroga al diritto comune, in questo caso all'art. 2843⁶⁹, rimuovendo il bisogno di formalità o annotazioni affinché «*i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, [...] nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione*» conservino la loro validità.

Il legislatore, al primo comma, ha conferito alla Banca d'Italia, il compito di emanare disposizioni⁷⁰ in merito alla cessione alle banche di “beni e rapporti giuridici individuabili in blocco”⁷¹, con potere autorizzativo in caso di “operazioni di maggiore rilevanza”. La Circolare n. 229 “Istruzioni di vigilanza

⁶⁵ F. GALGANO, *Diritto civile e commerciale* 4, Padova, 2004, p.129; si veda anche A. ASTONE, *Il trasferimento del credito. Artt. 1260-1267*, in *Il Codice Civile. Commentario*, a cura di F. D. BUSNELLI e P. SCHLESINGER, Milano, 2014.

⁶⁶ Si veda la Circolare n. 229 “Istruzioni di vigilanza per le banche”, Titolo III, Capitolo 5, Sezione II “Disciplina delle operazioni”, par. 1: «*La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, nel rendere nota la cessione, deve indicare gli elementi distintivi che consentano l'individuazione dell'oggetto della cessione, quindi del complesso dei rapporti giuridici da trasferire; la data di efficacia della medesima e, ove necessario, le modalità (luoghi, orari, ecc.) attraverso le quali ogni soggetto interessato può acquisire informazioni sulla propria situazione.*».

⁶⁷ Sul tema si veda P. LAMBRINI, *Commento Art. 1260*, in *Commentario del Codice Civile, Delle Obbligazioni*, a cura di V. CUFFARO, Milano, 2013, pp. 727 ss.

⁶⁸ F. FALASCONI, *Lo speciale meccanismo pubblicitario delle Cessioni in blocco*, in *Diritto Civile e Commerciale*, 18 giugno 2009, in <http://www.diritto.it/docs/27900-lo-speciale-mechanismo-pubblicitario-delle-cessioni-in-blocco>

⁶⁹ «*La trasmissione o il vincolo dell'ipoteca per cessione [...], del credito medesimo si deve annotare in margine all'iscrizione dell'ipoteca [c.c. 2679, n. 4]. La trasmissione o il vincolo dell'ipoteca non ha effetto finché l'annotazione non sia stata eseguita.*».

⁷⁰ Si veda L. ANSELMINI, C. L. APPIO, *Articolo 58. Cessione di rapporti giuridici*, in *Commento al d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385. Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*, a cura di F. BELLINI, G. CONTENTO, A. PATRONI GRIFFI, M. PONZIO, V. SANTORO, Bologna, 2007, pp. 866 ss.

⁷¹ L'art. 58 t.u.b. accomuna tre casi: la cessione di aziende, di rami di azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco.

per le banche” invita le banche a valutare con attenzione la convenienza economica dell’operazione di cessione, nonché la qualità dei rapporti giuridici che intende acquistare, sottolineando che la responsabilità circa la congruità del prezzo di cessione ricade sui competenti organi aziendali⁷². La Banca d’Italia, valutata la situazione tecnica ed organizzativa della banca cessionaria, nonché l’eventuale impatto della cessione sull’assetto concorrenziale⁷³, ha inoltre potere autorizzativo sulle operazioni di cui all’art. 58 co. 1 t.u.b., quando <la somma delle attività e delle passività oggetto della cessione supera il 10% del patrimonio di vigilanza della banca cessionaria.>⁷⁴. La banca cessionaria deve richiedere l’autorizzazione descrivendo l’oggetto della cessione e gli obiettivi a cui è finalizzata, sottolineando gli effetti dell’operazione sulle regole prudenziali con riferimento alla concentrazione dei rischi e ai requisiti patrimoniali.

2.5.1.1 Una proposta europea: sterilizzazione dell’effetto delle cessioni nella stima della LGD

Nonostante la cessione sul mercato dei *non performing loans* sia considerata la modalità più rapida ed efficace per ridurre l’elevata incidenza dei crediti deteriorati iscritti nei bilanci bancari, questa risulta essere al contempo la strada più insidiosa da percorrere, per il suo forte impatto sui *ratio* patrimoniali delle banche. Nel biennio 2014-2015 i tassi medi di recupero sulle sofferenze si sono registrati in forte calo rispetto agli anni precedenti, dal 43% al 35%, proprio a fronte dell’aumento delle esposizioni anomale cedute in blocco dagli intermediari ad un prezzo in media pari al 23% del valore originario del credito⁷⁵.

Le banche di maggiori dimensioni, che utilizzano i Modelli Interni Avanzati per calcolare i requisiti patrimoniali (*Advanced Internal Rating Based*,

⁷² Circolare 229, Titolo III, Capitolo 5 “Cessione di rapporti giuridici a banche”, Sezione I “Disposizioni di carattere generale”, par. 1.

⁷³ La Banca d’Italia si pronuncia entro 60 giorni dalla richiesta di autorizzazione da parte della banca cessionaria.

⁷⁴ Circolare 229, Titolo III, Capitolo 5, Sezione II “Disciplina delle operazioni”, par. 2.

⁷⁵ A. OLIVIERI, *Vendita Npl: sterilizzazione a tempo*, ne *Il Sole 24ore*, 29 gennaio 2017.

AIRB⁷⁶) e che quindi stimano internamente tutti i parametri del rischio di credito, risultano maggiormente gravati dalle minusvalenze da cessione rispetto alle banche che utilizzano il Metodo Standardizzato. Questo perché la cessione in perdita degli NPLs ha un effetto distorsivo sulle serie storiche alla base del calcolo della *loss given default*, che consiste nell'incidenza della perdita che la banca si aspetta di subire su un credito verso un debitore insolvente e dipende, non solo dall'ammontare del credito che viene recuperato, ma anche dai costi e dal tempo del recupero⁷⁷, che provoca un'erosione di maggior impatto dei coefficienti di ponderazione. Nello specifico, per una banca che adotta il Metodo Standardizzato, la vendita degli NPLs, da un lato, va ad impattare sul conto economico poiché *<<will reduce profits, or cause a loss>>* ma, allo stesso tempo, la cessione di poste deteriorate va a ridurre l'attivo ponderato per il rischio della banca (RWAs), il quale *<<would increase the bank's capital ratios>>*. Al contrario, per gli intermediari che adottano i Modelli Interni Avanzati, se sotto il profilo economico non si registrano particolari differenze, a livello patrimoniale si assiste ad una riduzione dei *capital ratios*, derivante dal fatto che *<<[...] a sale at low values causes a higher loss than a standard in-house work off. Since the sale-related losses routinely enter the dataset used to estimate the LGD, a sale at low values will increase the LGD. This will increase the RWA for performing assets, reducing the capital ratios. In addition, the increase in the LGD will lead to an increase of the expected loss amounts for both the defaulted exposures that are not sold and the performing exposures), which must be either covered by further provisions or deducted from the common equity tier1 (CET1).⁷⁸>>*. Considerando che, in Europa, la metà dell'ammontare complessivo di *non performing loans* fa capo a banche che utilizzano i modelli avanzati nell'ambito della propria gestione, risultano

⁷⁶ Per approfondimenti si veda G. CAROSIO, S. LAVIOLA in *Modelli per la gestione del rischio di credito. I "ratings" interni*, a cura di Banca d'Italia, Roma, 2000.

⁷⁷ M. BIASIN, S. COSMA, M. ORIANI, *La banca. Istituzione e impresa*, Torino, 2013, p. 372.

⁷⁸ M. GANGERI, M. LANOTTE, G. DELLA CORTE, G. RINNA, *Why exceptional NPLs sales should not affect the estimated LGDs of A-IRB banks*, Note di stabilità finanziaria e vigilanza n. 6, Banca d'Italia, Gennaio 2017, p. 4.

necessarie nuove proposte da parte dei regolari al fine di incentivare la vendita degli attivi deteriorati, grave problema per il sistema bancario ed economico.

«Nelle condizioni attuali, dove l'ammontare di NPLs rappresenta una grande minaccia per la stabilità finanziaria complessiva, dovrebbero prevalere delle considerazioni di tipo macroprudenziali [...]»⁷⁹, che giustificerebbero l'adozione di un approccio differente rispetto al passato, data l'eccezionalità che caratterizza ad oggi le vendite degli Npl. Anche se le decisioni definitive saranno note solo tra qualche mese⁸⁰, lo *Stakeholder Group* dell'Autorità Bancaria Europea sembra aver appoggiato la proposta del Governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco⁸¹, secondo il quale «[...] un contributo importante potrebbe provenire dall'adozione di una misura regolamentare che elimini, o attenui, i disincentivi alla cessione in blocco dei prestiti deteriorati per le banche che adottano i modelli interni di tipo avanzato per la valutazione del rischio di credito.»⁸². Di fatto, per ovviare ai problemi esposti, si attuerebbe una sterilizzazione totale (*full sterilization*) degli impatti delle cessioni degli *assets* problematici sulla stima della LGD, per un determinato periodo di tempo (ad esempio per 2 o 3 anni), o in alternativa una "*LGD adjustment*", utilizzando cioè delle perdite "ridotte" da cessione, oppure considerando la loro inclusione "ritardata" (*phasing-in*) per la stima della LGD⁸³.

Nonostante la cessione in blocco, dato il *pricing gap* che caratterizza lo scambio degli NPLs in Italia, riduca il tasso di recupero medio degli attivi ottenibile dalle banche, e impatti sul loro bilancio penalizzandole rispetto a coloro che decidono di gestire internamente le poste, la velocità e l'efficacia di questa strategia ha spinto il regolatore a sollecitare le banche alla vendita dei loro crediti anomali. La proposta dell'EBA è finalizzata a incoraggiare la cessione da parte degli intermediari di grandi dimensioni, che detengono un

⁷⁹ P. ANGELINI, *Una proposta per agevolare la riduzione dello stock di NPLs*, intervento al convegno "I non-performing loans tra politiche di vigilanza e mercato", Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 2 febbraio 2017.

⁸⁰ Per entrare poi in vigore dal 2021.

⁸¹ L. DAVI, *Npl, l'Eba apre alle proposte di Bankitalia*, *Il Sole 24ore*, 15 febbraio 2017

⁸² I. VISCO, *Intervento del Governatore della Banca d'Italia*, 23° Congresso Assiom Forex, Modena, 28 gennaio 2017, p. 6.

⁸³ M. GANGERI, M. LANOTTE, G. DELLA CORTE, G. RINNA, *op. cit.*, p. 8.

ammontare di NPLs che incide particolarmente sul totale, per garantire la stabilità complessiva e raggiungere obiettivi macroprudenziali, equiparando il trattamento contabile delle banche, a prescindere dal fatto che utilizzino il Metodo Standard o i Modelli Avanzati per la determinazione dei requisiti patrimoniali.

2.5.2 La cartolarizzazione dei crediti disciplinata dalla legge 130/1999

Tra le soluzioni tecniche alle quali una banca può ricorrere per gestire i propri *non performing loans* al fine di recuperare velocemente il suo equilibrio economico, finanziario e patrimoniale, che non prevedono il mantenimento in bilancio delle poste, rientra la cartolarizzazione dei crediti anomali⁸⁴. Da un lato, la banca cedente può ottenere dall'operazione tutta una serie di vantaggi, come ad esempio il trasferimento del rischio di credito e di recupero, l'entrata di nuove risorse finanziarie contestualmente al risparmio delle spese gestionali e legali, nonché del personale prima impiegato nella gestione e nel recupero degli NPLs⁸⁵. Dall'altro lato, in generale questa strategia risulta percorribile solo dalle banche di grandi dimensioni, per gli elevati costi fissi che caratterizzano la sua realizzazione, anche se si potrebbe ipotizzare la costituzione da parte di due o più banche locali di un'unica *special purpose vehicle* alla quale cedere i propri attivi anomali, con la successiva divisione tra gli intermediari, in base alla quota di ciascuno, del ricavato dell'emissione delle *asset backed securities* sul mercato⁸⁶.

In Italia si dovette attendere la fine degli anni Novanta perché venisse disciplinata la pratica della *securitisation*, nata negli Stati Uniti verso la metà degli anni Settanta, quando venne promulgata la legge 30 aprile 1999 n. 130⁸⁷. Fino ad allora, la disciplina civilistica e fiscale italiana, nello specifico la l. n. 52 del 1992 e il Testo Unico in materia di cessione di crediti a banche, avevano reso

⁸⁴ M. DAMILANO, *La securitisation dei crediti*, Torino, 2000, pp. 124-125

⁸⁵ C. PORZIO, *Osservatorio sull'innovazione finanziaria 1999 : scenari, mercati, strumenti e implicazioni gestionali per gli intermediari*, a cura di L. Anderloni, I. Basile e P. Schwizer, Roma, 1999, p. 449.

⁸⁶ C. RICCI, C. MESSINA, *L'innovazione finanziaria*, Torino, 1992, p. 100.

⁸⁷ Sul tema si veda P. FERRO-LUZZI (a cura di), *La cartolarizzazione. Commento alla legge n. 130/99*, Milano, 2005.

alquanto svantaggiosa la realizzazione dell'operazione, la quale, ritenuta poco conveniente dagli operatori, non era molto utilizzata nel nostro Paese. L'entrata in vigore della l. 130/99 diede un forte impulso allo sviluppo delle cartolarizzazioni, a fronte dei numerosi vantaggi che ha introdotto. Innanzitutto, prevedendo che l'oggetto delle operazioni dovessero essere in generale dei "crediti peculiari", senza specificare la solvibilità del creditore, introducendo un trattamento di favore nell'ipotesi in cui il debitore ceduto fosse fallito e delle agevolazioni fiscali nel caso di minusvalenza da cessione, la legge ha favorito la cessione mediante cartolarizzazione dei *non performing loans* da parte delle banche italiane. In secondo luogo, sono state introdotte una serie di deroghe al diritto comune per rendere meno rigido e complesso l'iter di creazione dell'operazione: non si applica ad esempio il limite richiesto all'art. 2410 c.c. alla cartolarizzazione tramite società veicolo, per cui l'importo dei titoli emessi non deve essere necessariamente inferiore al capitale sociale dell'emittente; alla *special purpose vehicle* non è richiesta la capitalizzazione minima prevista dall'art. 106 t.u.b.; come anche non si applica in questo caso il divieto (di cui all'art. 11 t.u.b.) alla raccolta del risparmio per i soggetti diversi dalle banche. Infine, la legge ha previsto un trattamento fiscale favorevole per le *asset backed securities*, tassate con l'imposta sostitutiva pari al 12,5% al pari delle emissioni obbligazionarie delle S.p.A. quotate⁸⁸.

Soffermandosi in dettaglio sull'operazione, la cartolarizzazione tradizionale⁸⁹ consiste nella cessione di un *pool* di crediti da parte di un'istituzione cedente, nella fattispecie di un intermediario creditizio bancario (detto *originator*⁹⁰) ad una società veicolo creata *ad hoc* (la *special purpose vehicle*),

⁸⁸ M. MARIANI, *Impresa, banche e rischio di credito. Tecniche innovative nella gestione dei non performing*, Milano, 2006, pp. 58-65.

⁸⁹ A. NAPOLITANO, *Il credito bancario a sofferenza: dall'utopia di Luigi Luzzati agli accordi di Basilea 2*, Napoli, 2009, p. 129: «Intendendosi per tali unicamente le operazioni di cartolarizzazione con effettiva cessione dei crediti, e non già le altre forme di cartolarizzazione c.d. "sintetiche", ove la banca originator della transazione trasferisce il rischio di credito su un determinato portafoglio di attività mediante la stipula, con controparti diverse, di più contratti derivati su crediti, nei quali assume la posizione di protection buyer.».

⁹⁰ E. BOLOGNESI, *La gestione dei crediti deteriorati: un confronto tra cessione e cartolarizzazione del portafoglio*, in *Bancaria*, 2017, n. 2, p. 45: «[...]nel rispetto del

la quale finanzia l'acquisto emettendo sul mercato dei capitali strumenti a reddito fisso (le *asset backed securities*). Il capitale e le cedole provenienti dagli attivi ceduti, che devono essere in grado di produrre flussi di cassa quanto più periodici per garantire il rimborso e la remunerazione, costituiscono i pagamenti agli investitori che hanno sottoscritto i titoli. Affinché l'intermediario possa beneficiare dei vantaggi a livello di *ratios* patrimoniali derivanti dalla cessione dei *non performing loans*, è necessario che si perfezioni in maniera definitiva l'uscita del credito anomalo dal patrimonio, che avviene solo con la sua cessione *pro soluto* e l'eliminazione dal bilancio della banca cedente di ogni rischio economico connesso. Senza entrare nel dettaglio, risulta interessante sottolineare come nelle strutture più articolate si possa prevedere la partecipazione di altre figure all'operazione: un *servicer* che raccolga e trasferisca i flussi di cassa generati dal debito ceduto al veicolo, con ulteriore funzione di garanzia; delle agenzie di *rating* che attribuiscono ad ogni titolo rappresentativo dell'*asset* ceduto un giudizio relativo al loro rischio di credito; un *trustee* che rappresenti e agisca in nome degli investitori e un *arranger* che definisca e organizzi l'operazione. Infine, con l'obiettivo di migliorare il *rating* attribuito ai titoli, questi possono essere assistiti da varie forme di garanzia, che possono essere prestate dall'*originator* stesso (cosiddetta garanzia interna) o da altri intermediari finanziari (definita garanzia esterna). Un esempio tipico di garanzia interna consiste nell'emissione di più *tranche* di titoli, caratterizzate da *rating* e profili di rischio-rendimento diversi tra loro, che differiscono per il grado di priorità nel pagamento (la cosiddetta *seniority*)⁹¹.

Cartolarizzando i propri crediti deteriorati, la banca ne trasferisce la proprietà alla società veicolo, ottenendo il miglioramento della propria rischiosità e la liberazione del patrimonio a copertura delle poste *non performing*, destinabile a nuove attività creditizie, fonti di nuovi flussi di reddito⁹². Al

regolamento 575/2013 (noto come Crr), l'Originator è tenuto a trattenere una percentuale minima del portafoglio ceduto allo Spv pari al 5%.>>.

⁹¹ F. BATTAGLIA, *Quale futuro per la cartolarizzazione dopo la crisi finanziaria?*, Milano, 2014, pp. 17-22.

⁹² M. MARIANI, *op. cit.*, p. 63: «La motivazione principale del cedente consiste nell'eliminazione dal bilancio di posizioni problematiche che impegnano la struttura (spese

contempo, bisogna tenere in considerazione che, dal punto di vista normativo, i *risk-weights* per le cartolarizzazioni imposti da Basilea III sono stati redatti nella fase più acuta della crisi finanziaria e di conseguenza risultano eccessivamente “punitivi” per le cartolarizzazioni di crediti⁹³. Risulta dunque cruciale la scelta delle attività da cedere, e ancora una volta, il prezzo di cessione. Con riferimento al primo aspetto⁹⁴, tendenzialmente la scelta dell’intermediario ricade sui mutui ipotecari di difficile esigibilità⁹⁵, i quali generano flussi di cassa tendenzialmente più prevedibili, anche a fronte della garanzia reale a copertura dell’*asset*.

Come subito vedremo, un recente intervento del Governo Italiano, che costituisce un notevole passo avanti per la risoluzione del problema dei *non performing loans*, potrà portare ad un maggior utilizzo della cartolarizzazione per la cessione dei crediti deteriorati da parte delle banche, dati i potenziali vantaggi dello strumento sia per gli intermediari che per gli investitori.

2.5.2.1 L’adozione di un sistema di garanzia statale sulla cartolarizzazione dei crediti in sofferenza (GACS)

Il legislatore italiano nel corso del 2016 è intervenuto a più riprese per risolvere il problema dei crediti deteriorati, con l’emanazione della legge n. 119 che ha reso più celere il recupero dei crediti bancari (v. *supra*, par. 2.2.2), e con l’introduzione del d.l. 14 febbraio 2016 n. 18 (il “Decreto”), convertito con

legali, spese per il personale e altri oneri di gestione della posizione), dequalificano l’immagine aziendale, peggiorano il coefficiente di solvibilità. Il miglioramento della qualità dell’attivo in seguito alla cartolarizzazione delle posizioni immobilizzate può tra l’altro determinare l’attribuzione di un rating più elevato [..].>>.

⁹³ G. ZADRA, *La securitisation per finanziare la ripresa*, intervento al Seminario “L’industria bancaria verso gli anni 2020: rigenerazione manageriale”, Università Cattolica del Sacro Cuore, Perugia, 22 marzo 2014, p. 15: definisce la nuova regolamentazione come <<[..] troppo orientata verso un’eccessiva semplificazione del meccanismo della cartolarizzazione, scoraggiando la ri-cartolarizzazione e diminuendo quindi significativamente la possibilità di fare structuring.>>.

⁹⁴ Per un approfondimento sul tema si veda C. PORZIO, *Securitization e crediti in sofferenza. Problemi gestionali, contabili e normativi nella recente esperienza italiana*, Roma, 2001, p. 109 ss.

⁹⁵ Di fatto, nell’operazione di cartolarizzazione di crediti anomali risulta cruciale il ruolo del *servicer*, occupato nella limitazione dei danni in caso di inadempimento del debitore, al quale spesso si affianca il SAF *provider* che, nelle situazioni più critiche, apporta liquidità all’operazione, come affermato da M. MARIANI, *loc. cit.*

modificazioni dalla l. 8 aprile 2016 n. 49, che ha previsto il rilascio di una garanzia statale in assistenza ad un sistema di cartolarizzazione dei *non performing loans*.

Il Decreto ha introdotto la “garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze” (cosiddetta GACS⁹⁶), la quale può essere concessa dal Ministro dell’Economia e delle Finanze nell’ambito delle operazioni di cartolarizzazione, introdotte dall’art. 1 della l. 130/1999, con sottostanti crediti peculiari classificati nella categoria delle sofferenze concessi dalle banche aventi sede legale in Italia e dagli intermediari finanziari di cui all’art. 106 T.U.B.

A differenza della legge che nel 1999 disciplinò in Italia per la prima volta la cartolarizzazione, che lasciò largo spazio alla prassi, andando a disciplinare sono gli elementi essenziali, il legislatore con il d.l. del 2016 ha deciso di specificare ogni singolo dettaglio della struttura dell’operazione e della garanzia connessa. L’operazione di cartolarizzazione deve infatti prevedere l’acquisto dei *non performing loans*, ad un prezzo non superiore al loro valore netto di bilancio⁹⁷, da parte di una società veicolo (cd. *special purpose vehicle*), la quale emette sul mercato dei capitali titoli *asset-backed* per finanziare l’acquisto. Gli incassi derivanti dai titoli e le somme recuperate dai crediti deteriorati sono destinate, da un lato, al soddisfacimento dei diritti degli investitori e, dall’altro lato, al pagamento dei costi dell’operazione di cartolarizzazione. Il Decreto prevede che la società veicolo emetta almeno due classi di titoli, che si caratterizzano per la diversa priorità nei pagamenti: i titoli *senior*, i quali interessi vengono pagati con priorità assoluta rispetto alle altre emissioni, e i titoli *junior*, i quali diritti a ricevere il rimborso del capitale e degli interessi è subordinato al completo rimborso delle altre classi. È possibile, inoltre, prevedere una o più classi di titoli *mezzanine*, che incassano gli interessi solo subordinatamente al pagamento di quest’ultimi alla classe *senior* ma prima del pagamento a questa *tranche* del capitale. La GACS può essere concessa dal

⁹⁶ La GACS è una garanzia incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta.

⁹⁷ All’ art. 4 del d.l. n 18 del 14 febbraio 2016 si legge che «*i crediti oggetto di cessione sono trasferiti alla società cessionaria per un importo non superiore al loro valore contabile netto alla data della cessione (valore lordo al netto delle rettifiche)*».

MEF⁹⁸ a beneficio dei detentori dei soli titoli *senior*, che devono tra l'altro essere dotati di un *rating* pari o superiore dell'*investment grade* assegnato da una agenzia indipendente e accertata dalla BCE⁹⁹, a fronte di un'istanza documentata presentata dalla banca cedente¹⁰⁰. L'art. 8 del Decreto stabilisce che l'efficacia della garanzia statale è subordinata innanzitutto alla sua onerosità, e che «essa diviene efficace solo quando la banca cedente abbia trasferito a titolo oneroso almeno il 50% più uno dei titoli junior e, in ogni caso, un ammontare dei titoli junior e, ove emessi, dei titoli mezzanine[...]» che permetta la *derecognition* degli *asset* dell'operazione. Per quanto riguarda il tema dell'onerosità della garanzia concessa dallo Stato, fonte di un lungo dibattito tra il Governo Italiano e la Commissione Europea, il legislatore ha ritenuto che si dovesse fare riferimento «al prezzo dei *credit default swap* riferiti ai singoli emittenti italiani che abbiano un grado di giudizio pari a quello dei titoli garantiti.»¹⁰¹ in modo tale che lo Schema di garanzia rispetti le norme dettate dall'Unione Europea in tema di aiuti di stato¹⁰². Per quanto riguarda i termini e le modalità di richiesta della garanzia da parte dei detentori dei titoli *senior* (di concerto tra loro e tramite il rappresentante degli obbligazionisti), quest'ultimi hanno il diritto di inviare la richiesta, dell'importo scaduto non rimborsato, alla società veicolo, trascorsi sessanta giorni dalla scadenza del termine per l'adempimento. Se la SPV non provvede a rimborsare gli investitori, trascorsi trenta giorni e non oltre sei mesi dal ricevimento della richiesta, i detentori dei titoli possono richiedere che

⁹⁸ Il MEF può concedere la garanzia statale per un periodo di 18 mesi dall'entrata in vigore del Decreto, con la possibilità di estendere la durata per ulteriori 18 mesi.

⁹⁹ Cosiddetta ECAI (*External Credit Assessment Institution*).

¹⁰⁰ C. FISCALE, *GACS (Garanzia Cartolarizzazione Sofferenze) - Lo Schema di garanzia statale italiano per i titoli senior emessi nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione di NPLs*, in *Riv. dir. banc.*, 2016, n. 3, pp. 1-3.

¹⁰¹ C. A. GIUSTI, *NPLs: dal gambling degli investitori al fair play della GACS*, in *Riv. dir. banc.*, 2016, n. 11, p. 5.

¹⁰² Scrive a riguardo del prezzo di trasferimento A. CANEPA, in *Dai salvataggi bancari ai crediti deteriorati: la complessa applicazione degli aiuti di stato fra flessibilità e rigidità*, in *Rivista Trimestrale di Diritto dell'economia*, 2016, n. 3, p. 273: «Solo se esso corrisponde a quello di mercato, al quale farebbe riferimento un investitore privato, la soluzione può essere considerata in linea con le regole sugli aiuti.».

intervenga la GACS, con il versamento degli importi dovuti da parte del MEF entro trenta giorni dalla richiesta¹⁰³.

Alcuni limiti che sono emersi a pochi mesi dall'entrata in vigore della nuova disciplina riguardano innanzitutto i destinatari di quest'ultima. Potranno accedere ad un'operazione di cartolarizzazione con annessa GACS solo le banche e gli intermediari finanziari di cui all'art. 106 T.U.B., quando ad oggi operano nel settore della finanza strutturata italiana molti altri operatori, che sarebbe auspicabile venissero inclusi tra i beneficiari della garanzia statale. In secondo luogo, con riferimento al prezzo di cessione dei crediti, risultano problematici, non essendo previsto dal decreto alcun limite in merito, quei casi in cui la banca abbia svalutato a zero i suoi NPLs, dato che questi debbono essere venduti al loro valore netto di bilancio. Emergono alcuni dubbi tra l'altro circa la priorità dei pagamenti nel caso siano stati emessi dalla società veicolo anche titoli *mezzanine*, poiché l'art. 7 sembrerebbe prevedere che il rimborso della quota capitale ai detentori dei titoli *senior* fosse postergata al pagamento degli interessi alla *tranche mezzanine*. Infine, nonostante il Decreto preveda che la garanzia possa essere escussa "dal detentore", le precisazioni relative alle tempistiche e alle modalità della richiesta alla SPV sottolineano come quest'ultima debba essere effettuata "tramite il rappresentante degli obbligazionisti", presupponendo che tale decisione debba essere condivisa da tutti i detentori e dal RON, e non in autonomia da ogni singolo investitore¹⁰⁴.

Nonostante gli interrogativi esposti, che ad oggi rimangono ancora aperti, l'emanazione del Decreto che ha introdotto la GACS rimane senza dubbio un passo in avanti da parte del Governo, che sta iniziando a rispondere al problema dei *non performing loans* con interventi decisamente più concreti, finalizzati ad incentivare lo smaltimento dei crediti deteriorati sul mercato secondario, a prezzi meno penalizzanti per gli intermediari. Quanto prima le banche italiane elimineranno dai loro bilanci i numerosi *asset* anomali, tanto prima potrà riattivarsi l'erogazione di nuovo credito all'economia reale, con un

¹⁰³ C. FISCALE, *op. cit.*, p. 5.

¹⁰⁴ C. FISCALE, *op. cit.*, pp. 7-9.

contestuale infondersi di nuova fiducia da parte dei soggetti economici nel settore bancario, finalmente più sano, redditizio, focalizzato sul *core business* piuttosto che sulla gestione del deteriorato, che provocano tra l'altro accantonamenti di capitale troppo ingenti a copertura dell'elevata rischiosità insita nel portafoglio crediti.

2.5.2.2 Il ruolo del Fondo Atlante

Al fine di favorire ulteriormente lo sviluppo del mercato dei *non performing loans*, il *Regulator*, nell'aprile del 2016, è intervenuto con un'operazione "di sistema" strettamente complementare alla garanzia pubblica sulla cartolarizzazione delle sofferenze, costituendo il fondo d'investimento Atlante. Il Fondo, istituito e gestito dalla *Quaestio Capital Management Sgr Spa* e interamente¹⁰⁵ sottoscritto da investitori istituzionali¹⁰⁶, è nato con l'obiettivo di investire nell'aumento di capitale di banche in difficoltà, per poi iniziare a sottoscrivere le tranche *junior* e *mezzanine* del portafoglio di crediti deteriorati oggetto di cartolarizzazione¹⁰⁷. Il Regolamento prevede infatti che, per il 70 per cento, il Fondo investa in azioni emesse da intermediari finanziari ai quali la Vigilanza abbia richiesto un aumento di capitale e che risultino esposte a rischio di *bail-in* se questa operazione non andasse in porto, e per il 30 per cento in strumenti finanziari emessi da una società veicolo per l'acquisto dei *non performing loans* delle banche italiane¹⁰⁸.

Il fondo Atlante, con riferimento al secondo *business*, opera in *partnership* con altri operatori, non sostituendosi alle società specializzate che si occupano di *servicing*, selezionando i veicoli che ritiene più validi dal punto di vista del potenziale rendimento. Lo scopo dell'investimento vuole essere quello di smaltire il più velocemente possibile la massa di crediti deteriorati iscritti nei

¹⁰⁵ Il fondo Atlante è un fondo chiuso che al momento della sua costituzione doveva essere dotato di un patrimonio pari ad un minimo di quattro miliardi e un massimo di sei miliardi.

¹⁰⁶ Principalmente da assicurazioni, banche, fondazioni bancarie.

¹⁰⁷ E. BOLOGNESI, *op. cit.*, pp. 42-43.

¹⁰⁸ M. L. DI BATTISTA, L. NIERI, *Il fondo Atlante: un piccolo passo per la soluzione al problema dei crediti deteriorati (e non solo)*, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 2016, p. 41, in http://www.assbb.it/contenuti/news/files/OM2_2016.pdf

bilanci bancari, sviluppando un mercato secondario più efficiente dove gli NPLs vengono scambiati con un *bid-ask spread* il più contenuto possibile. Per fare ciò, il Fondo sottoscrive le tranche *junior* e *mezzanine* delle cartolarizzazioni dei *distressed loans*, difficilmente considerate dagli investitori per il loro elevato rischio¹⁰⁹, ad un prezzo *target* pari al 32 per cento del *Gross Book Value* del portafoglio¹¹⁰, ottenendo un rendimento pari al 6 per cento annuo rispetto all'elevato 12 per cento richiesto dagli investitori specializzati.

Secondo il Ministro Pier Carlo Padoan, il Fondo Atlante «funzionerà come una rete di sicurezza per le banche italiane» e le risorse messe a disposizione dalle istituzioni che lo finanzieranno «serviranno ad attivare quelle *junior* tranche delle sofferenze cartolarizzate che *ex ante* non appaiono appetibili e permetterà al mercato di andare a rivolgersi alle *senior* tranche»¹¹¹. Sicuramente, l'azione del legislatore permetterà di ridurre le tensioni che hanno caratterizzato il sistema bancario dopo la crisi finanziaria del 2007, favorendo per il prossimo futuro il ritorno alla stabilità¹¹² dei singoli intermediari finanziari, con effetti positivi sul sistema economico italiano nel suo complesso.

¹⁰⁹ M. L. DI BATTISTA, L. NIERI, *op. cit.*, pp. 44-47.

¹¹⁰ E. BOLOGNESI, *op. cit.*, p. 43.

¹¹¹ R. BOCCIARELLI, *Padoan: da Atlante effetto-leva da 50 miliardi*, ne *Il Sole 24ore*, 15 aprile 2015, p. 2.

¹¹² A. BANFI, *Recenti interventi a sostegno dell'attività delle banche italiane: il parere degli operatori*, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 2016, p. 53, in http://www.assbb.it/contenuti/news/files/OM2_2016.pdf

CAPITOLO TERZO

L'AZIONE DI VIGILANZA SULLE NON PERFORMING EXPOSURES

SOMMARIO: 3.1 L'armonizzazione dei criteri di definizione di NPL a livello europeo - 3.1.1 Il 7° aggiornamento della Circolare n. 272/2008 di Banca d'Italia: il rinvio agli *Implementing Technical Standard* dell'EBA - 3.1.1.1 La definizione normativa di attività deteriorate - 3.1.1.2 La nuova classificazione del credito deteriorato - 3.1.2 Considerazioni conclusive - 3.2 Le aspettative della Vigilanza: "Linee Guida per le Banche sui crediti deteriorati" - 3.3 L'impatto della regolamentazione sui crediti *non performing* - 3.3.1 L'evoluzione storica degli Accordi: da Basilea 1 a Basilea 3 - 3.3.2 Verso Basilea 4: criticità e impatto delle nuove regole

3.1 L'armonizzazione dei criteri di definizione di NPL a livello europeo

L'ammontare di crediti deteriorati nei bilanci delle banche europee è influenzato da diversi fattori, tra i quali rivestono un ruolo cruciale quelli attinenti alla regolamentazione e alla supervisione bancaria¹, ad oggi armonizzati a livello europeo a fronte dell'Unione Bancaria.

Il nuovo contesto di supervisione europea, infatti, è stato armonizzato dal regolamento n. 575/2013 (*Capital Requirements Regulation*) e dalla direttiva 2013/36/UE (*Capital Requirements Directive IV*), nonché a livello tecnico dagli interventi dell'European Banking Authority (Eba)², che assicurano l'uniformità delle regole all'interno dei singoli Paesi dell'Unione Europea.

Tuttavia, prima dell'avvio del Meccanismo di Vigilanza Unico a novembre 2014 e dell'emanazione dei *Technical Standard* sulle *non performing exposures and forbearance* da parte dell'EBA, l'impianto regolamentare risultava estremamente eterogeneo, con notevoli differenze nazionali in tema di classificazione dei crediti.³ A seguito della crisi finanziaria che ha colpito l'Europa, il progressivo deterioramento della qualità del credito ha impattato notevolmente sulla

¹ E. BECCALLI, E. COLETTI, C. SIMONE, *NPLs delle banche europee: determinanti macroeconomiche e di impresa*, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 2015, p. 3, in http://centridiricerca.unicatt.it/lam-OM_26giu.pdf.

² M. COTUGNO, *Credito non performing e forborne exposure: Nuove regole e implicazioni gestionali*, in *Bancaria*, 2016, n. 6, p. 78.

³ E. BECCALLI, E. COLETTI, C. SIMONE, *op. cit.*, p. 4.

quantità delle esposizioni categorizzate come crediti deteriorati. Di conseguenza, è stato necessario accelerare il processo di emanazione di provvedimenti normativi a livello europeo⁴, che a fronte del recepimento da parte degli stati membri, favorisse la comparabilità in materia di posizioni *non performing*.

Il fulcro della normativa tecnica che è intervenuta sulla nozione di NPLs è stato il documento *Final draft Implementing Technical Standards on Supervisory reporting on forbearance and non-performing exposures*, emanato dall'Eba nel luglio 2014. La Commissione europea ha approvato gli Its sulle segnalazioni statistiche di vigilanza armonizzate, con il Regolamento di esecuzione UE 2015/227 del 9 gennaio 2015, che ha modificato il Regolamento di esecuzione UE n. 680/2014. La finalità dell'intervento dell'Eba è stata quella di « [...] rendere più efficace l'attività di supervisory e di aumentare la solidità del sistema bancario europeo.⁵» a fronte di una fase congiunturale negativa che dal 2007 ha interessato i sistemi finanziari con volumi raggiunti dal credito deteriorato realmente critici.

In Italia, gli Its dell'Eba sono stati recepiti dalla Banca d'Italia con il settimo aggiornamento⁶ della circolare n. 272 del luglio 2008 relativo alla "Matrice dei conti", il quale ha apportato grandi modifiche nella sezione "Qualità del credito". Le principali novità introdotte dall'aggiornamento sono state: la modifica della definizione di attività finanziarie deteriorate al fine di allinearla alla nozione di *Non-Performing Exposures*, la nascita di una nuova classificazione del credito deteriorato e l'introduzione dell'innovativa categoria delle "esposizioni oggetto di concessioni".

⁴ A. MALINCONICO, *La gestione dei crediti deteriorati: l'esigenza di una rifondazione e l'utilizzo di nuovi metodi e informazioni*, in *Bancaria*, 2015, n. 9, p. 76.

⁵ M. COTUGNO, *op. cit.*, p. 79.

⁶ Risalente al 20 gennaio 2015. Attualmente è in vigore il 9° aggiornamento del 20 dicembre 2016 della circolare n. 272.

3.1.1 Il 7° aggiornamento della Circolare n. 272 / 2008 di Banca d'Italia: il rinvio agli *Implementing Technical Standard* dell'EBA

3.1.1.1 La definizione normativa di attività deteriorate

Con il termine *Non Performing Loan* si identificano genericamente i « *crediti problematici e di difficile riscossione e recupero.*»⁷. Il secondo aggiornamento del 9 febbraio 2011 della circolare n. 272 di Banca d'Italia, alla sezione “Qualità del credito” non prevedeva però alcuna specifica definizione di attività finanziarie “deteriorate”⁸, introdotta solo con il settimo aggiornamento della circolare nel 2015 e tutt’ora in vigore nel nono aggiornamento.

Si definiscono oggi, infatti, attività finanziarie “deteriorate” « *le attività per cassa (finanziamenti e titoli di debito) e “fuori bilancio” (garanzie rilasciate, impegni irrevocabili e revocabili a erogare fondi, ecc.) verso debitori che ricadono nella categoria “Non-performing” come definita nel Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, e successive modificazioni e integrazioni (Implementing Technical Standards; di seguito ITS).* »⁹.

La circolare di Banca d’Italia si allinea alla nozione di *Non-Performing Exposures*, introdotta dalle norme tecniche, con un esplicito rimando al Regolamento di esecuzione UE 227 del 2015 dove nell’allegato V denominato “Segnalazione delle informazioni finanziarie”, nella seconda parte relativa alle “Istruzioni relative ai modelli”, al n. 145 si afferma che « [...] sono considerate esposizioni deteriorate quelle che soddisfino uno qualsiasi dei seguenti criteri:

- a) esposizioni rilevanti scadute da oltre 90 giorni;
- b) è considerato improbabile che il debitore adempia integralmente alle sue obbligazioni creditizie senza l’escussione delle garanzie, indipendentemente dall’esistenza di importi scaduti o dal numero di giorni di arretrato.».

Al n. 146 si aggiunge inoltre che « *La classificazione come esposizione*¹⁰ *deteriorata si applica nonostante la classificazione come esposizione in stato di default a*

⁷ A. MAZZA, G. MORRI, *Finanziamento immobiliare*, Milano, 2010, p. 328.

⁸ Le quali venivano classificate in quattro categorie alle quali si applicavano una serie di articolate definizioni.

⁹ Così la Circolare n. 272 del 30 luglio 2008, 9° aggiornamento, B.7.

¹⁰ Il Regolamento UE n. 227/2015 al punto 149 (Allegato V, parte seconda) afferma che le “esposizioni” comprendono tutti gli strumenti di debito (prestiti e

fini regolamentari conformemente all'articolo 178 del CRR o come esposizione che ha subito una riduzione di valore a fini contabili ai sensi della disciplina contabile applicabile.>>. Al punto successivo¹¹ si estende il concetto di esposizione deteriorata alle esposizioni in *default* e alle attività oggetto di *impairment*, allineando in questo modo le definizioni prudenziali, contabili e segnaletiche.

Come si evince dal rimando del regolamento UE 2015/227 (al punto 146 e 147) alla CRR e alla disciplina contabile, la difficoltà finanziaria di un soggetto è identificata dagli Its con gli stessi criteri utilizzati in sede di *Asset Quality Review*¹² : la definizione di *default* secondo l'articolo 178 del Regolamento UE n. 575/2013 e quella di *impaired loans* secondo lo IAS 39¹³. Per arrivare ad un quadro definitivo completo di attività finanziarie deteriorate, è necessario dunque analizzare in parallelo più nozioni inserite in normative differenti.

Per quanto riguarda il primo criterio, la CRR contempla la definizione di "esposizione in stato di *default*" all'art. 178 denominato "Default di un debitore" al paragrafo 1: << Si considera intervenuto un default in relazione a un particolare debitore allorché si verificano entrambi gli eventi sono indicati o uno di essi:

- a) *l'ente giudica improbabile che, senza ricorso ad azioni quale l'escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente alle sue obbligazioni creditizie verso l'ente stesso, la sua impresa madre o una delle sue filiazioni;*

anticipazioni e titoli di debito) e le esposizioni fuori bilancio (impegni all'erogazione di finanziamenti dati, garanzie finanziarie date, altri impegni dati).

¹¹ Regolamento UE n. 227/2015, art. 178, punto 147: <<Le esposizioni che sono considerate in stato di default conformemente all'articolo 178 del CRR e le esposizioni che hanno subito una riduzione di valore ai sensi della disciplina contabile applicabile sono sempre considerate esposizioni deteriorate. [...]>>.

¹² M. COTUGNO, *op. cit.*, pp. 81-82.

¹³ L'International Financial Standard ha emesso l' International Financial Reporting Standard n. 9 (IFRS 9) che sostituirà lo Ias 39 dal 2018. Si v. S. BENZI, P. PENZA, *I crediti deteriorati in Europa: un'analisi comparata di regole e prassi*, in *Bancaria*, 2013, IX, pp. 6-7: << Lo IAS 39 definisce come oggetto del deterioramento la singola attività finanziaria (nel caso dei prestiti, quindi, la singola transazione) e identifica una situazione di deterioramento quando ci sono oggettivi elementi per una perdita: le perdite devono essersi già verificate (ovvero <<incurred>>) anche se possono non aver trovato ancora una loro manifestazione (<<incurred but not reported>>). Sono invece escluse dall'attuale formulazione dello Ias39 le perdite attese (<<expected>>). >> che invece saranno incluse nella formulazione dell' IFRS 9.

b) *il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni su una obbligazione creditizia rilevante verso l'ente, la sua impresa madre o una delle sue filiazioni.*>> .

Con riferimento alla lett. a), al terzo paragrafo dell'art. 178 si elencano alcuni casi indicativi dell'"improbabile inadempimento" quali: l'inclusione del credito nella categoria delle sofferenze o degli incagli¹⁴, la rettifica di valore su crediti a fronte di uno scadimento del merito creditizio del debitore, la cessione del credito con la rilevazione di una perdita significativa, l'accordo oneroso di ristrutturazione del credito, la presentazione di istanza di fallimento (o procedura analoga) per il debitore, la richiesta da parte del debitore o la sua apposizione in stato di fallimento quando pregiudichi il rimborso dell'obbligazione.

La definizione segnaletica risulta perfettamente allineata con quella prudenziale, cioè vi è coincidenza tra i casi in cui il regolamento n. 2015/227 ritiene a fini segnaletici che una esposizione sia da considerare deteriorata, e quelli in cui la CRR in tema di vigilanza prudenziale considera che sia intervenuto il *default* della controparte. Si fa infatti riferimento, in entrambi i casi, all'improbabilità di adempimento dell'obbligazione del debitore senza l'escussione di eventuali garanzie, e il perdurare di uno scaduto da oltre 90 giorni.

Con riferimento al secondo criterio, la categorizzazione come *non-performing* si applica anche alle esposizioni che risultino *impaired* secondo i principi contabili applicabili¹⁵. Il principio contabile internazionale n. 39 "Strumenti finanziari: rilevazione e contabilizzazione" al paragrafo 59¹⁶ relativo alla "Riduzione di valore e irrecuperabilità di attività finanziarie" afferma che:

<< [...] L'obiettivo evidenza che un'attività finanziaria o un gruppo di attività ha subito una riduzione di valore include dati rilevabili che giungono all'attenzione del possessore dell'attività in merito ai seguenti eventi di perdita:

a) significative difficoltà finanziarie dell'emittente o debitore;

¹⁴ Ad oggi, la nozione di incagli (sia oggettivi che soggettivi) è abolita.

¹⁵ F. CALLEGARO, *I nuovi Implementing Technical Standard dell' EBA in materia di forbearance measure e forborne exposure*, in *Riv. dir. banc.*, 2014, n. 6, p. 3.

¹⁶ Documento BCE *Asset Quality Review, Phase 2 Manual*, marzo 2011, p. 110.

b) una violazione del contratto, quale un inadempimento o un mancato pagamento degli interessi o del capitale;

c) il finanziatore per ragioni economiche o legali relative alla difficoltà finanziaria del beneficiario, estende al beneficiario una concessione che il finanziatore non avrebbe altrimenti preso in considerazione;

d) sussiste la probabilità che il beneficiario dichiari bancarotta o altre procedure di ristrutturazione finanziaria;

e) la scomparsa di un mercato attivo di quell'attività finanziaria dovuta a difficoltà finanziarie; o

f) dati rilevabili che indichino l'esistenza di una diminuzione sensibile nei futuri flussi finanziari stimati per un gruppo di attività finanziarie sin dal momento della rilevazione iniziale di quelle attività, sebbene la diminuzione non può essere ancora identificata con le singole attività finanziarie nel gruppo, [...] >>.

Gli eventi di perdita elencati dallo Ias 39, che comportano una riduzione di valore dell'attività finanziaria e la sua conseguente classificazione come esposizione "deteriorata"¹⁷, sono comparabili a quelli previsti dall'art. 178 dalla CRR al primo e al terzo paragrafo e al n. 145 del Regolamento UE n. 227. Si fa riferimento infatti, ad esempio, alla difficoltà finanziaria del debitore, al mancato pagamento degli interessi o della quota capitale, alla dichiarazione di bancarotta e all'attivazione di procedure di ristrutturazione finanziaria¹⁸.

A fronte delle novità introdotte, in Italia, con il recepimento di Banca d'Italia, e in Europa si è giunti dunque ad un concetto omogeneo e condiviso di "attività deteriorate" a fini segnaletici, contabili e prudenziali. L'EBA, con la predisposizione degli *Implementing Technical Standards* ha svolto il suo ruolo, ossia quello di « [...] favorire la diffusione di regole e prassi uniformi ed omogenee in tema di credito deteriorato, con indubbi benefici [...]»¹⁹.

¹⁷ A fronte dell'applicazione dell'art. 178, n. 147 del Regolamento UE n. 227/2015.

¹⁸ S. BENZI, P. PENZA, *op. cit.*, p. 6, afferma che: « Lo Ias39, al paragrafo 58, identifica alcuni eventi di perdita che però, per loro natura, necessitano di essere dettagliati nel concreto e/o integrati all'interno delle risk polizie di ciascuna banca, lasciando ampi spazi di soggettività (e responsabilità al management. [...] La soggettività implicita nello Ias 39 apre lo spazio a divergenze di prassi tra i singoli istituti [...]».

¹⁹ M. GIANNANTONIO, *Dai crediti ristrutturati ai forborne loan: premesse, analisi, comparazione ed impatti professionali*, in *Rivista dei dottori commercialisti*, 2015, I, p. 101.

3.1.1.2 La nuova classificazione del credito deteriorato

Una chiara classificazione delle attività finanziarie deteriorate e del loro ammontare ha una notevole rilevanza affinché la Vigilanza, e in generale tutti gli *stakeholders* della banca possano valutare « [...] la capacità della banca di valutare efficacemente il merito creditizio dei prenditori dei fondi; il suo grado di stabilità, misurato dalla quota del patrimonio assorbita dall'ammontare delle sofferenze; la robustezza del suo conto economico, [...] »²⁰.

Per “crediti *non performing*” si intende un aggregato di tutti i cosiddetti crediti “problematici”, che tra loro si distinguono in base al grado di patologia sottesa²¹ e di conseguenza a fini segnaletici vengono classificati in categorie differenti.

La classificazione fornita dalla circolare n. 272 del luglio 2008, prima del suo settimo aggiornamento, prevedeva quattro possibili categorie di crediti problematici: le sofferenze, le partite incagliate, le esposizioni ristrutturate e le esposizioni scadute e/o sconfinanti²².

Un credito veniva classificato tra le sofferenze²³, l'area della patologia estrema dei prestiti, nel caso in cui il debitore fosse insolvente, ovvero versasse in una crisi economico-finanziaria irreversibile²⁴. La vigilanza definisce “sofferenza” « l'intera esposizione nei confronti di soggetti in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle previsioni di perdita e dall'esistenza di eventuali garanzie. »²⁵.

²⁰ C. CALANDRINI, E. CAVALIERI, G. GIORDANO, C. VACCA, *Il bilancio di esercizio degli enti creditizi*, Torino, 1993, p. 185.

²¹ M. MARIANI, *Impresa, banche e rischio di credito. Tecniche innovative nella gestione dei non performing*, Milano, 2006, p. 13.

²² S. BENZI, P. PENZA, *op. cit.*, p. 4, argomenta come tra queste, solo le esposizioni sconfinante venivano trattate “per transazione”, mentre sofferenze, incagli ed esposizioni ristrutturate venivano trattate “per controparte” (l'allocazione in questo caso riguarda tutte le esposizioni della controparte).

²³ In merito ad esempi di classificazione a sofferenza nell'ambito di particolari attività si veda A. CARRETTA, U. FILOTTO, F. FIORDELISI, *Informazione e governo di rischio di credito*, Milano, 2006, p.161-169

²⁴ G. GIORDANO, *La nuova matrice dei conti e l'analisi gestionale delle banche*, Roma, 1990, p. 33.

²⁵ A. RESTI, *Misurare e gestire il rischio di credito nelle banche*, Milano, 2001, p. 33.

La classificazione a sofferenza non è riferita alle singole partite di rischio del debitore ma all'esposizione complessiva di quest'ultimo²⁶.

Per partite incagliate si intendono le *<<esposizioni per cassa e fuori bilancio nei confronti di soggetti in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, che prevedibilmente possa essere rimossa in un congruo periodo di tempo. Si prescinde dall'esistenza di eventuali garanzie (personali o reali) poste a presidio delle esposizioni.>>*²⁷. La classificazione nella categoria degli incagli rappresentava una forma di anomalia che poteva comportare perdite a carico della banca, ma poiché connessa alla reversibilità della crisi economico-finanziaria del debitore, era da considerarsi meno grave rispetto a quella che affliggeva le sofferenze. Con il termine "obiettiva difficoltà" si faceva riferimento all'incapacità del debitore di adempiere all'obbligazione nei tempi stabiliti, difficoltà che quindi era già in essere e spesso veniva identificata con un ritardo nei pagamenti per un periodo superiore ai 90 giorni²⁸.

La circolare n. 272 del 30 luglio 2008 (2° aggiornamento) definisce le esposizioni ristrutturate come *<<le esposizioni per cassa e "fuori bilancio" (finanziamenti, titoli, derivati, etc.) per la quale una banca (o un pool di banche), a causa del deterioramento delle condizioni economico-finanziarie del debitore, acconsente a modifiche delle originarie condizioni contrattuali (ad esempio, riscadenzamento dei termini, riduzione del debito e/o degli interessi) che diano luogo a una perdita.>>*. I requisiti relativi al "deterioramento delle condizioni economico-finanziarie" e alla "perdita" si ritenevano soddisfatti quando l'esposizione fosse già classificata tra gli incagli o le esposizioni scadute e/o sconfinanti. Nel caso in cui il soggetto fosse stato classificato in sofferenza, le ristrutturazioni si presumevano realizzate con intento liquidatorio e quindi l'esposizione non rientrava nella categoria delle ristrutturate. Qualora infine il soggetto debitore fosse classificato *in bonis*, i due criteri venivano considerati soddisfatti solo nel caso in cui la ristrutturazione coinvolgesse un *pool* di banche.

²⁶ G. CUSIMANO, *Le statistiche creditizie in Italia. Validità e limiti*, Milano, 1992, p. 145.

²⁷ A. MAZZA, G. MORRI, *op. cit.*, p. 328.

²⁸ M. COTUGNO, *op. cit.*, p. 79.

Infine, sono considerate “esposizione scadute e/o sconfinanti”, tutte le esposizioni non classificate come sofferenze, incagli o esposizioni ristrutturate, che risultano scadute o sconfinanti da oltre 90 giorni al momento della segnalazione²⁹.

Con il settimo aggiornamento della circolare 272 del 20 gennaio 2016, è stata riformulata la classificazione originaria attraverso l’eliminazione della definizione di incagli e di partite ristrutturate, a fronte dell’introduzione della categoria delle inadempienze probabili (*unlikely to pay*) e delle esposizioni *forborne*, trasversali alle altre classificazioni. Rimangono sostanzialmente invariate, invece, le definizioni riguardanti la categoria delle sofferenze e delle esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate³⁰.

La classificazione nella categoria delle inadempienze probabili (“*unlikely to pay*”) è «[...] il risultato del giudizio della banca circa l’improbabilità che, senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente alle sue obbligazioni creditizie. Tale valutazione va operata in maniera indipendente dalla presenza di eventuali importi (o rate) scaduti e non pagati.»³¹.

Con l’espressione “giudizio della banca” si fa riferimento al fatto che questa sia sempre chiamata ad effettuare un valutazione, senza alcun automatismo³². È ricompresa in questa categoria qualsiasi esposizione, anche non scaduta, per la quale la banca ritenga che vi sia un rischio di inadempimento del debitore a fronte delle sue difficoltà finanziarie³³. Vanno inclusi inoltre i crediti vantati verso debitori che presentano domanda di

²⁹ A. MAZZA, G. MORRI, *op. cit.*, p. 329.

³⁰ A questo proposito, si veda M. COTUGNO, *op. cit.*, p. 80: «Le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate includono i crediti per cassa non classificati tra le inadempienze probabili e le sofferenze e devono esser segnalati per singolo debitore (*debtor approach*) per tutte le esposizioni, tranne che per quelle afferenti il portafoglio retail, per le quali si può optare per la segnalazione della singola linea scaduta/sconfinante (*transaction approach*). Per quanto riguarda le esposizioni non rientranti nel portafoglio retail, lo scaduto o lo sconfinamento deve avere carattere di continuità.».

³¹ Circolare n. 272 del 30 luglio 2008, 9° aggiornamento.

³² È stato rimosso anche l’incaglio oggettivo relativo alle esposizioni scadute da oltre 270 giorni.

³³ M. COTUGNO, *op. cit.*, p. 80.

concordato “in bianco”³⁴ disciplinata dall’ art. 161 della l. fall. e di concordato in continuità³⁵ previsto dall’art. 186-bis della l. fall., fino a quando non sia noto l’esito dell’istanza ³⁶. Nel secondo caso però, la circolare n. 272 di Banca d’Italia specifica che l’esposizione rientra nei crediti non deteriorati, qualora « [...] il concordato con continuità aziendale si realizzi attraverso la cessione dell’azienda in esercizio ovvero con il suo conferimento in una o più società non appartenenti al gruppo economico del debitore.».

La novità più rilevante apportata dalla normativa riguarda l’eliminazione delle partite ristrutturata e l’introduzione della categoria delle “esposizioni oggetto di concessioni” (*forborne*). L’EBA ha voluto trattare nel dettaglio i *forborne loan* per sanare due lacune: in primo luogo la mancanza di una disciplina uniforme e dettagliata che definisca i crediti *non performing* e *performing* quando vi siano in atto accordi di rimodulazione del debito, nonché in secondo luogo il grande utilizzo di concessioni nei confronti dei debitori che potrebbe celare situazioni di peggioramento del merito creditizio con conseguente ritardo nella rilevazione delle perdite da parte della banca³⁷. La

³⁴ A questo proposito, si veda L. GUGLIELMUCCI, *Diritto fallimentare* 6, Torino, 2014, p. 327: «[...] con il d.l. 22 giugno 2012, n. 83 convertito il l. n. 134/2012 si è adottata una soluzione radicale, consentendo la presentazione di una domanda di concordato con riserva di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo entro un termine fissato dal giudice compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni (c.d. concordato in bianco), [...] .» Per approfondire il tema, si veda anche A. ANGLANI (a cura di), *Fallimento e altre procedure concorsuali*, Milano, 2013, pp. 568-571.

³⁵ Si veda L. GUGLIELMUCCI, *op. cit.*, p. 325: « Con il d.l. n. 83/2012 convertito nella l. n. 134/2012 è stato introdotto l’art. 186 bis, che detta disposizioni particolari per il caso in cui il piano di concordato prevede la prosecuzione dell’attività d’impresa da parte del debitore o la cessione dell’azienda in esercizio ovvero il conferimento dell’azienda in esercizio in società anche di nuova costituzione. ». Per un approfondimento sul tema si veda A. ANGLANI (a cura di), *Fallimento e altre procedure concorsuali*, Milano, 2013, pp. 532-535.

³⁶ In Comunicazione 7 febbraio 2014, *Le novità in tema di concordato preventivo. Riflessi sulla classificazione per qualità del credito dei debitori*, Bollettino di Vigilanza n. 2, febbraio 2014 II.1, Sezione 2 “Provvedimenti di carattere generale delle autorità creditizie”, Banca d’Italia con riferimento alle leggi n. 134/2012, di conversione del decreto legge n. 83/2012 (c.d. “Decreto Sviluppo”), e n. 98/2013, di conversione del decreto legge n. 69/2013: « La nuova disciplina intende ampliare significativamente l’utilizzo del concordato preventivo come strumento volto a preservare il valore del soggetto debitore rispetto alla previgente impostazione che, nei fatti, comportava nella generalità dei casi la liquidazione degli attivi per il pagamento dei creditori. »

³⁷ M. GIANNANTONIO, *op. cit.*, p. 103.

circolare n. 272 di Banca d'Italia distingue tra "Esposizioni oggetto di concessioni deteriorate" e "Altre esposizioni oggetto di concessioni". Nel primo caso viene specificato che «Tali esposizioni rientrano, a seconda dei casi, tra le sofferenze, le inadempienze probabili oppure tra le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate e non formano una categoria a sé stante di attività deteriorate.». La concessione di una misura di *forbearance* è infatti un attributo informativo del credito, poiché, essendo elargita a favore sia di soggetti *non performing* che di soggetti *in bonis*, è trasversale alla classificazione dei crediti. Una misura di tolleranza è una concessione della banca ad un cliente in difficoltà finanziaria, sulle modifiche delle condizioni contrattuali originarie³⁸. Sono necessarie dunque due condizioni simultanee perché sussista una misura di *forbearance*: che il debitore sia in difficoltà finanziaria³⁹, e che vi sia una modifica di un contratto preesistente o un rifinanziamento di una esposizione a scadenza⁴⁰. Ovviamente nel caso di cliente *in bonis*, però, la sua difficoltà finanziaria deve presentare carattere di transitorietà perché l'esposizione rientri nella categoria dei crediti *forborne performing*⁴¹. La circolare n. 272 specifica inoltre che vanno classificati nella categoria delle esposizioni oggetto di concessioni deteriorate, i crediti verso debitori che hanno proposto il ricorso per concordato preventivo "in bianco" quando la domanda sia tramutata in "Accordo di ristrutturazione"

³⁸ M. COTUGNO, *op. cit.*, p. 80.

³⁹ Gli Its la definiscono "difficulties in meeting financial commitments".

⁴⁰ F. CALLEGARO, *op. cit.*, p. 8: «Una concessione ricorre nel caso di – alternativamente ovvero anche congiuntamente–: a) modificazione dei termini e condizioni del contratto originario, che il debitore non è in grado di rispettare a ragione del ricorrere di difficoltà finanziarie, in grado di assicurare una sufficiente capacità a servizio del debito, che non sarebbe stata concessa se questi non si fosse trovato in detta situazione; b) un rifinanziamento totale ovvero parziale di un debito problematico, che non sarebbe stato concesso se il cliente non si fosse trovato in difficoltà finanziaria.». ».

⁴¹ A tal proposito si veda M. GIANNANTONIO, *op. cit.*, p. 104: «Il sottoinsieme di crediti *forborne performing* comprende: a) tutte le esposizioni rimodulate, originariamente classificate come *performing*, alle quali sono state effettuate concessioni senza la rilevazione di una perdita mediante *discounting* dei flussi; b) tutte le esposizioni entrate in un regime di moratoria con scaduto inferiore ai 90 giorni e senza evidenze sottostanti una possibile valutazione soggettiva negativa; [...] . Nel perimetro dei crediti *forborne non performing* vi sono invece: a) tutte le esposizioni rimodulate, originariamente classificate come *performing* o *non performing*, alle quali sono state effettuate concessioni per difficoltà finanziarie e ci è stata la rilevazione di una perdita mediante *discounting* dei flussi; b) tutte le esposizioni entrate in un regime di moratoria con scaduto superiore ai 90 giorni e/o con evidenze sottostanti una possibile valutazione soggettiva negativa; c) i crediti ristrutturati.». ».

dei debiti⁴² (art. 182-*bis* della l. fall.) e nel caso di omologazione della domanda di concordato in continuità aziendale.

3.1.2 Considerazioni conclusive

È emerso come la banca, a seguito del nuovo quadro normativo, sia chiamata a svolgere una più attiva valutazione dei crediti al fine di classificarli all'interno delle nuove categorie. Le valutazioni e gli *iter* deliberativi richiesti dall'EBA, impongono infatti l'assunzione di precise responsabilità a capo della funzione creditizia della banca. Le logiche alla base delle valutazioni si rifaranno a criteri strettamente finanziari, sperimentati in sede di *Asset Quality Review* nel 2014.

La nuova regolamentazione permetterà di rappresentare con maggiore trasparenza e chiarezza la qualità del portafoglio crediti delle banche, con criteri uniformi, omogenei e condivisi in Europa. I benefici di tali norme andranno a vantaggio non solo dell'azione di vigilanza e di supervisione, ma anche di tutti gli *stakeholders* della banca⁴³, che potranno disporre di una visione reale del profilo di rischio delle banche.

3.2 Le aspettative della Vigilanza: "Linee Guida per le Banche sui crediti deteriorati"

È chiaro come un ampio livello di *non performing loans* si rifletta negativamente sui bilanci delle banche, compromettendo la loro profittabilità, e riducendo la loro capacità di concedere prestiti all'economia reale⁴⁴, con un impatto negativo a livello non solo micro ma anche macroeconomico.

Per questa ragione, il regolatore è intervenuto, nel corso dell'ultimo anno, al fine di introdurre negli ordinamenti giuridici degli strumenti idonei ad

⁴² In argomento v. G. FAUCEGLIA, N. ROCCO DI TORREPADULA, *Diritto dell'impresa in crisi*, Bologna, 2010, pp. 347-358.

⁴³ M. COTUGNO, *op. cit.*, p. 80.

⁴⁴ L. A. PONZIO, *Inquadramento della consultazione concernente le Linee Guida per le Banche sui crediti deteriorati avviata dalla Banca Centrale Europea*, in <http://www.diritto bancario.it/approfondimenti/npl/inquadramento-della-consultazione-concernente-le-linee-guida-le-banche-sui-crediti-deteriorati>

affrontare e superare il problema dei crediti deteriorati in Europa⁴⁵. Uno dei tanti interventi effettuati è stata l'elaborazione delle "Linee Guida⁴⁶ per le Banche sui crediti deteriorati" da parte del Meccanismo di Vigilanza Unico della Banca Centrale Europea. Lo strumento, non andando in alcun modo a sostituire le fonti giuridiche sovranazionali, si pone l'obiettivo di chiarire le aspettative della Vigilanza in tema di NPLs, con riferimento alla loro classificazione, misurazione e gestione⁴⁷. L'esigenza di partenza del SSM è stata, dunque, quella di dare un *framework* comune a tutte le banche, attraverso delle "best practices" in tema di gestione dei crediti deteriorati⁴⁸. In estrema sintesi, le linee guida «[...] raccomandano alle banche di adottare una gestione attiva di queste esposizioni, e agli intermediari con un'alta incidenza dei crediti deteriorati richiedono di elaborare adeguati piani di riduzione⁴⁹.» a fronte dei benefici che ciò apporterebbe al mercato degli NPLs e ai bilanci bancari.

Lo strumento, non vincolante⁵⁰, è rivolto a tutti gli enti significativi sottoposti alla vigilanza diretta della BCE, avendo riguardo al principio di proporzionalità e di rilevanza⁵¹. Il punto focale delle Linee Guida risiede nel fatto che le banche, attraverso una chiara e definita strategia, sono chiamate a formalizzare un livello di NPLs obiettivo, da ridurre «in a clear, credible and feasible manner for each relevant portfolio.⁵²». Il documento si compone di sette

⁴⁵ C. A. GIUSTI, *NPLs: dal gambling degli investitori al fair play della GACS*, in *Riv. dir. banc.*, 2016, n. 11, pp. 2 ss.

⁴⁶ Poste in consultazione dal 12 settembre al 15 novembre 2016.

⁴⁷ L. A. PONZIO, *op. cit.*, p. 1.

⁴⁸ A. SANTONI, *Le linee guida SSM per le banche in materia di gestione dei crediti deteriorati (NPLs)*, intervento al convegno "I non-performing loans tra politiche di vigilanza e mercato", Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 2 febbraio 2017.

⁴⁹ I. VISCO, *Intervento del Governatore della Banca d' Italia, 23° Congresso Assiom Forex*, Modena, 28 gennaio 2017, p. 5.

⁵⁰ Tuttavia, eventuali scostamenti devono essere motivati all'Autorità di Vigilanza. Le banche sono chiamate a far convergere rapidamente la prospettiva regolamentare e quella contabile. In caso di non conformità si applicano misure di vigilanza.

⁵¹ A. SANTONI, *op. loc. cit.*: « Nel momento in cui una banca ha un'incidenza di non performing inferiore alla media o comunque non rilevante, gli strumenti di strategia e di governance avranno meno impatto e il supervisore avrà una minore attenzione sull'applicazione di queste practice. ».

⁵² EUROPEAN CENTRAL BANK, *Draft guidance to banks on non-performing loans – NPL strategy*, Paragrafo 2.1, p. 7.

capitoli: *Introduction, NPL strategy, NPL governance and operations, Forbearance, NPL recognition, NPL impairment measurement and write-offs, Collateral valuation for immovable property.*

La definizione della strategia (tema trattato al secondo capitolo “*NPL strategy*”) è articolata in più fasi, la prima delle quali consiste nella valutazione da parte della banca dell’ambiente operativo (questa fase è descritta al paragrafo 2.2 delle Linee Guida intitolato “*Assessing the operating environment*”). Questo primo “*step*” consiste nel valutare: le “*internal capabilities*”⁵³ cioè i punti di forza e di debolezza della banca nella gestione dei crediti deteriorati; l’ambiente esterno⁵⁴ con riferimento alle condizioni macroeconomiche del Paese, alle attese del mercato, alle tendenze e alle dinamiche del mercato degli NPLs e alla sua maturità, alla normativa e al sistema di tassazione; e infine il piano di assorbimento di capitale⁵⁵ sostenibile, cioè le implicazioni a livello patrimoniale dell’ammontare di crediti deteriorati in portafoglio.⁵⁶

La seconda fase consiste nel “*Developing the NPL strategy*” cioè nell’individuare e inserire degli obiettivi quantitativi di riduzione dell’ammontare di *non performing loans* all’interno della strategia, associati a diverse opzioni strategiche⁵⁷. La banca deve stabilire dei chiari obiettivi di portafoglio, definendo dei livelli sostenibili nel lungo periodo, degli obiettivi quantitativi di medio (3 anni) e di breve (1 anno) periodo per la riduzione degli NPLs. Inoltre, è chiamata ad analizzare tutte le opzioni strategiche possibili, combinandole eventualmente tra loro, come ad esempio: il mantenimento delle posizioni in bilancio, affiancandole a misure di concessione (*forbearance*); la cessione dei portafogli; l’appropriazione delle garanzie reali e la messa in atto di azioni legali (anche attraverso procedure extragiudiziali)⁵⁸.

⁵³ EUROPEAN CENTRAL BANK, cit., Paragrafo 2.2.1, pp. 8-9.

⁵⁴ EUROPEAN CENTRAL BANK, cit., Paragrafo 2.2.2, pp. 9-10.

⁵⁵ EUROPEAN CENTRAL BANK, cit., Paragrafo 2.2.3, p. 10.

⁵⁶ L. A. PONZIO, *op. cit.*, p. 4.

⁵⁷ L. A. PONZIO, *op. cit.*, p. 5.

⁵⁸ EUROPEAN CENTRAL BANK, *Linee guida per le banche sui crediti deteriorati (NPL) Elementi principali*, settembre 2016, slide n. 5. Per approfondimenti si veda https://www.bankingsupervision.europa.eu/legalframework/publiccons/pdf/npl/npl_summary.it.pdf

Per definire una strategia la banca deve successivamente implementare “*the operational plan*”, fase trattata dal paragrafo 2.4 delle Linee Guida, dove si sottolinea l’importanza delle politiche e delle procedure (<<*suitable policies and procedures*>>), di una chiara catena del controllo (<<*clear ownership*>>) e di strutture di *governance* adeguate (<<*suitable governance structures*>>).

La quarta e ultima fase consiste nell’incorporare la strategia NPLs⁵⁹. Si richiede cioè al *Management* della banca di sviluppare un efficiente processo comunicativo interno nonché, di definire con chiarezza i ruoli, le rispettive responsabilità e i flussi di *reporting* necessari, con un sistema efficiente ed equilibrato di incentivazione e remunerazione. È richiesto inoltre che il *budget*, il *business plan*, il RAF, l’ICAAP e i *Recovery plan* siano allineati alla strategia ⁶⁰.

In accordo con le normative internazionali e domestiche europee, nel caso italiano con le Disposizioni di Vigilanza emanate dalla Banca d’Italia (si fa riferimento alla circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 e ai suoi successivi aggiornamenti), le Linee Guida disciplinano, al terzo capitolo (“*NPL governance and operations*”), il tema della *governance* e dell’assetto operativo nella gestione degli NPLs. Al fine di <<*fronteggiare le problematiche degli NPL in maniera efficiente e sostenibile*>> l’organo di amministrazione è chiamato ad approvare ogni anno la strategia e il piano operativo per la loro gestione, a monitorare che la strategia venga attuata, a definire chiari obiettivi gestionali e incentivi idonei per le attività che si occupano del recupero dei crediti deteriorati, a chiarire quali procedure di approvazione delle decisioni adottare in tema di recupero, ad assicurare sufficienti ed idonei controlli interni sui processi di gestione, e a controllare che la banca disponga di adeguate competenze in tema⁶¹. L’ autorità richiede inoltre che le banche istituiscano all’interno della struttura

⁵⁹ EUROPEAN CENTRAL BANK, *Draft guidance to banks on non-performing loans – NPL strategy*, cit., Paragrafo 2.5, pp. 14-16.

⁶⁰ L. A. PONZIO, *op. cit.*, p. 6.

⁶¹ EUROPEAN CENTRAL BANK, *Linee guida per le banche sui crediti deteriorati (NPL) Elementi principali*, cit., slide n. 7.

organizzativa le NPLs *Unit*⁶², separate rispetto alle unità preposte all'erogazione del credito, e dotate di adeguate competenze specialistiche sul tema, al fine di evitare conflitti d'interesse.

La Vigilanza ha approfondito inoltre in maniera puntuale il tema dei controlli interni sulla gestione del credito deteriorato al paragrafo intitolato "*Control framework*", nel quale si richiede alle banche di assegnare i ruoli in maniera chiara e documentata lungo tre linee di difesa⁶³. La prima riguarda il controllo dei meccanismi all'interno delle unità operative⁶⁴, che sono competenti e che gestiscono i rischi della banca nell'ambito della gestione dei crediti deteriorati (denominate NPL WUs). I responsabili dei controlli di prima linea sono i *manager* delle singole unità. La seconda linea di difesa, che deve lavorare in totale autonomia rispetto alle unità che si occupano di erogazione del credito ed anche alle NPL WUs⁶⁵, dovrebbe focalizzarsi su: la quantificazione e il monitoraggio dei rischi generati dai *non performing loans*, relazionati alla "*capital adequacy*" della banca; l'attività di revisione dell'operatività in tema di gestione degli NPL e delle performance, sia nel complesso generale sia nello specifico di determinati elementi e strutture; l'adeguatezza della qualità del processo gestionale del fenomeno con particolare attenzione all'attività di *reporting*, di previsione in tema di misure di *forbearance*, *provisioning*, di valutazione dei collaterali; la revisione della continua

⁶² Si richiede se possibile che le *Units* siano plurime e suddivise in base alla diversa fase del ciclo di vita degli NPLs. Per approfondimenti si rimanda al paragrafo 3.1.1 delle Linee Guida.

⁶³ Al paragrafo 3.4 delle Linee Guida, pp. 25-26, si legge: «*The control framework should involve all three lines of defence. The roles of the different functions involved need to be assigned and documented clearly to avoid gaps or overlaps. Key outcomes of second and third-line activities as well as defined mitigating actions and progress on those needs should be reported to the management body regularly.*».

⁶⁴ A. SANTONI, *op. loc. cit.*: «*Alle unità operative devono essere forniti tutti gli strumenti necessari per far fronte alle esigenze.*».

⁶⁵ A tal proposito si veda il paragrafo 3.4.2 delle Linee Guida, p. 26 : «*Second line of defence functions are established to ensure on a continuous basis that the first line of defence is operating as intended and usually comprises risk management, compliance and other quality assurance functions. To adequately perform their control tasks, second-line functions require a strong degree of independence from functions performing business activities, including the NPL WUs.*».

coerenza e dell'allineamento tra le politiche interne e le “*public guidance*”⁶⁶. Infine, la terza linea di difesa solitamente è formata dalla funzione di *internal audit*, caratterizzata da un'esperienza tecnica e specifica sul tema e dall'indipendenza rispetto all'attività di business. Essa svolge un controllo periodico sull' “*NPL framework*” (anche sulla prima e seconda linea di difesa), e nel determinare «*frequency, scope and scale of the controls* » la Vigilanza ritiene che si debba considerare un approccio proporzionale⁶⁷.

Il quarto capitolo delle Linee Guida si occupa nel dettaglio delle misure di concessione, nello specifico della loro sostenibilità e delle procedure per il loro riconoscimento⁶⁸. «*In uno scenario ideale, le misure di concessione dovrebbero essere lo strumento strategico fondamentale per far uscire i crediti dalla categoria dei non performing, e per non far entrare in quella categoria i crediti performing.*»⁶⁹ ». Talvolta le banche hanno però abusato di questo strumento, utilizzando le facilitazioni con il solo fine di postergare le azioni per la risoluzione dei problemi di deterioramento dei crediti, con conseguenti distorsioni nell'informativa di bilancio⁷⁰, motivo per il quale la Vigilanza ha deciso di trattarle in un capitolo specifico. Le *forbearance* sono distinte tra opzioni a lungo termine e a breve termine, le quali sono entrambe percorribili solo nel caso in cui la banca dimostri che il cliente possa permettersi la facilitazione. Nel primo caso le opzioni di concessione sono “sostenibili” se riguardano la totalità o la maggioranza dei ritardi di pagamento, e si prospetta una riduzione significativa dell'esposizione nel medio - lungo termine; e inoltre se la banca assicura che i controlli interni di valutazione della fattibilità dell'operazione siano stati implementati, nel caso fossero già state concesse in passato al cliente altre

⁶⁶ F. CALLEGARO, *Le novità delle Linee Guida BCE sulla gestione degli NPL. Analisi del documento di consultazione*, dicembre 2016, consultabile in http://www.dirittobancario.it/sites/default/files/allegati/callegaro_f_le_novita_delle_linee_guida_bce_sulla_gestione_degli_npl_analisi_del_documento_di_consultazione_2016.pdf.

⁶⁷ Per le banche con alta incidenza di NPLs si ritiene che la maggior parte dei controlli debba essere effettuata con cadenza almeno annuale.

⁶⁸ EUROPEAN CENTRAL BANK, ult. cit., slide n. 10.

⁶⁹ A. SANTONI, *op. loc. cit.*

⁷⁰ L. A. PONZIO, *op. cit.*, p. 8.

misure di concessione a lungo termine⁷¹. Le opzioni a breve termine affrontano invece delle difficoltà temporanee della clientela, di durata non superiore ai due anni. Si considerano “sostenibili” solo se realmente applicate temporaneamente, se il cliente dimostra la capacità di rimborsarle, e se in passato non è mai stata applicata tale concessione⁷². La Vigilanza chiarisce inoltre che le banche: prima di concedere una misura di concessione dovrebbero valutare attentamente la situazione finanziaria del cliente debitore (“*No forbearance without borrower affordability assessment*”); dovrebbero essere dotate di adeguate politiche e procedure di concessione standardizzate, e dovrebbero prendere le decisioni sulla base di un processo “ad albero” (“*Standardised forbearance products and decision trees*”); prima di concedere una *forbearance* dovrebbero confrontare questa soluzione con altre misure di recupero del credito deteriorato (“*Comparison with other NPL workout options*”); e infine dovrebbero monitorare ogni soluzione di concessione sulla base degli obiettivi di *performance* prefissati (“*Forbearance milestones and monitoring*”)⁷³.

Il quinto capitolo delle Linee Guida, intitolato “*NPL recognition*”, riguarda invece la corretta definizione e rilevazione dei *non performing loans*. La BCE incoraggia l’adozione di una definizione in linea con quella prudenziale e con quella richiamata dalle norme tecniche (*Implementing Technical Standards*) emanate dall’EBA (v. *supra*, par. 3.1). La Vigilanza ritiene inoltre che le banche debbano adottare delle chiare politiche interne che esplicitino i criteri di individuazione di un’esposizione scaduta; gli indicatori per la classificazione di un’esposizione tra le inadempienze probabili; e infine i criteri di individuazione, classificazione e rientro in bonis delle esposizioni oggetto di concessioni⁷⁴. Sono privilegiati, inoltre, i criteri interni, oggettivi e automatici.

Per quanto riguarda il sesto capitolo delle Linee Guida, esso si occupa delle politiche di accantonamento e di cancellazione degli NPLs. Le banche

⁷¹ F. CALLEGARO, *op. cit.*, p. 22.

⁷² L. A. PONZIO, *op. cit.*, p. 9.

⁷³ EUROPEAN CENTRAL BANK, *Draft guidance to banks on non-performing loans – NPL strategy*, cit., Paragrafo 4.3, pp. 43-44.

⁷⁴ EUROPEAN CENTRAL BANK, *Linee guida per le banche sui crediti deteriorati (NPL) Elementi principali*, cit., slide n. 11.

sottoposte al Meccanismo di Vigilanza Unico redigono ad oggi i loro bilanci rispettando il principio contabile IAS 39, che dal 1° gennaio 2018 verrà sostituito dall'IFRS 9. Le regole contabili disciplinano la valutazione e l'adozione dei presupposti per l'applicazione della svalutazione individuale e collettiva delle poste, nonché i parametri e i metodi per la stima delle perdite. La Vigilanza richiede alle banche di procedere alla formalizzazione di *Policy* dove vengano spiegati i criteri interni utilizzati per le scelte contabili appena richiamate, nel rispetto dei principi generali dettati dalle Linee Guida⁷⁵. Le prassi relative alle politiche di accantonamento sono definite suddividendo quest'ultime tra "*Individual estimation of provisions*" e "*Collective estimation of provisions*". Il documento sottolinea inoltre l'importanza, al paragrafo 6.7.2 intitolato "*Internal documentation*", di un'adeguata documentazione interna che può essere oggetto di supervisione da parte dell'Autorità. Al fine di verificare la coerenza degli *impairments*, vengono specificati gli ambiti della documentazione⁷⁶, nonché una serie di requisiti che i *database* dovrebbero avere: profondità e ampiezza, accuratezza, integrità, affidabilità e tempestività nella formulazione dei dati, consistenza e tracciabilità.

Le Linee Guida si concludono con un capitolo relativo alla valutazione delle garanzie immobiliari, tema di centrale importanza nella funzione

⁷⁵ L. A. PONZIO, *op. cit.*, p. 10.

⁷⁶ Si legge a tal proposito al paragrafo 6.7.2 delle Linee guida, "*Provisioning*", p. 82: <<Banks should maintain internal supporting documentation, which may be made available for review by the supervisory authority upon request. It should include:

- *the criteria used to identify loans subject to an individual assessment;*
- *rules applied when grouping exposures with similar credit risk characteristics, whether significant or not, including supporting evidence that the exposures have similar characteristics;*
- *detailed information regarding the inputs, calculations and outputs in support of each of the categories of assumptions made in relation to each group of loans;*
- *rationale applied to determine the considered assumptions in the impairment calculation;*
- *results of testing of the assumptions against actual loss experience;*
- *policies and procedures which set out how the bank sets, monitors and assesses the considered assumptions;*
- *findings and outcomes of collective allowances;*
- *supporting documentation for any factors considered that produce an impact on the historical loss data;*
- *detailed information on the experienced judgment applied to adjust observable data for a group of financial assets to reflect current circumstances.>>.*

creditizia delle banche dove l'ipoteca risulta essere la garanzia reale per eccellenza⁷⁷. Affinché le banche possano valutare in maniera corretta ed esaustiva le garanzie immobiliari, la BCE incoraggia ad implementare un processo di controllo interno indipendente, che valuti anche la nomina dei soggetti che vengono incaricati ad effettuare le perizie, le verifiche a campione e i test retrospettivi. A tal proposito invita ad avvalersi di un gruppo di soggetti indipendenti (interni o esterni) preposti alle perizie, che siano dotati di adeguate qualifiche e competenze. Le valutazioni delle garanzie reali sui crediti deteriorati dovrebbero essere aggiornati almeno annualmente, e dovrebbero fondarsi per quanto possibile sul valore di mercato. Le informazioni (ad esempio il valore, il valore attuale netto e gli accantonamenti per tipo di attività, o eventuali sconti di liquidità nel caso di incapacità di vendere l'immobile) sulle garanzie e sulle operazioni di cessione dovrebbero essere registrati periodicamente all'interno di efficienti banche dati⁷⁸.

*<< La Vigilanza non si aspetta che le Linee Guida possano da sole risolvere il problema dei crediti deteriorati delle banche europee, ma che queste possano forzare una disciplina all'interno delle banche, affinché certe "practice" vengano rispettate a fronte di adeguati sistemi di controllo, e che la pianificazione della gestione delle sofferenze sia condivisa e controllata dall'alto.>>⁷⁹. Più di dieci banche europee detengono ad oggi un livello di *non performing loans* superiore al 10% degli impieghi totali, sullo sfondo di un mercato secondario ancora decisamente "limitato". Mentre le banche risultano frenate nella cessione dello *stock* di crediti deteriorati che detengono in portafoglio, a fronte di prezzi di mercato estremamente bassi rispetto al valore di iscrizione in bilancio dei crediti, il regolatore spinge le banche ad aggredire il problema con concreti e documentati piani di gestione. Il messaggio della Banca Centrale Europa, mediante la pubblicazione delle Linee*

⁷⁷ Si veda R. BOTTIGLIA, P. A. CUCURACHI, S. DELL'ATTI, P. FERRARI, R. RUOZI, in *Economia della banca*, a cura di R. Ruozi, Milano, 2015, p. 217: *<< Circa le garanzie, i mutui sono assistiti di norma da ipoteca di primo grado sull'immobile oggetto dell'operazione. Altre forme di garanzia (per esempio fideiussioni di terzi) sono piuttosto rare, hanno comunque funzione integrativa dell'ipoteca [...]>>*.

⁷⁸ EUROPEAN CENTRAL BANK, ult. cit., slide n. 13.

⁷⁹ Questo il commento conclusivo dell'intervento di A. SANTONI, *op. loc. cit.*

Guida, è chiaro: le banche devono definire una chiara ed efficace strategia per lo smaltimento dei crediti problematici, ponendosi obiettivi raggiungibili nel breve e nel lungo termine. Gli istituti domestici stanno dunque elaborando l'“*Asset Strategy Template*”⁸⁰, richiesto dalla Vigilanza, dove vengono evidenziati gli impegni di “smaltimento” degli NPLs per i prossimi anni.

Su cosa pensino le banche dell'azione della Vigilanza, scrive un commento giornalistico che «*Gli istituti sarebbero anche d'accordo, in teoria. Se non fosse per il fatto che una mossa simile ha effetti pesanti non solo sui conti economici (fatto normale visto che la cessione avviene a prezzi inferiori a quelle a bilancio) ma anche sui ratio patrimoniali.*», concludendo che «*L'effetto finale è che da una parte le banche sono invitate a cedere crediti deteriorati, dall'altra sono bastonate sul capitale se lo fanno.*»⁸¹. I requisiti patrimoniali richiesti alle banche e l'evoluzione della normativa a riguardo, sarà tema centrale della discussione nel prossimo paragrafo.

3.3 L'impatto della regolamentazione sui crediti *non performing*

3.3.1 L'evoluzione storica degli Accordi: da Basilea 1 a Basilea 3

Il Comitato di Basilea è un organismo, con sede presso la Banca dei Regolamenti Internazionali di Basilea, formato dai rappresentanti delle autorità di vigilanza sulle banche dei Paesi europei più sviluppati dal punto di vista finanziario. Nonostante non siano vincolanti, di norma le regole elaborate dal Comitato sono recepite dalle direttive comunitarie come anche dagli ordinamenti dei Paesi che ne fanno parte⁸².

L' accordo di Basilea 3 ha infatti guidato la formulazione, nel 2013, del nuovo *framework* normativo europeo in tema di vigilanza e di requisiti prudenziali: la *Capital Requirement Directive IV* e il *Capital Requirement Regulation*. In Italia, la Banca d'Italia ha conciliato in un unico corpo normativo

⁸⁰ Il documento sarà seguito da un “*Operational Plan*” di carattere più operativo.

⁸¹ L. DAVI, *Piani Npl in Bce, poi il confronto con le banche*, ne *Il Sole 24ore*, 1 marzo 2017

⁸² R. COSTI, *L'ordinamento bancario* ⁵, Bologna, 2012, p. 581.

le nuove disposizioni con quelle precedentemente in vigore, nella Circolare n. 285/2013⁸³.

Ai nostri fini, si prenderanno in considerazione solo quelle regole introdotte dal Comitato di Basilea che hanno avuto un impatto, diretto o indiretto, sulla questione dei *non performing loans*. Come avremo modo di approfondire, infatti, andando a disciplinare i requisiti patrimoniali che le banche sono tenute a rispettare, in relazione ai rischi dei loro attivi in bilancio, le norme dettate dal Comitato toccano direttamente la tematica dei crediti deteriorati. Di fatto, il rischio di credito generato dall'attività di prestito⁸⁴, costituisce uno dei principali fattori di rischio per gli intermediari, che sono tenuti a fronteggiarlo. In estrema sintesi, tanto più i crediti iscritti in bilancio presentano rischio di *default*, e quindi sono classificati in una delle categorie previste per i *non performing loans*, tanto più le banche dovranno accantonare patrimonio a copertura del rischio. La valutazione del rischio di credito, la quantità e la qualità del capitale che gli intermediari sono chiamati ad accantonare, hanno subito forti cambiamenti a seguito del passaggio da Basilea 1 a Basilea 3, e sono ancora in corso di revisione da parte del regolatore.

Il corpus normativo "Basilea 3" nacque in risposta alla crisi del 2007-2008, affrontata dalle banche con livelli di capitale decisamente inadeguati in termini sia quantitativi che qualitativi. Sul fronte regolamentare, infatti, la normativa previgente si era concentrata più sulla crescita del settore bancario che sulla sua stabilità, con un impatto negativo sulla solidità dell'intero sistema finanziario. Di fatto, gli Accordi di Basilea 1, come anche poi gli Accordi di Basilea 2, hanno mostrato nel corso degli anni i loro limiti e di conseguenza la manutenzione

⁸³ L. A. LO PO', *I nuovi strumenti ibridi di capitale tra implicazioni regolamentari e questioni di diritto societario*, in *Riv. dir. banc.*, 2014, n. 6, p. 1.

⁸⁴ L'attività di prestito rappresenta il *core business* delle banche, essendo una delle due componenti dell'attività bancaria. Si veda A. URBANI, *L'attività delle banche*, a cura di A. URBANI, Padova, 2010, p. 12, riferendosi all'art. 10 t.u.b.: « [...] per il co. 1, l'attività bancaria consista nel«la raccolta di risparmio tra il pubblico e [nel]l'esercizio del credito». È dunque facile avvedersi da subito di come la nozione legislativa di attività bancaria si articoli di due componenti, la raccolta del risparmio da un lato e l'esercizio del credito dall'altro.».

delle regole prudenziali ha rappresentato nel tempo un'attività continuativa, tutt'altro che eccezionale⁸⁵ per il regolatore.

Il primo "Accordo sul capitale" del luglio 1988 venne sancito a fronte della graduale diminuzione del grado di patrimonializzazione del sistema bancario, che stava caratterizzando l'Europa degli anni Settanta, con il fine ultimo di omogeneizzare su scala internazionale i requisiti patrimoniali. Alle banche venne richiesto, per la prima volta, di rispettare un rapporto tra il "patrimonio di vigilanza" e le attività ponderate per il rischio, pari ad un minimo dell'8%. Il patrimonio di vigilanza era suddiviso tra il *Tier 1 capital*, formato principalmente dal capitale azionario versato, dalle riserve palesi, da alcuni fondi generali e da certi strumenti innovativi di capitale, cioè da quelle poste patrimoniali «[...] contraddistinte da un'elevata capacità di proteggere i terzi dagli effetti di eventuali perdite subite della banca. »; e il *Tier 2 capital*, formato invece dalle riserve occulte, dalle riserve da rivalutazione, dai fondi rischi, dagli strumenti ibridi e dai prestiti subordinati. Nel 1996 fu introdotto inoltre il *Tier 3 capital*, nel quale rientravano i debiti subordinati a breve termine che non rispettavano i requisiti di computabilità nella categoria "Tier 2", il quale però era utilizzabile solo ai fini del calcolo del requisito patrimoniale relativo al rischio di mercato (non al rischio di credito ed operativo)⁸⁶. Per quanto riguarda invece le attività bancarie, queste venivano ponderate in base al loro profilo di rischio, in modo tale da accantonare per ciascuna un commisurato ammontare di patrimonio. L'Accordo prevedeva quattro classi di ponderazione (0%, 20%, 50% e 100%), associate all'esposizione in base alla natura e all'area geografica di appartenenza della controparte. Nonostante le nuove regole abbiano contribuito al rafforzamento dei livelli di patrimonializzazione della maggior parte dei sistemi bancari dei paesi partecipanti al Comitato, il processo di innovazione finanziaria, la globalizzazione dei mercati finanziari e lo sviluppo

⁸⁵ A. RESTI, *Nuove regole su capitale e liquidità: spunti di riflessione e di ricerca*, in *Banca Impresa Società*, 2013, p. 227 ss.

⁸⁶ A. RESTI, A. SIRONI, *Rischio e valore nelle banche. Misura, regolamentazione, gestione*, Milano, 2008, pp. 661-669.

tecnologico hanno reso sempre più evidenti i limiti⁸⁷ dell'Accordo noto come Basilea 1. Innanzitutto, tenendo in considerazione una sola fonte di rischio, ossia quello di credito, a fronte del quale le banche erano tenute a calcolare i requisiti patrimoniali, esso ignorava una serie ben più ampia di rischi che le banche erano tenute a fronteggiare e che minacciavano la loro stabilità economico-finanziaria. In secondo luogo, la ponderazione delle attività bancarie non teneva in considerazione la rischiosità insita in ciascuna delle controparti, rifacendosi semplicemente alla natura e all'area geografica di appartenenza per associarle ad una delle quattro classi di ponderazione (all'interno delle quali convivevano inevitabilmente controparti caratterizzate da profili di rischio molto diversi). Infine, tra i *driver* di rischio non veniva tenuta in considerazione la scadenza dei prestiti, e neppure i possibili benefici derivanti dalla diversificazione del portafoglio⁸⁸. Di fatto, le banche che detenevano in portafoglio un numero maggiore di crediti deteriorati, erano per la prima volta chiamate ad accantonare più capitale a copertura del rischio di credito. Ciò nonostante, l'approccio estremamente basilare di ponderazione degli attivi introdotta da Basilea 1, non permetteva di distinguere tra le diverse rischiosità insite all'interno della macro categoria dei *non performing loans*, con conseguenti accantonamenti di capitale piuttosto indifferenziati.

Con l'obiettivo di « [...] rendere i requisiti patrimoniali più sensibili al grado di rischio e di eliminare le opacità sull'effettivo livello di solvibilità delle banche. ⁸⁹», nel giugno 2004 l'accordo venne modificato con la pubblicazione del documento "International Convergence of Capital Measurement and Capital Standard. A Revised Framework", noto come Basilea 2⁹⁰. La nuova normativa si articolava su tre

⁸⁷ A proposito delle conseguenze di questi limiti, G. DE LAURENTIS, *Il credito alle imprese dopo la crisi. Politiche e strumenti di dialogo banca-impresa: rating, analisi e previsione finanziaria*, Roma, 2011, p. 28: « [...] opacità dell'effettivo livello di solvibilità delle banche, distorsioni sui prezzi praticati e sulla disponibilità di credito ad alcuni segmenti di mercato, spinta ad aumentare il peso in portafoglio dei crediti verso le imprese di minore qualità, scarso stimolo allo sviluppo delle logiche e della strumentazione del Credit Risk Management.»

⁸⁸ F. CANNATA, *Il metodo dei rating interni*, a cura di F. CANNATA, Roma, 2009, pp. 46-49.

⁸⁹ A. ANTONUCCI, *Diritto delle banche* 5, Milano, 2012, p. 258.

⁹⁰ Sui benefici del nuovo schema per l'adeguatezza patrimoniale, A. ANTONUCCI, *op. cit.*, p. 259: «[...] rafforza gli incentivi verso una gestione bancaria

pilastri riguardanti i requisiti patrimoniali minimi, il processo di controllo prudenziale e infine la disciplina di mercato. Con riferimento al Primo Pilastro, fermo restando un coefficiente patrimoniale minimo dell'8%, le nuove regole facevano riferimento a tre tipologie di rischio⁹¹, tipiche dell'attività bancaria, da coprire: il rischio di credito, il rischio di mercato, ed altri rischi raggruppati sotto la dizione di "operativi"⁹². L'importante novità apportata dagli Accordi, riguardava la misurazione dei requisiti patrimoniali a copertura dei rischi: vennero infatti introdotti dei criteri di ponderazione basati sui *rating*⁹³, superando il coefficiente di ponderazione fisso per categoria di controparte introdotto da Basilea 1⁹⁴. Per la valutazione del rischio di credito, erano consentite due tipologie di approccio: il metodo *standard*, che consisteva nell'utilizzo di *rating* esterni forniti da istituzioni qualificate per la valutazione del credito, e l' *internal ratings-based approach*, con il quale le banche precedentemente validate⁹⁵ dalle autorità di vigilanza, potevano sviluppare *in-house* i *rating* da attribuire alle controparti. Quest'ultima metodologia poteva essere implementata in due versioni, sulla base di quali parametri di rischio⁹⁶ la banca fosse in grado di stimare internamente, con il c.d. *foundation approach* o con il più complesso *advanced approach*. Solo nel secondo caso l'intermediario procedeva alla stima *in-house* di tutti i parametri di rischio, mentre nella metodologia di base si utilizzavano stime interne solo per il calcolo della

prudente, coinvolge gli organi di vigilanza nella convalida della misurazione del rischio, amplia le possibilità di giudizio del mercato consentendo agli operatori un migliore accesso alle informazioni sui rischi del singolo intermediario. >>

⁹¹ Scrive sul punto R. MAINO, F. ZAINI, *Banche e corporate governance: un passaggio critico verso Basilea 3*, in *Bancaria*, 2011, n. 11, p. 67: « La condizione cambia con l'introduzione (ancora imperfetta e incompiuta) della nuova regolamentazione di Basilea 2. L'azienda può determinare il proprio capitale computando i Rwa in base a parametri sensibili al rischio. [...] il rischio è elemento determinante nelle scelte aziendali, al pari del rendimento.>>.

⁹² G. DE LAURENTIS, *op. cit.*, p. 28.

⁹³ Per approfondimenti sul tema si veda A. TROISI, *Manuale di diritto bancario e finanziario*, a cura di F. CAPRIGLIONE, Padova, 2015, p. 485 ss.

⁹⁴ A. NAPOLITANO, *Il credito bancario a sofferenza: dall'utopia di Luigi Luzzati agli accordi di Basilea II*, Napoli, 2009, pp. 133-136.

⁹⁵ Potranno fare ricorso ai *ratings* interni solo le banche che soddisfino un serie di requisiti organizzativi e quantitativi minimi.

⁹⁶ I parametri di rischio rilevanti da stimare per il calcolo dell'attivo ponderato sono: la probabilità di *default*, la *loss given default*, l'*exposure at default* e l'*effective maturity*.

probabilità di *default*, utilizzando invece i valori *standard* della Vigilanza per gli altri parametri⁹⁷. È chiaro come con la riforma nota come Basilea 2, il *trade-off* tra crescita e stabilità si fosse fortemente modificato, a netto vantaggio del primo obiettivo: alle banche risultava infatti conveniente investire in modelli interni di gestione del rischio, al fine di accrescere la leva ponderata per il rischio e di conseguenza la redditività del capitale e la disponibilità di erogazione di nuovo credito⁹⁸. Con la crisi del 2007-2008 sono emersi i punti deboli nel nuovo impianto regolamentare: le dotazioni di capitale sono risultate inadeguate e insufficienti a fronteggiare le perdite realizzate, costringendo le banche a mettere in atto importanti azioni di ricapitalizzazione⁹⁹. In estrema sintesi, i principali limiti del nuovo *corpus* normativo erano riconducibili al trattamento inadeguato del rischio di mercato, di liquidità e di controparte¹⁰⁰; all'inclusione di poste all'interno del patrimonio di vigilanza che non hanno dimostrato la capacità di far fronte agli effetti delle perdite subite delle banche; all'elevata volatilità dei requisiti patrimoniali nei momenti di recessione, con la conseguenza che le banche erano chiamate ad aumentare il capitale proprio nei momenti di crisi, con conseguente aggravio della loro situazione economico-finanziaria; e infine al fatto che la normativa ha tralasciato l'effetto di un elevato livello di correlazione tra i rischi¹⁰¹, tipico di un periodo di crisi, che non permette di ottenere tutti i benefici della diversificazione¹⁰². Ciò nonostante, l'impianto regolamentare di Basilea 2 con l'introduzione dei *rating*, ha fatto sì

⁹⁷ A. NAPOLITANO, *op. cit.*, pp. 137-141.

⁹⁸ A. RESTI, *op. cit.*, p. 228.

⁹⁹ G. LUSIGNANI, L. ZICCHINO, *Il rafforzamento patrimoniale delle banche: prime indicazioni sull'impatto delle nuove proposte di Basilea*, in *Banca Impresa Società*, 2010, p. 239.

¹⁰⁰ La crisi finanziaria è emersa proprio a fronte di queste tipologie di rischio, che Basilea 2 aveva sottostimato.

¹⁰¹ Sul punto F. MASERA, G. MAZZONI, *Basilea III. Il nuovo sistema di regole bancarie dopo la crisi*, Milano, 2012, p. 80: « Un'altra critica avanzata all'approccio utilizzato dal Comitato nel calcolo del rischio di credito è che non viene tenuto in considerazione l'effetto della correlazione tra le posizioni in portafoglio. Ovvero il capitale aggiuntivo richiesto a fronte di un singolo prestito non dipende dalla composizione del portafoglio crediti in cui si va ad inserire, il che implica non considerare i benefici della diversificazione o viceversa gli effetti della concentrazione. » .

¹⁰² P. PENZA, *Basilea 3 e gli impatti sulle banche: redditività, gestione del capitale e ruolo del Pillar 2*, in *Bancaria*, 2011, n. 11, p. 25.

che le banche, nel valutare con criteri più avanzati i crediti in bilancio, abbiano accantonato somme di capitale più bilanciate in relazione al rischio di credito del portafoglio. Le banche dunque che presentavano un'alta incidenza di crediti *non performing*, avranno sicuramente risentito del passaggio regolamentare da Basilea 1 a Basilea 2, con impatto sui *ratio* patrimoniali.

Dopo la crisi finanziaria, la necessità di superare i limiti del quadro regolamentare in vigore, ha spinto il Comitato nel dicembre 2010 a redigere la riforma nota come Basilea 3, orientata a riportare il sistema bancario verso la stabilità complessiva¹⁰³. Il nuovo Accordo ha come principali obiettivi quelli di rafforzare la dotazione patrimoniale delle banche attraverso un'adeguata quantificazione dei rischi, introdurre delle misure volte al contenimento degli effetti prociclici causati dalle regole di Basilea 2, e prevedere regole più stringenti sulla qualità del capitale¹⁰⁴. Nella continuità del quadro tecnico-concettuale di riferimento, le nuove regole hanno apportato significative novità in una pluralità di ambiti, dai requisiti patrimoniali al trattamento prudenziale del rischio di mercato e di controparte, dai requisiti di liquidità alla leva finanziaria. La nuova definizione di capitale, oltre ad essere utile da approfondire ai fini della trattazione, è sicuramente la novità più significativa introdotta da Basilea 3. «*L'insufficienza della quantità e della qualità del patrimonio degli intermediari rispetto alle perdite sostenute è stato uno dei problemi più gravi emersi dopo la crisi. La stessa eterogeneità a livello internazionale nella definizione di "patrimonio di vigilanza" ha costituito un elemento di debolezza e fragilità del sistema.*¹⁰⁵». Per risolvere il problema, Basilea 3 ha introdotto dei requisiti di patrimonializzazione più stringenti rispetto al passato, apportando modifiche sostanziali all'impianto di Basilea 2. Il capitale è ora distinto tra *Tier 1* e *Tier 2* (la disciplina attuale non prevede più il *Tier 3*), dove nel primo rientra il capitale in

¹⁰³ Sul punto F. CAPRIGLIONE, A. TROISI, *L'ordinamento finanziario dell' UE dopo la crisi. La difficile conquista di una dimensione europea*, Milano, 2014, p. 73: «[...] i nuovi principi di Basilea 3 guardano alla stabilità del mercato con maggiore impegno rispetto al passato; ciò, previa introduzione di canoni operativi che consentano agli intermediari di percepire con immediatezza il rischio connesso a taluni prodotti d'investimento ed a specifici meccanismi finanziari [...]». >>.

¹⁰⁴ G. LUSIGNANI, L. ZICCHINO, *op. cit.*, p. 243.

¹⁰⁵ F. MASERA, G. MAZZONI, *op. cit.*, p. 83.

grado di assorbire le perdite nella situazione di continuità aziendale detta "going concern", mentre nel secondo il capitale in grado di coprirle in caso di crisi aziendale nota come "gone concern"¹⁰⁶. Nonostante il *Total capital ratio* minimo rimanga pari all' 8%, il patrimonio di base deve corrispondere non più al 4% dell' Rwa ma bensì al 6%, mentre il restante 2% può essere coperto dal patrimonio supplementare. Inoltre, con Basilea 3 il *Tier 1* deve essere costituito per il 4,5% da *Common Equity Tier 1*¹⁰⁷ e per l' 1,5% dal *Tier 1* "aggiuntivo"¹⁰⁸. Un importante elemento di novità è stata l'introduzione di specifici *buffer* di capitale con la duplice finalità di preservare le risorse patrimoniali per attingervi nei momenti di crisi, e di proteggere il settore bancario nelle fasi di espansione del credito¹⁰⁹. Innanzitutto, le banche sono chiamate a costruire gradualmente un "*capital conservation buffer*" pari al 2,5%, attraverso l'accantonamento di utili, per la protezione da eventuali perdite future. Le autorità nazionali, inoltre, potranno richiedere un "*counter-cyclical buffer*" dallo 0% al 2,5%, al fine di garantire la stabilità del sistema creditizio, e un "requisito per le istituzioni finanziarie con rilevanza sistemica" che potrà arrivare al 3%, per gli intermediari di grandi dimensioni. È chiaro come i requisiti patrimoniali, con Basilea 3, si siano fortemente irrobustiti, sia dal punto di vista quantitativo a fronte dell'introduzione dei *buffer* di capitale aggiuntivi, sia dal punto di vista qualitativo, con il maggior peso attribuito al *Common Equity Tier 1* e alla conseguente marginalità degli strumenti ibridi di patrimonializzazione¹¹⁰.

Come già approfondito, i requisiti patrimoniali sono espressi in rapporto agli attivi ponderati per il rischio¹¹¹ delle banche, con coefficienti di

¹⁰⁶ COMITATO DI BASILEA PER LA VIGILANZA BANCARIA, *Basilea 3. Schema di regolamentazione internazionale per il rafforzamento delle banche e dei sistemi bancari*, p. 13 consultabile in http://www.bis.org/publ/bcbs189_it.pdf.

¹⁰⁷ Azioni ordinarie, relativi sovrapprezzi, riserve di utili.

¹⁰⁸ Strumenti ibridi con precise caratteristiche tecniche.

¹⁰⁹ P. PENZA, *op. cit.*, pp. 26-27.

¹¹⁰ A. RESTI, *op. cit.*, p. 231

¹¹¹ Scrive sul punto M. QUAGLIARIELLO, *Dall'analisi della qualità degli attivi allo stress test europeo. Asset quality assessment and stress test for European banks*, in *Bancaria*, 2013, n. 9, p. 20: «Sul fronte dell'attivo rimane incertezza. Si discute infatti sulla robustezza dei modelli utilizzati dalle banche per stimare l'attivo ponderato per il rischio, sulla qualità di

ponderazione che possono essere dettati dalle autorità o stimati *in-house* dalle banche, precedentemente validate, di maggiori dimensioni. Le nuove regole introdotte da Basilea 3 non hanno apportato grandi variazioni alla disciplina sui modelli interni per la stima del rischio di credito, dettata da Basilea 2. In generale, queste hanno però comportato un aumento degli attivi ponderati per il rischio per effetto di alcune innovazioni normative: l'utilizzo di parametri più severi per il calcolo del rischio di mercato, attraverso lo *stressed Value at Risk*; l'introduzione di requisiti più stringenti in tema di cartolarizzazioni, con riferimento alle ponderazioni e agli scarti di garanzia, e infine l'inasprimento dei criteri di stima del rischio di controparte¹¹². Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, le banche ad oggi devono utilizzare *input* che tengano conto di condizioni di *stress* nella determinazione del requisito patrimoniale relativo al rischio di controparte, con l'obiettivo di ridurre la prociclicità; è previsto inoltre un requisito patrimoniale a fronte delle perdite derivanti dalla variazione dei prezzi di mercato a causa del deterioramento del merito creditizio delle controparti (detto *Credit Valuation Adjustment*); infine, Basilea 3 ha rafforzato i requisiti volti alla gestione del rischio di controparte, ad esempio nel caso di aumento dell'esposizione a fronte di un deterioramento della qualità creditizia della controparte (cosiddetto "rischio di correlazione sfavorevole")¹¹³.

Concludendo, con il susseguirsi delle riforme, il Comitato di Basilea ha elaborato Accordi a contenuto sempre più prudentiale per le banche, con requisiti patrimoniali più idonei a far fronte ai rischi, con valutazioni di quest'ultimi più sofisticate, al fine di rendere il settore bancario più solido data la sua più elevata patrimonializzazione. L'inasprimento della normativa prudentiale è andata però a coincidere con il peggioramento della qualità del credito delle banche europee, caratterizzate da livelli *record* di *non performing loans*. La richiesta di *standard* qualitativi e quantitativi più elevati sul

alcune poste dell'attivo, sul grado di diffusione della forbearance; sull'adeguatezza delle rettifiche di valore.>>.

¹¹² A. RESTI, *Liquidità e capitale delle banche: le nuove regole, i loro impatti gestionali*, in *Bancaria*, 2011, n. 11, pp. 18-19.

¹¹³ G. BIRINDELLI, P. FERRETTI, *Basilea 3. Gli impatti sulle banche*, a cura di G. BIRINDELLI, P. FERRETTI, F. TUTINO, Milano, 2011, pp. 17-18.

patrimonio, nonché le novità più stringenti in tema di valutazione del rischio di controparte, hanno fatto sì che le banche con elevata incidenza di crediti deteriorati in bilancio abbiano dovuto accantonare, con il passaggio a Basilea 3, quantità di patrimonio nettamente superiori e di maggiore qualità. Questo ha avuto un notevole impatto sul costo e sul processo di patrimonializzazione degli intermediari, nonché sull'erogazione di nuovo credito all'economia, notevolmente arrestata a seguito della crisi e della nuova regolamentazione.

3.3.2 Verso Basilea 4: criticità e impatto delle nuove regole

Dopo la crisi finanziaria del 2008, le banche europee hanno intrapreso articolate operazioni di rafforzamento patrimoniale, a fronte delle nuove regole prudenziali che si prefiggevano di ridare stabilità al settore bancario. Nonostante ciò, «[...] il capitale è ancora un bene scarso, le banche sono ancora sovra-indebitate ed esposte a una moltitudine di rischi.¹¹⁴». Anche se l'implementazione di Basilea 3 è stata prevista entro il 2019, il regolatore è già fortemente indirizzato ad una revisione delle norme vigenti, attraverso un processo di riforma che ha preso avvio l'anno scorso con la pubblicazione da parte del Comitato di Basilea di due documenti: “*Capital Floors: the design of a framework based on standardised approaches*” e “*Revision to the standardised approach for credit risk*”.

Nonostante il quadro di Basilea 4 non sia stato ancora definito, i lavori pubblicati e i *discussion papers* fanno dedurre che la riforma sarà incentrata non tanto sulla qualità e sulla quantità di *capital ratio* (tema centrale in “Basilea 3”), ma bensì sulla ponderazione per il rischio degli attivi, al fine di migliorarne aderenza ed efficacia. Traendo spunto dall'approccio regolamentare statunitense infatti, il Comitato starebbe revisionando il ruolo del *rating* interni, de-enfatizzando soprattutto l'utilizzo dei modelli avanzati, a fronte del notevole risparmio di capitale osservato per le banche di grandi dimensioni che utilizzano questi modelli¹¹⁵. È stato notato, infatti, come il coefficiente di

¹¹⁴ M. G. BOTTARI, *La gestione dei crediti non performing: le bad banks*, in *Banche e banchieri*, 2014, n. 2, p. 228.

¹¹⁵ R. MASERA, *Verso Basilea 4: le criticità per le banche e l'economia*, in *Bancaria*, 2016, n. 1, pp. 6-7.

ponderazione per il rischio medio assuma dei valori molto eterogenei tra le banche (anche simili tra loro), e come soprattutto con il passaggio da i pesi calcolati con il metodo *standard* a quelli calcolati internamente dagli intermediari, siano diminuiti nella maggioranza dei casi i *risk weights*¹¹⁶. Da un lato, i sistemi di *rating* interni assicurano una valutazione del rischio sicuramente più sofisticata, nonché una selezione più efficiente delle controparti, che consentirebbe una potenziale riduzione delle esposizioni *non performing* per le banche. Dall'altro lato però, non bisogna trascurare il rischio che questi modelli vengano utilizzati dalle banche per sottostimare la rischiosità dei propri attivi in bilancio, riducendo il requisito patrimoniale accantonato come copertura, con la conseguenza di minacciare la solvibilità e la stabilità dell'intermediario¹¹⁷. La proposta del Comitato consisterebbe nell'introduzione di un "*output floor*", una limitazione dei benefici derivanti dall'utilizzo dei modelli avanzati rispetto ai modelli *standard*: il requisito patrimoniale generato dagli *internal ratings based model* non dovrebbe mai essere inferiore al 60%-90% del requisito patrimoniale calcolato attraverso l'utilizzo dei modelli *standard*¹¹⁸.

Nonostante le parole di Mario Draghi «[...] il complemento di Basilea 3 è un passo importante per ripristinare la fiducia degli indicatori di capitale e manteniamo l'impegno per raggiungere questo obiettivo. [...] le riforme puntano a correggere le imperfezioni messe in luce dalla crisi finanziaria al fine di rendere le banche più sicure e resilienti.», le banche europee si stanno fermamente opponendo alla riforma, soprattutto quelle del Nord Europa, largamente esposte sui mutui immobiliari¹¹⁹. Anche se ad oggi il Ghos¹²⁰ ha rinviato ad un "prossimo futuro" la messa a punto delle norme note come Basilea 4, le banche saranno

¹¹⁶ A. RESTI, *Nuove regole su capitale e liquidità: spunti di riflessione e di ricerca*, cit., 232-234.

¹¹⁷ M. DAMILARO, E. ISAIA, P. PIA, P. DE VINCENZI, *Sistemi di rating interno, evoluzione del credito e patologie creditizie: un'analisi sulle banche italiane*, in *Bancaria*, 2016, n. 12, p. 25.

¹¹⁸ L. DAVI, *Basilea 4, l'opposizione delle banche del Nord Europa*, ne *Il Sole 24ore*, 5 gennaio 2017.

¹¹⁹ L. DAVI, *Basilea 4, slittano le nuove regole sul capitale*, ne *Il Sole 24ore*, 4 gennaio 2017.

¹²⁰ Il gruppo dei governatori e dei capi della vigilanza delle principali banche del mondo.

sicuramente interessate nei prossimi anni agli effetti della riforma in questione, che si preannuncia possa portare ad un innalzamento del *Tier 1* di circa 1.300 miliardi entro il 2022¹²¹, in aggiunta all'impatto che avrà l'entrata in vigore dell'Ifrs 9 nel 2019.

Se da un lato dunque, come ha annunciato il presidente dell'Abi Antonio Patuelli, si sta avviando una ripresa sul fronte dei *non performing loans*, con flussi di crediti deteriorati in diminuzione, dall'altro lato i lavori del Comitato di Basilea sembrano spingere verso un'ennesima richiesta alle banche di incremento delle dotazioni capitale, e a restrizioni di grande impatto in tema di ponderazione dei crediti. Continua dunque ad apparire sullo sfondo degli Accordi di Basilea, lo scontro tra gli obiettivi microprudenziali, che mirano al rafforzamento della stabilità e della solidità dei singoli intermediari, e gli obiettivi macroprudenziali¹²², finalizzati al sostegno della crescita dell'economia reale e degli investimenti, con un'evidente tendenza della Vigilanza ad oggi a privilegiare l'ottenimento dei primi.

¹²¹ V. PULEDDA, *Abi, con Basilea 4 rischio-aumenti per 1.300 miliardi per le banche Ue*, ne *La Repubblica*, 7 novembre 2016.

¹²² A. RESTI, *Liquidità e capitale delle banche: le nuove regole, i loro impatti gestionali*, cit., p. 10.

CAPITOLO QUARTO

LE NUOVE PROPOSTE DEI *REGULATORS*

SOMMARIO: 4.1 EBA: una *Asset Management Company* europea - 4.1.1 La separazione delle attività (*Bad bank*) - 4.1.2 Dettagli della proposta

4.1 EBA: una *Asset Management Company* europea

4.1.1 La separazione delle attività (*Bad bank*)

Il presidente dell'Autorità Bancaria Europea, Andrea Enria, ha presentato a fine gennaio a Lussemburgo l'idea di una *Asset Management Company* europea, con l'obiettivo di smaltire l'ingente somma di *non performing loans* che appesantiscono il sistema bancario, con un impatto notevole soprattutto in alcuni Paesi, tra cui l'Italia. Nonostante la proposta possa risultare interessante per banche ed investitori, il progetto risulta ad oggi ancora in uno stato embrionale, con meccanismi e tecniche ancora da definire, che suscitano numerose perplessità in capo agli operatori¹.

In primo luogo è necessario chiarire il concetto di *bad bank*, operazione che consiste nella netta divisione da parte di una banca degli *asset non performing*², in questo caso, dalle attività sane che compongono il suo *core business* che, in questo modo, non verranno contaminati dall'attivo deteriorato. Nella generalità dei casi, la banca trasferisce gli *asset* ad un'entità legalmente separata (una *bad bank* esterna), poiché tale modalità assicura il totale trasferimento del rischio e la conseguente flessibilità strategica della banca cessionaria³. Nel dettaglio, l'art. 39 del d.lgs. 180/2015 ha disciplinato le misure di risoluzione, finalizzate al superamento del dissesto, che consistono nella «*cessione di beni e rapporti*

¹ Lo stesso Ministro Pier Carlo Padoan l'ha definita «*un'idea in principio interessante ma sono i dettagli che vanno esaminati*».

² Più in generale, la banca può decidere di trasferire gli strumenti illiquidi, più rischiosi, o non considerati più strategici.

³ M. G. BOTTARI, *La gestione dei crediti non performing: le bad banks*, in *Banche e banchieri*, n. 2, 2014, pp. 228-229.

giuridici a un soggetto terzo, a un ente ponte, a una società veicolo, e nella applicazione del bail in>>. La normativa prevede che la Banca d'Italia, attuando il "programma di risoluzione", attraverso operazioni di riduzione e conversione, utilizzi i beni e i rapporti giuridici attivi e passivi dell'ente sottoposto a risoluzione, per dotare il nuovo ente di un patrimonio idoneo alla prosecuzione dell'attività bancaria. Se, come in questo caso, il destinatario della cessione è una società veicolo, costituito con l'obiettivo di gestire le attività, nella salvaguardia dei rapporti con la clientela, <<la cessione è relativa soltanto a quei beni e rapporti giuridici che è opportuno staccare dalla più ampia cessione effettuata ad un terzo o all'ente ponte [...]>>⁴.

Nonostante il *bad banking* si sia affermato inizialmente per la risoluzione delle crisi bancarie, ad oggi questa pratica è molto utilizzata in Europa per il trasferimento dei *non performing loans asset* da parte degli intermediari, attraverso soluzioni pubbliche, come ad esempio in Germania dove lo Stato ha costituito una *public bad bank*, oppure soluzioni "di sistema" come avvenuto in Irlanda, Spagna e Slovenia⁵. I vantaggi in capo alla banca cedente, che risulta migliorata qualitativamente dall'operazione, corrispondono in linea di massima a quelli ottenibili dalla cessione di un portafoglio di Npl, sotto il profilo gestionale, patrimoniale ed economico. Attraverso questa procedura, in *primis*, la banca potrà impiegare integralmente le sue risorse nel *core business*, piuttosto che nella gestione del deteriorato, con notevoli risparmi in termini economici e organizzativi; in secondo luogo, l'intermediario risulterà meno rischioso attraverso la cessione nelle poste anomale, e potrà beneficiare dei risparmi in termini di accantonamento di capitale, tornando ad erogare credito all'economia reale, generatore di nuovi flussi di reddito, al fine di accelerare il ritorno a condizioni di profittabilità; infine, andando a chiudere le relazioni banca-impresa oramai improduttive, queste verranno gestite con professionalità da un soggetto specializzato nel recupero dei crediti, migliorando l'efficienza

⁴ B. INZITARI, *BRRD, bail in, risoluzione della banca in dissesto, condivisione concorsuale delle perdite (d.lgs. 180/2015)*, in *Riv. dir. banc.*, 2016, n. 5, pp. 12-15.

⁵ A. CANEPA, *Dai salvataggi bancari ai crediti deteriorati: la complessa applicazione degli aiuti di stato fra flessibilità e rigidità*, in *Riv. trimest. dir. econ.*, n. 3, 2016, p. 269.

del processo. La pratica del *bad banking* è nata sostanzialmente per due motivi: da un lato per il progressivo peggioramento della qualità del credito delle banche, soprattutto a seguito della crisi finanziaria, che ha portato all'ammontare europeo attuale di NPLs pari a un trilione, e dall'altro lato per la mancanza di un adeguato mercato secondario dove cedere i crediti deteriorati, a fronte della difficoltà di valutazione dell'oggetto di scambio che di conseguenza non si riesce a prezzare con equità⁶.

4.1.2 Dettagli della proposta

L'*Asset Management Company* proposta a gennaio dal Presidente dell'EBA consiste in una SGR creata per gestire e recuperare le attività bancarie deteriorate, con un limitato orizzonte temporale e un obiettivo di decrescita, che si concluderà con l'azzeramento dell'attivo. Quando questa soluzione viene adottata nel complesso dell'intero sistema bancario, è importante che venga posta l'attenzione ad una pluralità di aspetti, che incidono sul successo o meno dell'operazione. È necessario che venga identificata, con precisione e prudenza, l'entità del fenomeno dei *non performing loans* per il sistema bancario e specificatamente per ogni singola banca, valutando l'impatto delle cessioni sulla stabilità finanziaria complessiva. Tra l'altro, a fronte degli ingenti costi che queste manovre generano, con impatti diversi nei sistemi economici dei vari Paesi, è importante che questi progetti godano di un forte consenso politico, che sostenga l'attuazione dell'operazione. Infine, un aspetto dibattuto e centrale della questione riguarda la fissazione del *transfer price*, il quale genera un conflitto di interesse tra le banche che vorrebbero minimizzare le minusvalenze da cessione, e la AMC che punta al raggiungimento del rendimento⁷.

⁶ M. MARIANI, *Impresa, banche e rischio di credito. Tecniche innovative nella gestione dei non performing*, Milano, 2006, p. 95.

⁷ P. BONGINI, M. L. DI BATTISTA, L. GASPARINI, L. NIERI, *La gestione dei crediti deteriorati: un'analisi delle principali soluzioni*, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 2015, p. 60, in http://centridiricerca.unicatt.it/lam-OM_26giu.pdf.

Alcuni dettagli relativi alla *bad bank* di dimensioni europee stanno mano emergendo, delineando i confini del progetto dell'EBA. Innanzitutto, la dotazione patrimoniale dell'*Asset Management Company* dovrebbe ammontare a circa 250 miliardi di euro, derivanti principalmente dagli investitori privati dato che le istituzioni nazionali apporterebbero al fondo solamente 20 miliardi, che permetteranno l'acquisto degli NPLs iscritti nei bilanci delle banche europee, ad oggi pari, come detto, a ben un trilione. In secondo luogo, per quanto riguarda l'acquisto dei crediti deteriorati, questo dovrebbe avvenire solo a seguito di uno *stress test* effettuato sugli intermediari per valutare l'impatto di un'ipotetica cessione a prezzi di mercato sull'equilibrio economico e patrimoniale della banca. Il punto cruciale della questione consiste nella definizione del prezzo al quale gli intermediari andranno a cedere i loro NPLs al veicolo europeo, dato che la *mission* del *Regulator* dovrebbe essere quella di incentivare le banche alla vendita delle partite anomale, attraverso la creazione di un mercato quanto più equo possibile dove possa avvenire lo scambio. Ad oggi sembrerebbe che questo prezzo, il cosiddetto "valore economico reale", dovesse essere compreso tra il valore di iscrizione in bilancio delle poste e il prezzo di mercato offerto dagli attuali investitori, il quale, nonostante risulti meno penalizzante per le banche, causerebbe comunque delle perdite per gli intermediari derivanti dalla minusvalenza da cessione, con le dirette conseguenze che si hanno avuto modo di approfondire. Perdita ancor più rilevante se la *bad bank* non riuscisse a vendere gli Npls entro tre anni dall'acquisto, provocando una seconda perdita in capo alle banche cessionarie alle quali rientrerebbero gli attivi anomali in bilancio. Infine, un altro aspetto estremamente rilevante della questione riguarda la compatibilità con la normativa sugli aiuti di stato che avrebbe la copertura da parte del fondo della differenza tra il prezzo di mercato attuale e il valore economico reale al quale la *bad bank* andrebbe ad acquisire gli NPLs⁸. Trattandosi di una società veicolo dell'Unione Europea, il meccanismo di determinazione del prezzo di cessione deve essere approvato dalla *Dg Competition* dato che una vendita ad un prezzo superiore a quello di mercato è

⁸ L. DAVI, *Eba, Una Bad bank da 250 miliardi*, ne *Il Sole 24ore*, 3 febbraio 2017.

considerato un trasferimento di risorse dalle casse pubbliche, configurabile come aiuto di Stato e per tale motivo soggetto ad autorizzazione⁹.

È chiaro come, a livello europeo, il *Regulator* ritenga il fenomeno dei *non performing loans* un grosso limite per lo sviluppo del sistema bancario, nonché un problema che impatta negativamente a livello sistemico sul sistema economico complessivo, che tarda ad avviare una reale ripresa. Con lo scopo di risolvere una problematica che riguarda, seppure con intensità diverse, tutta l'Europa, l'EBA ha proposto una soluzione che potrebbe portare nel medio termine grandi benefici per le banche, e nuove opportunità per gli investitori, offrendo nuove speranze alla ripresa economica. Ovviamente, saranno decisivi i dettagli tecnici che andranno a delineare l'iniziativa, i quali determineranno il suo successo o insuccesso, e permetteranno a tutti gli operatori di capire se finalmente questo intervento possa essere risolutivo. Nel frattempo, fino a che non si avrà la certezza dell'attuazione concreta di questa operazione di sistema, e non verranno definite tutte le condizioni, bisognerebbe evitare di considerarla di fatto una soluzione già in essere poiché «ogni volta che se ne parla le banche si fermano nei processi di cessione di crediti sul mercato»¹⁰, con un ulteriore e peggiorativo arresto dello sviluppo del mercato degli NPLs, con effetti ancor più drammatici se l'iniziativa non andasse in porto.

⁹ P. BONGINI, M. L. DI BATTISTA, L. GASPARINI, L. NIERI, *op. cit.*, p. 61.

¹⁰ G. BOSSI, *Tavola Rotonda*, intervento al convegno "I non-performing loans tra politiche di vigilanza e mercato", Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 2 febbraio 2017.

Conclusioni

L'aspetto che più è emerso dall'analisi svolta è sicuramente la rilevanza del fenomeno dei *non performing loans* per le banche e, in generale, per il sistema economico complessivo. L'ingente ammontare di attivi problematici iscritti nei bilanci bancari sta infatti compromettendo la stabilità degli intermediari, concentrati in onerose politiche gestionali che impegnano risorse umane ed economiche, con la contestuale richiesta sempre più pressante di capitale da parte della Vigilanza, la quale pretende che l'elevato rischio insito nei portafogli prestiti sia quanto più possibile coperto da fondi propri di elevata qualità.

Le linee guida emanate dall'Autorità Bancaria Europea hanno indirizzato tutte le banche verso una gestione quanto più attiva delle poste anomale, le quali, se non verranno eliminate dai bilanci nel breve termine, continueranno a bloccare l'attività di erogazione di nuovo credito all'economia reale, che necessita di essere finanziata per risollevarsi dalla crisi economica.

Di fatto, se le banche potessero ricorrere al mercato secondario per cedere i loro NPLs ad un prezzo equo agli investitori, il problema potrebbe essere risolto in tempi decisamente più ridotti, con costi nettamente inferiori rispetto alla gestione *in house* del recupero o all'oneroso *outsourcing* a *servicers* specializzati, con la nascita tra l'altro di nuove possibilità di guadagno per i terzi investitori.

Come si ha avuto modo di approfondire, i limiti propri del sistema giudiziario italiano si sono riflessi direttamente sulla questione, aumentando nel nostro Paese il divario tra il prezzo di iscrizione in bilancio dei crediti deteriorati e quello offerto sul mercato, con la conseguenza che lo scambio di queste poste sta tardando ad avviarsi. Il prezzo al quale gli investitori sono disposti ad acquisire gli NPLs sconta in *primis* una richiesta di rendimento eccessivamente elevata, in secondo luogo la scarsità di dati a disposizione sul prodotto scambiato dalla quale deriva una notevole asimmetria informativa notevole tra le due parti e, infine, i tempi del recupero dei crediti che in Italia sono tra i più lunghi d'Europa.

Tutti questi aspetti non consentono agli intermediari, soprattutto nel nostro Paese, di effettuare la vendita degli attivi anomali, senza che questa

provochi una notevole perdita da minusvalenza da cessione in bilancio, con gli effetti negativi sulla situazione economico patrimoniale che l'indagine ha approfondito. Il Governo italiano con l'emanazione del d.l. n. 83 del 2015 e del d.l. n. 59 del 2016, ha tentato di risolvere questo problema, intervenendo direttamente sulla legge fallimentare, con delle modifiche volte all'efficientamento delle procedure di recupero dei crediti, attraverso nuovi strumenti che dovrebbero andare a ridurre i tempi e i costi del recupero. Non solo, il legislatore è andato ulteriormente a supporto delle cessioni sul mercato delle sofferenze introducendo, con l'emanazione del d.l. del 14 febbraio n. 18 2016, la possibilità di fruire del rilascio di una garanzia statale in assistenza ad un sistema di cartolarizzazione dei *non performing loans* per rendere più appetibile per gli investitori la sottoscrizione delle *tranche senior*.

Le azioni messe in atto nel nostro Paese sono state rafforzate dal *Regulator* che, riconosciuta l'entità del problema, nel contesto dell'Unione bancaria, ha innanzitutto uniformato il concetto di *non performing exposures*, ad oggi univoco per tutti gli operatori, e ha inoltre indirizzato gli intermediari verso le operazioni di cessione degli NPLs, attraverso l'emanazione delle "Linee Guida per le Banche sui crediti deteriorati" che, seppur non vincolanti, espongono con chiarezza le aspettative della Vigilanza sulla questione. Tra l'altro sono ad oggi in corso di elaborazione due proposte che, se approvate, impatterebbero notevolmente sul fenomeno: la sterilizzazione dell'impatto in bilancio della cessione in perdita degli attivi deteriorati per le banche di maggiori dimensioni che utilizzano i Modelli Interni Avanzati per calcolare i requisiti patrimoniali, e la creazione di un'*Asset Management Company* europea, con l'obiettivo di smaltire l'ingente somma di *non performing loans* attraverso la loro cessione da parte delle banche europee ad una società specializzata nel recupero dei crediti.

L'indagine ha permesso al lettore di approfondire l'evoluzione del fenomeno degli NPLs, nonché le determinanti che hanno portato all'incidenza *record* delle poste deteriorate iscritte nei bilanci delle banche europee e soprattutto italiane degli ultimi anni, oltre agli aspetti prettamente operativi e gestionali utilizzati ad oggi dagli intermediari per intervenire attivamente sul

problema. La trattazione si è concentrata sulla normativa in vigore e prospettiva impartita a livello europeo, nonché sulle riforme da parte del Governo italiano, che stanno direttamente influenzando l'evoluzione del fenomeno, registrando un miglioramento negli ultimi due anni, e dati decisamente più ottimistici per il futuro. Questi risultati sono stati raggiunti proprio grazie alle azioni regolamentari messe in atto e, se le proposte per il futuro verranno dettagliate dal *Regulator* e implementate correttamente a livello europeo, potrebbero rappresentare una risoluzione definitiva del problema, in modo da evitare che un continuo incremento degli NPLs possa causare le tragiche conseguenze sul sistema economico e finanziario che l'elaborato ha evidenziato.

Bibliografia

- ABI, *Verso una significativa riduzione delle nuove sofferenze in Italia*, in *Bancaria*, 2016, n. 1
- P. ANGELINI, *Una proposta per agevolare la riduzione dello stock di NPLs*, intervento al convegno "I non-performing loans tra politiche di vigilanza e mercato", Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 2 febbraio 2017
- A. ANGLANI (a cura di), *Fallimento e altre procedure concorsuali*, Milano, 2013
- L. ANSELMI, C. L. APPIO, *Articolo 58. Cessione di rapporti giuridici*, in *Commento al d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385. Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*, a cura di F. BELLI, G. CONTENUTO, A. PATRONI GRIFFI, M. PONZIO, V. SANTORO, Bologna, 2007
- A. ANTONUCCI, *Diritto delle banche*⁵, Milano, 2012
- A. ASTONE, *Il trasferimento del credito. Artt. 1260-1267*, in *Il Codice Civile. Commentario*, a cura di F. D. BUSNELLI e P. SCHLESINGER, Milano, 2014
- BANCA D'ITALIA, *Bollettino economico*, n. 1, 2017, consultabile in <https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bollettino-economico/2017-1/boleco-1-2017.pdf>
- BANCA D'ITALIA, *Le novità in tema di concordato preventivo. Riflessi sulla classificazione per qualità del credito dei debitori*, *Bollettino di Vigilanza* n. 2, febbraio 2014
- BANCA D'ITALIA, *Rapporto sulla stabilità finanziaria*, n. 2, novembre 2016, consultabile in <https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/rapporto-stabilita/2016-2/index.html>
- BANCA D'ITALIA, *Relazione annuale*, Roma, 31 maggio 2016, consultabile in https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/relazione-annuale/2015/rel_2015.pdf
- A. BANFI, *Recenti interventi a sostegno dell'attività delle banche italiane: il parere degli operatori*, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 2016, p. 53, consultabile in http://www.assbb.it/contenuti/news/files/OM2_2016.pdf
- F. BATTAGLIA, *Quale futuro per la cartolarizzazione dopo la crisi finanziaria?*, Milano, 2014

- E. BECCALLI, E. COLETTI, C. SIMONE, *NPLs delle banche europee: determinanti macroeconomiche e di impresa*, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 2015, consultabile in http://centridiricerca.unicatt.it/lam-OM_26giu.pdf.
- S. BENZI, P. PENZA, *I crediti deteriorati in Europa: un'analisi comparata di regole e prassi*, in *Bancaria*, 2013, n. 9
- L. BIARELLA, *La conversione del D.L. 59/2016 aggiusta il tiro su pegno possessorio e procedure esecutive*, 11 luglio 2016, consultabile in <http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoCivile/2016-07-11/la-conversione-dl-592016-aggiusta-tiro-pegno-possessorio-e-procedure-esecutive-121940.php>
- M. BIASIN, S. COSMA, M. ORIANI, *La banca. Istituzione e impresa*, Torino, 2013
- G. BIRINDELLI, P. FERRETTI, F. TUTINO (a cura di) *Basilea 3. Gli impatti sulle banche*, Milano, 2011
- R. BOCCIARELLI, *Padoan: da Atlante effetto-leva da 50 miliardi*, ne *Il Sole 24ore*, 15 aprile 2015
- A. BOIANI, A. MONTICINI, *Crediti deteriorati, ciclo economico e rischio bancario*, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 2016, consultabile in http://www.assbb.it/contenuti/news/files/OM2_2016.pdf
- E. BOLOGNESI, *La gestione dei crediti deteriorati: un confronto tra cessione e cartolarizzazione del portafoglio*, in *Bancaria*, 2017, n. 2
- P. BONGINI, M. L. DI BATTISTA, L. NIERI, *Crediti deteriorati: cederli è una strada ancora in salita*, in *La Voce*, 14 luglio 2015, consultabile in <http://www.lavoce.info/archives/36080/crediti-deteriorati-cederli-e-ancora-una-strada-in-salita>
- P. BONGINI, M. L. DI BATTISTA, L. GASPARINI, L. NIERI, *La gestione dei crediti deteriorati: un'analisi delle principali soluzioni*, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 2015, consultabile in http://centridiricerca.unicatt.it/lam-OM_26giu.pdf.
- M. G. BOTTARI, *La gestione dei crediti non performing: le bad banks*, in *Banche e banchieri*, 2014, n. 2
- E. BRODI, S. GIACOMELLI, I. GUIDA, M. MARCUCCI, A. PISCHEDDA, V. PROFETA, G. SANTINI, *Nuove misure per velocizzare il recupero dei crediti: una*

prima analisi del D.L. 59/2016, Note di stabilità finanziaria e vigilanza n. 4, Banca d' Italia, Agosto 2016

R. BROGI, *Il D.L. 83/2015 è legge: tutte le novità in materia fallimentare*, 6 agosto 2015, consultabile in <http://www.quotidianogiuridico.it/documents/2015/08/06/il-d-l-83-2015-e-legge-tutte-le-novita-in-materia-fallimentare>

B. BRUNO, I. MARINO, *NPLs and resource allocation in crisis and post crisis years: Evidence from European banks*, Milano, Giugno 2016

C. CALANDRINI, E. CAVALIERI, G. GIORDANO, C. VACCA, *Il bilancio di esercizio degli enti creditizi*, Torino, 1993

F. CALLEGARO, *I nuovi Implementing Technical Standard dell' EBA in materia di forbearance measure e forborne exposure*, in *Riv. dir. banc.*, 2014, n. 6

F. CALLEGARO, *Le novità delle Linee Guida BCE sulla gestione degli NPL. Analisi del documento di consultazione*, in *Riv. dir. banc.*, 2016, n. 12

F. CANNATA (a cura di), *Il metodo dei rating interni*, Roma, 2009

A. CANEPA, *Dai salvataggi bancari ai crediti deteriorati: la complessa applicazione degli aiuti di stato fra flessibilità e rigidità*, in *Rivista Trimestrale di Diritto dell'economia*, 2016, n. 3

F. CAPRIGLIONE (a cura di), *Manuale di diritto bancario e finanziario*, Padova, 2015

F. CAPRIGLIONE, A. TROISI, *L'ordinamento finanziario dell' UE dopo la crisi. La difficile conquista di una dimensione europea*, Milano, 2014

G. CAROSIO, S. LAVIOLA, *Modelli per la gestione del rischio di credito. I "ratings" interni*, a cura di Banca d'Italia, Roma, 2000

L. CARPINELLI, G. CASCARINO, S. GIACOMELLI, V. VACCA, *La gestione dei crediti deteriorati: un'indagine presso le maggiori banche italiane*, in *Questioni di economia e finanza*, n. 311, Banca d'Italia, Febbraio 2016

A. CARRETTA, U. FILOTTO, F. FIORDELISI (a cura di), *Informazione e governo di rischio di credito*, Milano, 2006

I. CIAVOLIELLO, F. CIOCCHETTA, F. M. CONTI, I. GUIDA, A. RENDINA, G. SANTINI, *Quanto valgono i crediti deteriorati*, Note di stabilità finanziaria e vigilanza n. 3, Banca d' Italia, Aprile 2016

- F. CIOCCHETTA, F. M. CONTI, R. DE LUCA, I. GUIDA, A. RENDINA, G. SANTINI, *I tassi di recupero delle sofferenze*, Note di stabilità finanziaria e vigilanza n. 7, Banca d' Italia, Gennaio 2017
- COMITATO DI BASILEA PER LA VIGILANZA BANCARIA, *Basilea 3. Schema di regolamentazione internazionale per il rafforzamento delle banche e dei sistemi bancari*, consultabile in http://www.bis.org/publ/bcbs189_it.pdf.
- M. COMOLI, *Il bilancio secondo gli IAS/IFRS nel settore bancario: principi e modalità operative*, Milano, 2006
- L. COSENTINO, D. PREVITALI, *Modalità di gestione del credito deteriorato e sviluppo del mercato NPL in Italia*, in *Banche e banchieri*, 2016, n. 2
- R. COSTI, *L'ordinamento bancario* ⁵, Bologna, 2012
- M. COTUGNO, *Credito non performing e forborne exposure: Nuove regole e implicazioni gestionali*, in *Bancaria*, 2016, n. 6
- M. CRISAFI, *Ecco come cambia (ancora) il processo esecutivo. Tutte le novità del decreto legge n. 83/2015 in vigore dal 27 giugno, 29 giugno 2015*, in <http://www.studiocataldi.it/articoli/18729-ecco-come-cambia-ancora-il-processo-esecutivo-tutte-le-novita-del-decreto-legge-n-832015-in-vigore-dal-27-giugno.asp>
- G. CUSIMANO, *Le statistiche creditizie in Italia. Validità e limiti*, Milano, 1992
- V. DA ROLD, *Recupero crediti, sui tempi l'Italia gioca nelle Serie B europea*, ne *Il Sole 24ore*, 9 maggio 2016
- M. DAMILANO, *La securitisation dei crediti*, Torino, 2000
- M. DAMILARO, E. ISAIA, P. PIA, P. DE VINCENTIIS, *Sistemi di rating interno, evoluzione del credito e patologie creditizie: un'analisi sulle banche italiane*, in *Bancaria*, 2016, n. 12
- L. DAVI, *Basilea 4, l'opposizione delle banche del Nord Europa*, ne *Il Sole 24ore*, 5 gennaio 2017
- L. DAVI, *Basilea 4, slittano le nuove regole sul capitale*, ne *Il Sole 24ore*, 4 gennaio 2017
- L. DAVI, *Npl, l'Eba apre alle proposte di Bankitalia*, ne *Il Sole 24ore*, 15 febbraio 2017

- L. DAVI, *Piani Npl in Bce, poi il confronto con le banche, ne Il Sole 24ore*, 1 marzo 2017
- G. DE LAURENTIS, *Il credito alle imprese dopo la crisi. Politiche e strumenti di dialogo banca-impresa: rating, analisi e previsione finanziaria*, Roma, 2011
- M. L. DI BATTISTA, L. NIERI, *Il fondo Atlante: un piccolo passo per la soluzione al problema dei crediti deteriorati (e non solo)*, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 2016, in http://www.assbb.it/contenuti/news/files/OM2_2016.pdf
- M. DOMENEGOTTI, *NPLs: disciplina, oneri e rischi delle operazioni di cessione del credito*, in *Riv. dir. banc.*, 2016, n. 5
- EUROPEAN BANKING AUTHORITY, *Eba report on the dynamics and drivers of non-performing exposures in the UE banking sector*, 22 luglio 2016
- EUROPEAN CENTRAL BANK, *Draft guidance to banks on non-performing loans – NPL strategy*
- EUROPEAN CENTRAL BANK, *Linee guida per le banche sui crediti deteriorati (NPL) Elementi principali*, settembre 2016, consultabile in https://www.bankingsupervision.europa.eu/legalframework/publiccons/pdf/npl/npl_summary.it.pdf
- F. FALASCONI, *Lo speciale meccanismo pubblicitario delle Cessioni in blocco*, in *Diritto Civile e Commerciale*, 18 giugno 2009, consultabile in <http://www.diritto.it/docs/27900-lo-speciale-mechanismo-pubblicitario-delle-cessioni-in-blocco>
- G. FAUCEGLIA, N. ROCCO DI TORREPADULA, *Diritto dell'impresa in crisi*, Bologna, 2010
- I. FERRARO, *Sui crediti deteriorati vanno superate le penalizzazioni: a colloquio con Pier Carlo Padoan*, in *Bancaria*, 2015, n. 4
- R. FERRETTI, *Prime osservazioni sulle disposizioni del "Decreto banche" volte ad accelerare il recupero dei crediti bancari*, 9 maggio 2016, consultabile in <http://www.diritto bancario.it/news/banche-e-intermediari-finanziari/prime-osservazioni-sulle-disposizioni-del-decreto-banche-recupero-crediti-bancari>
- P. FERRO-LUZZI, *La cartolarizzazione. Commento alla legge n. 130/99*, Milano, 2005

- G. FINAZZI, *La cessione del credito*, in *Trattato delle Obbligazioni IV. La circolazione del credito*, a cura di R. ALESSI e V. MANNINO, Padova, 2008.
- C. FISCALE, *GACS (Garanzia Cartolarizzazione Sofferenze) - Lo Schema di garanzia statale italiano per i titoli senior emessi nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione di NPLs*, in *Riv. dir. banc.*, 2016, n. 3
- F. GALGANO, *Diritto civile e commerciale*⁴, Padova, 2004
- F. GALGANO, *Diritto privato*¹⁵, Padova, 2012
- M. GANGERI, M. LANOTTE, G. DELLA CORTE, G. RINNA, *Why exceptional NPLs sales should not affect the estimated LGDs of A-IRB banks*, Note di stabilità finanziaria e vigilanza n. 6, Banca d' Italia, Gennaio 2017
- M. GIANNANTONIO, *Dai crediti ristrutturati ai forborne loan: premesse, analisi, comparazione ed impatti professionali*, in *Rivista dei dottori commercialisti*, 2015, n. 1
- G. GIORDANO, *La nuova matrice dei conti e l'analisi gestionale delle banche*, Roma, 1990
- C. A. GIUSTI, *NPLs: dal gambling degli investitori al fair play della GACS*, in *Riv. dir. banc.*, 2016, n. 11
- L. GUGLIELMUCCI, *Diritto fallimentare*, Torino, 2014
- B. INZITARI, *BRRD, bail in, risoluzione della banca in dissesto, condivisione concorsuale delle perdite (d.lgs. 180/2015)*, in *Riv. dir. banc.*, 2016, n. 5
- P. LAMBRINI, *Commento Art. 1260*, in *Commentario del Codice Civile, Delle Obbligazioni*, a cura di V. CUFFARO, Milano, 2013
- L. A. LO PO', *I nuovi strumenti ibridi di capitale tra implicazioni regolamentari e questioni di diritto societario*, in *Riv. dir. banc.*, 2014, n. 6
- G. LUSIGNANI, L. ZICCHINO, *Il rafforzamento patrimoniale delle banche: prime indicazioni sull'impatto delle nuove proposte di Basilea*, in *Banca Impresa Società*, 2010
- G. LUZZI, *Il recupero dei crediti efficace: manuale operativo di recupero crediti in via stragiudiziale: tecniche operative e segreti del mestiere per recuperare con successo i crediti*, Milano, 1998
- C. F. MAGGI, *NPLs secured in Italia: profili e problematiche valutative dei soggetti specializzati nell'acquisto mirato e nella gestione giudiziale*, in *Riv. dir. banc.*, 2016, n. 3

- R. MAINO, F. ZAINI, *Banche e corporate governance: un passaggio critico verso Basilea 3*, in *Bancaria*, 2011, n. 11
- A. MALINCONICO, *La gestione dei crediti deteriorati: l'esigenza di una rifondazione e l'utilizzo di nuovi metodi e informazioni*, in *Bancaria*, 2015, n. 9
- M. MARCUCCI, A. PISCHEDDA, V. PROFETA, *The changes of the Italian insolvency and foreclosure regulation adopted in 2015*, Note di stabilità finanziaria e vigilanza n. 2, Banca d' Italia, Novembre 2015
- M. MARIANI, *Impresa, banche e rischio di credito. Tecniche innovative nella gestione dei non performing*, Milano, 2006
- F. MASERA, G. MAZZONI, *Basilea III. Il nuovo sistema di regole bancarie dopo la crisi*, Milano, 2012
- R. MASERA, *Crediti deteriorati, contesto macroeconomico e implicazioni per il settore bancario*, intervento al Seminario "L'industria bancaria verso gli anni 2020: rigenerazione manageriale", Università Cattolica del Sacro Cuore, Perugia, 22 marzo 2014
- R. MASERA, *Verso Basilea 4: le criticità per le banche e l'economia*, in *Bancaria*, 2016, n. 1
- A. MAZZA, G. MORRI, *Finanziamento immobiliare*, Milano, 2010
- F. MERUSI, *Per un divieto di cartolarizzazione del rischio di credito*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2009, I
- M. MINENNA, *Il problema dei crediti deteriorati italiani e l' Europa*, in *Social Europe*, 30 settembre 2016
- A. NAPOLITANO, *Il credito bancario a sofferenza: dall'utopia di Luigi Luzzati agli accordi di Basilea 2*, Napoli, 2009
- M. NAVA, *Il problema degli NPL in prospettiva europea*, intervento al convegno "I non-performing loans tra politiche di vigilanza e mercato", Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 2 febbraio 2017
- A. OLIVIERI, *Vendita Npl: sterilizzazione a tempo*, ne *Il Sole 24ore*, 29 gennaio 2017
- A. PELLEGGATTA, *Ristrutturazione del debito e crediti deteriorati: situazione attuale e prospettive per le banche*, in *Bancaria*, 2014, n. 11

- F. PANETTA, *Seminario istituzionale sulle tematiche legate ai non performing loans. Intervento del Vice Direttore Generale della Banca d'Italia*, Roma, 15 maggio 2017
- P. PENZA, *Basilea 3 e gli impatti sulle banche: redditività, gestione del capitale e ruolo del Pillar 2*, in *Bancaria*, 2011, n. 11
- P. PERLINGIERI, *Della cessione dei crediti. Art. 1260-1267*, in *Commentario del Codice Civile, Libro IV delle Obbligazioni*, a cura di A. SCIALOJA e G. BRANCA, Bologna, 1982.
- M. PERRINO, *Art. 58. Cessione di rapporti giuridici*, *Commento di M. Perrino*, in *Commento al Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni*, Tomo I, a cura di C. COSTA, Torino, 2013
- C. PORZIO, *Osservatorio sull'innovazione finanziaria 1999 : scenari, mercati, strumenti e implicazioni gestionali per gli intermediari*, a cura di L. Anderloni, I. Basile e P. Schwizer, Roma, 1999
- C. PORZIO, *Securitization e crediti in sofferenza. Problemi gestionali, contabili e normativi nella recente esperienza italiana*, Roma, 2001
- L. A. PONZIO, *Inquadramento della consultazione concernente le Linee Guida per le Banche sui crediti deteriorati avviata dalla Banca Centrale Europea*, consultabile in <http://www.dirittobancario.it/approfondimenti/npl/inquadramento-della-consultazione-concernente-le-linee-guida-le-banche-sui-crediti-deteriorati>
- V. PULEDDA, *Abi, con Basilea 4 rischio-aumenti per 1.300 miliardi per le banche Ue*, ne *La Repubblica*, 7 novembre 2016
- M. QUAGLIARIELLO, *Dall'analisi della qualità degli attivi allo stress test europeo. Asset quality assessment and stress test for European banks*, in *Bancaria*, 2013, n. 9
- A. RESTI, *Liquidità e capitale delle banche: le nuove regole, i loro impatti gestionali*, in *Bancaria*, 2011, n. 11
- A. RESTI, *Misurare e gestire il rischio di credito nelle banche*, Milano, 2001
- A. RESTI, A. SIRONI, *Rischio e valore nelle banche. Misura, regolamentazione, gestione*, Milano, 2008
- A. RESTI, *Nuove regole su capitale e liquidità: spunti di riflessione e di ricerca*, in *Banca Impresa Società*, 2013

- C. RICCI, C. MESSINA, *L'innovazione finanziaria*, Torino, 1992
- M. RICCIO, *Decreto Giustizia per la crescita: le misure in materia fallimentare, civile e sul Pct*, 24 agosto 2015,
consultabile in <http://www.altalex.com/documents/news/2015/06/24/decreto-legge-sulla-giustizia-civile>
- R. RUOZI (a cura di), *Economia della banca*, Milano, 2015
- A. SANTONI, *Le linee guida SSM per le banche in materia di gestione dei crediti deteriorati (NPLs)*, intervento al convegno "I non-performing loans tra politiche di vigilanza e mercato", Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 2 febbraio 2017
- A. SERGIO, *Nuovi strumenti di garanzia per i crediti alle imprese*, in *Banche e banchieri*, 2016, n. 3
- A. SONDRÌ, *Uscire dall'emergenza NPL: il contributo degli operatori specializzati*, intervento al convegno "I non-performing loans tra politiche di vigilanza e mercato", Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 2 febbraio 2017
- G. TORRIERO, *L'evoluzione degli NPL in Italia: determinanti e prospettive*, intervento al convegno "I non-performing loans tra politiche di vigilanza e mercato", Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 2 febbraio 2017
- V. TROIANO, *Art. 58, Cessione di rapporti giuridici a banche*, in *Disciplina delle banche e degli intermediari finanziari. Commento al d. legisl. N. 385 del 1993, testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*, a cura di F. CAPRIGLIONE, Padova, 1995
- A. URBANI (a cura di), *L'attività delle banche*, Padova, 2010
- I. VISCO, *Intervento del Governatore della Banca d' Italia*, 23° Congresso Assiom Forex, Modena, 28 gennaio 2017
- G. ZADRA, *La securitisation per finanziare la ripresa*, intervento al Seminario "L'industria bancaria verso gli anni 2020: rigenerazione manageriale", Università Cattolica del Sacro Cuore, Perugia, 22 marzo 2014